VARG
DOTT
DELL
MONA

NILS DETTER

DISSERTAZIONE

INTORNO

La Riforma degli abuſi introdotti ne' Muniſterj delle Monache per le Doti e per le ſpeſe che vogliono dalle Donzelle che ne veſton l'abito.

SCRITTA

Di ordine degli Eccellentiſſimi Signori ELETTI di queſta Fedeliſſima Città con loro Concluſione de' 15. Febrajo 1744.

DAL CAVALIERE

D. FRANCESCO VARGAS MACCIUCCA.

Napoli xx. Decembre M. DCC. XLV.

SOMMARIO

QUanto contribuiſca alla felicità o infelicità del Popolo Credente, la concordia o diſcordia tra il Sacerdozio e l' Imperio. *fol.* I. & II.

Da qual tempo cominciaſſero gli Eccellentiſſimi Eletti della Città di Napoli a dar ſuppliche a' noſtri Sovrani, per toglierſi gli abuſi introdotti per le doti che ſi hanno a dare, e per le ſpeſe che ſi hanno a fare, per le Donzelle che voglion veſtir l' abito Religioſo: Motivi per cui nulla ſene diſſe prima, e ragione per cui ſene rinnovan le domande dopo del Concordato tra la M. S. e la S. S. III. & IV.

Deſcriveſi lo ſtato della Controverſia che fa la materia della preſente Diſſertazione. V.

Aſſunto e Diviſione. IX.

CAPO PRIMO

Come Santa Chieſa abbia ſempre deteſtato e gravemente anche punito, come mera Simonia tuttociò che ſotto qualunque titolo ſi è preteſo patteggiare in dandoſi l'abito Monaſtico. X.

QUanto abbia contribuito il Foro a promover gli abuſi a riguardo delle Doti e ſpeſe delle Monacande, mercè lo ſpecioſo preteſto del favor di Cauſa Pia. ib.

Qual ſia ſtata la polizia introdotta nella Chieſa da' primi ſanti Fondatori degli Ordini Monaſtici verſo coloro che ne voleano veſtir l' abito nel VI. Secolo. XI. XIII.

Abuſi introdottivi nel Secolo VIII. XIV.

Riprovati nel IX. XV.

nel XI. nel 1089. 1127. 1163. 1175. 1179. } XVI. XVII. XVIII.

nel

nel XIII. nel 1213. XIX.
1215. XX.
Come e da chi ſi cominciaſſero a introdurre opinioni più dolci a mitigar l'antica Eccleſiaſtica Diſciplina. XXI.
Da S. Tommaſo di Aquino. XXII.
Da S. Bonaventura. XXIII.
Da S. Raimondo da Pegnaforte. XXV.
In qua' ſenſi vi ſi opponeſſe il Cardinal de Vitry. ib.
Come ſi proccuraſſe riſtabilire nel medeſimo XIII. Secolo dal Sommo Pontefice Bonifacio VIII. ib.
Nel XIV. da Urbano IV. alias V. XXVI.
Da Dionigi Cartuſiano. XXIX.
Il Tridentino Concilio nel XVI. Secolo rinnova gli antichi Canoni. XXX.
Siniſtra interpretazione che vi ſi da dal Tomaſſini, ſull' autorità di S. Carlo Borromeo Arciveſcovo di Milano. XXXIII.
Si confuta coll' autorità di S. Pio V. XXXVIII.
Di altri Padri che intervennero nel Tridentino Concilio. XL.
Di Gregorio XIII. ib.
De' Concilj e Sinodi Poſteriori di Rems nel 1383. XLIII.
Di Tours nel 1583. *Di Bourges nel* 1584. XLIV.
Di Acqs nel 1585. *Di Toloſa nel* 1590. XLV.
Di Malines nel 1646. XLVI.
Bolla d' Innocenzo X. nel 1646. XLVII.
Concluſione del Primo Capo. ibid.

CAPO II.

Si eſaminano i preteſti co' quali la Simonia de' Muniſterj ſi ſuole inorpellare. XLIX.

INdole della Simonia. ib.
Idea generale della Povertà Religioſa. LI.
Qual fondamento ſi abbia a mettere nelle Divine Promeſſe, qual negli ajuti umani a riguardo degl' Iſtituti Monaſtici,

per

per non dubitar mai di ſpegnerſi per mancanza di Limoſina. LII. LIII. & I.
Si eſamina e confuta il pretesto della limoſina, mercè del quale ſi pretende eſcluder la Simonia da' patti che ſi fanno colle Monacande per dar loro l' abito Monaſtico. LIX.
Si eſamina e confuta il pretesto della Dote. LXIII.
Si eſamina e confuta l' opinion del Padre Criſtiano Lupo che la ſcuſa col preteſto delle Tranſazioni. LXIX.

CAPO III.

De' diſordini che derivano dall'eſſerſi adottate pratiche contrarie alle maſſime coſtantemente inſinuate da S. Chieſa nel veſtir l'abito Monaſtico e de' rimedj che ſene deſiderano. LXXV.

COme ſi dovrebbon diſporre, e come ſi diſpongano le Donzelle a prender l' abito Monaſtico. ib.
Quanto eccesſive, vane, pericoloſe ſieno le pompe, il luſſo, la magnificenza con cui il vanno a ricevere. LXXVIII. LXXIX.
Quanta irriverenza ne derivi nelle Chieſe. LXXX. &c.
Paragone tra la maniera con cui le Donzelle ſi apparecchiano a ſpoſarſi con Gesù Criſto, e la maniera con cui da' Santi ſi andò a ricever il martirio. LXXXII.
Ragguaglio di una lite inſorta tra un Padre e la ſua Figlia, per le ſpeſe del di lei Monacato. LXXXV.
Funeſte conſeguenze che ne derivano. LXXXVIII.
Scandaloſa maniera con cui ſi compone. LXXXIX.
L' eccesſive ſpeſe che ſi vogliono nel dar l' abito Monaſtico, cagione che molte ſi arretrino dal prenderlo. XCI.
Con quai ſenſi le aveſſe il Concilio Quiniſeſto condannate. XCII.
Quanto atte a ſovvertir le anime delle Monache. XCIII.
Donde naſcano nelle Donzelle le vaſte faſtoſe idee, con cui voglion veſtir l' abito della povertà religioſa. XCV.
Qual ſia quella con cui vivon ne' loro Monſterj. XCVII.
Bolla di Aleſſandro VII. con cui le pompe ne' dì feſtivi de' Miniſterj.

niſterj, e le gravi ſpeſe che ſotto qualunque ſpecioſo titolo ſi ſoglion fare dalle Donzelle nel prendere e portare l' abito religioſo, condanna e proſcrive. C.

Come Iddio sì vano faſtoſo luſſo doppiamente caſtighi e condanni sì per la Spirituale che per la temporale economia de' Muniſterj. In quanto alla ſpirituale, ſi ricava dalla ultima determinazione del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. inſerita in un Editto pubblicato dall' Eminentiſſimo Signor Cardinale Giuſeppe Spinelli Arciveſcovo di queſta Città. CIV.

Per quante vie ſienſi le Monache ingegnate a non ubbidirvi. CXII.

Come vadan per Divin caſtigo in rovina le ricchezze de' Muniſterj. CXIII.

Si entra a diſcorrer de' rimedj che ſi arebbero a dare agli abuſi introdotti ne' Muniſterj a riguardo delle Doti e altre ſpeſe che vi occorrono. CXVI.

Si propone a tal effetto la dottrina del P. Suarez. CXVIII.

Si aſſoda che nel ſolo caſo di vera povertà, poßano i Muniſterj riſcoter dalle Monacande, quanto baſti al loro mantenimento. CXXVI.

Quali condizioni debbano in ciò concorrere a ſfuggir le Simonie. CXXVIII.

Come col temperamento che ſene propone, avrebbono le Monache il vantaggio di ſottrarſi al rigor delle antiche Eccleſiaſtiche Leggi, e de' Sinodi Provinciali e Dioceſani della Napoletana Chieſa. CXXXI.

Difficoltà grandi a ſvellere le pompe e il faſto nelle Monache. CXXXIV.

Mezzi benigniſſimi da ſuperarle. CXXXVII.

Paragone della maniera umile e modeſta colla quale vanno gli Uomini a veſtir l' abito Religioſo, con quella con cui con luſſo e pompa teatrale vanno a veſtirlo le Donzelle: Che ſi riſcuota dandolo agli Uomini, che dandolo alle Donne? CXL.

Come il Sacerdozio e l' Imperio ſieno andati ſempre di accordo a ſpegner dalla Chieſa ogni neo di Simonia. CXLIII.

Conchiuſione. CXLIX.

I.

J. M. J.

Come non è possibile legger la profana e l'ecclesiastica Storia de'tempi del Gran Costantino in poi, e non sentirsi piovere amare lacrime dal viso, ove si venghi a quell'epoche fatali, in cui deplorabili catastrofe di sanguinosi sconcerti fertilissime, nacquero tra il Sacerdozio e l'Imperio; così per lo contrario giubila e si rallegra l'animo, ove fermasi a considere, quante e quali felicità si fussero tra il Popolo Credente diffuse, in quelle avventurose etadi, in cui quasi con celeste armonia, ambedue coteste Supreme Potestà, andaron di concerto a promovere la vera gloria di Dio, e il vero bene de'Popoli alla scambievole loro cura raccomandati! Ma comechè i nostri Maggiori ne avessero ardentemente disiderato il ritorno; era però riserbato al religiosissimo cuore dell' Augusto Nostro Amabilissimo Sovrano, e alla Santità del Regnante Pontefice, il far tra noi rifiorire sì cari e lieti giorni, che se prima non eran che oggetto de' nostri disiderj; fanno oggi per noi il possesso di un vero godimento.

Gemeasi tra noi che i pesi, onde la Real Corona si mantiene, andassero contro la proportione, con cui ogni ben regolata Società Civile si mantiene, a piombare su de'Laici, mentre gli Ecclesiastici, strabbocchevoli immunità e franchigie godendo; consideravansi come parte dello Stato in possederne i comodi e i vantaggi, ma non già nel concorrere a portarne i pesi. Si vivea tra noi, e del pretioso dono che Iddio ne fa della vita, viveasi sempre in forse, e ommai ne parea, che il reciderne lo stame, non più a Dio o a Sovrani che ne sono i Vicarj si appartenesse; ma benvero dal barbaro capriccio della più feccios insolente scellerata gente del paese

dipendeſſe: così poco vi reſtava di timor della giuſtizia, per lo abuſo che ſi facea dell'aſilo de'Sacri Templi, e per la ſoverchia ſicurezza che ſi avea, che mai non ſarebbe venuto quel tanto dalla gente dabbene ſoſpirato giorno, di vederſene frenato il diſordine. Eranſi tra noi talmente confuſi i giuſti limiti e confini dell'una e dell'altra Suprema Poteſtà, che ommai incerti di noi ſteſſi, non ſi ſapea qual fuſſe la vera ſecura ſtrada da tenerſi o nello ſcrivere o nell'operare, per non urtare o contro le idee del Sacerdozio, o contro le maſſime dell'Imperio: vedendoſi ſovente o per la viſita di una Chieſa, o per lo rendimento de'conti degli Amministratori di un qualche luogo Pio, o per lo gaſtigo dovuto a qualche ribaldo; or girare ſtrepitoſi i fulmini del Vaticano, or le forti vigoroſe riſolutioni della Poteſtà Economica, onde miſeri inquieti e afflitti ne reſtavano i ſudditi dell'uno e dell'altra. Chi puo negare, ch'eran coteſti mali, mali ben grandi, ſopratutto perchè affatto ſene ſtimava impoſſibile il rimedio, per la ſperienza di più di un ſecolo, in cui eran rieſciti vani tutti i trattati, co'quali ſi era tentato di darvi qualche opportuno ragionevole riparo? Sentimmo è vero che la M. S. ſeriamente penſava a darvi ſeſto: ſentimmo ſcelti chariſſimi uomini per dottrina e per eſperienza delle coſe del Mondo a maneggiargli in Roma, a ſoprantendervi o a diriggergli in Napoli: ma diciamo quel ch'è, eravamo cotanto da'noſtri mali oppreſſi, che perdute avendo le giuſte idee, di quel che vaglia un Sovrano, quando efficacemente voglia quelche imprende a volere; credevamo impoſſibile il potercene veder ſollevati, e che vani e infruttuoſi ſarebbero ſtati per riuſcire, tutti i glorioſi diſpendioſiſſimi ſuoi ſforzi. Ma oh Dio, e qual fu la noſtra maraviglia, quale la noſtra dolce ſorpreſa, quando a capo di poco tempo, vedemmo ſpianate le già da noi credute inſuperabili difficoltà, renduto poſſibile ciochè impoſſibile avevam reputato, e fatto pubblico colle ſtampe quel Concordato tra la M.S. e la Santa Sede, che n'era paruta coſa da diſiderarſi ſempre, e da non ottenerſi giammai? Ah come allora dolenti di noſtra diffidenza, rientrati in noi ſteſſi, conoſcemmo il noſtro errore, di non avere alla M.S. umilmente rappreſentato,

sentato, tutto ciò che ne occorrea di più, oltre le cose concordate? Tra coteste niuna tanto interessava tutto questo Regno, non che questa nobilissima Città, quanto le gravi spese, che si hanno a fare, e le doti che si hanno a dare alle nostre Donzelle, che ne' sacri chiostri a Dio si consacrano. Gli Eccellentissimi Rappresentanti questo Pubblico, alle antiche e non mai interrotte querele che sene udivano, fin da che eravamo sotto il dominio degli Alemani, mossi e inteneriti; ne aveano avanzate le suppliche alla Maestà del fu Imperador Carlo VI. Quegli ne rimise il ricorso alla consulta de' Supremi Magistrati di quel tempo: ma invano aspettossi che mercè la lor Consulta, i rimedj disiderati venissero mai alla luce: appunto perchè viveasi come in una fermissima sicurezza, che invano si sarebbe speso il tempo alle Consulte, il danajo a' maneggi; diffidenza invero troppo reprensibile! quasi che o a' Sovrani mancasse il potere, di ovviare a' danni de' loro Stati, o i Sommi Pontefici tenessero chiusi gli orecchi alle loro domande, qualora si faccian loro presenti gli sconcerti, gli abusi, i disordini che nella Ecclesiastica Disciplina, si vanno di tempo in tempo introducendo: e non fussero come sempre sono, quasi in una continua guerra intenti a distruggere, diradicare, abbattere, correggere, tuttociò che la malizia degli Uomini, va alla giornata pensando, per sottrarsi o per dirette o per indirette vie al rigor delle leggi, tosto che tra le immense cure del pastorale loro uffizio sene avveggano!

Erasi ne' Munisterj introdotto l'abuso, che le Monache o le lor famiglie a gravissime spese avessero a soggiacere, per esercitarne gli uffizj o di Rotara, o di Sacrestana, o di Refettoriera, o d'Infermiera: ne gemeano le Religiose di vero spirito piene, sene affligevano le onorate e per lo più povere loro famiglie, i Santi Prelati e Vescovi, per quanto era dal canto loro, qualche rimedio tentavano, ma invano, di apportarvi: e tratanto la gente erasene talmente diffidata, che incallita a così ingiusto giogo, ommai più non risentivasene, perchè credea che vano fusse il risentirsene. Ma ecco per la non pensata escire a' 26. Gennaro del 1742. dal Sommo Padre e Pastore, ordini pieni dell'unzione dello Spirito Santo, con cui rinnovando le disposizioni degli antichi

Canoni, tutto zelo, tutto amore, tutto vigore per lo bene del Popolo Fedele, comanda: *che le ſpeſe occorrenti in congiuntura di feſte e degli Uffizj, che ſi eſercitano dalle Monache, ſi doveſſero fare colle rendite de' Muniſterj!* Chi in poche righe potrà raccorre le benedizioni, le laudi, gli elogj, con cui la Pontificia determinazione, foriera delle noſtre ſperate maggiori felicità, fu da noi accolta? Chi degnamente loderà l'appoſtolico zelo, con cui avvalorando di ſalutevoliſſime rifleſſioni, così ſanti ordini e tanto da queſto Pubblico diſiderati, procuronne l'eſecuzione il noſtro Eminentiſſimo Arciveſcovo? oh come con noſtro utiliſſimo diſinganno vedemmo, che molti mali da noi ſi erano, e tuttavia ſi ſarebbon ſofferti, perchè pieni di una irragionevoliſſima diffidenza, non ſi erano rappreſentati a chi ſi dovea, per averne i rimedj opportuni: quandochè ſe pieni di giuſta confidenza, ce ne aveſſimo ſaputo dolere; aremmo dovuto eſſer ſicuri di ottenergli!

Di ciò ben perſuaſi gli Eccellentiſſimi Eletti di queſta Città, niente affatto ſpaventati, che gli abuſi che ſi ſono introdotti, così nelle ſpeſe che ſi fanno per le noſtre Donzelle che ſi ſpoſano con Gesù Criſto, come nelle doti che da lor ſi vogliono, ſi ſieno avute ſin oggi per mali, a' quali invano ſi domandaſſe rimedio, tanto ſi è renduto univerſale, e quaſi *jure præſcriptionis* incorrigibile; han penſato rinnovarne a nome di queſto Pubblico le ſuppliche alla M.S. perchè col Santiſſimo Comun Padre e Paſtore, compian la grande opra da eſſi cominciata, di ovviare a que'diſordini, che da tanto tempo a riguardo delle Monache, fanno l'oggetto de'comuni noſtri lamenti.

Ma perchè l'inferma umana natura è tale, che a forza di abituarſi nel male, non ſolamente ne perde l'orrore; ma arriva anche al ſegno di credere legittimamente introdotto, tutto ciò che pubblicamente vede adottato in pratica, talmentechè ſovente, ſi laſcian trarre dalla corrente ſino i diſpenſieri e cuſtodi delle leggi, e sì ne vegnamo a mutare ſin anche le idee; credendo che ſia un andare a ſeconda delle leggi, appunto quando più cene appartiamo, per andar dietro a cattive e riprovate coſtumanze, ond'ebbe a ſclamare il gran Padre e Martire della Chieſa S.Cipriano: *Conſenſere jura peccatis, & cæpit*

pit esse licitum, quod publicum est; (a) quindi i medesimi Eccellentissimi Eletti, come prima di avanzare le loro suppliche alla M. S. ne han voluto far seriamente esaminar la sustanza e la giustizia; così han voluto che si mettesse alla luce del Pubblico, quel che ne fa il sodo e ragionevole fondamento, affinchè non si potesse da taluno, che non cura troppo pesar le cose, sospicare, ch'essi abbian posto in campo temerarie novità, e irragionevoli pretensioni.

Prima però ch'adattandomi a eseguirne gli ordini datimi, passi a far vedere come non vi sia stata cosa più costantemente da Santa Chiesa per mezzo de'suoi Concilj, de'Sommi Pontefici, de'più Savj suoi Canonisti detestata, quanto gli abusi che troppo han voga a riguardo delle Vergini che al Sommo Dio si consacrano ne'sacri chiostri, o per le spese o per le doti che vi occorrono: uopo è che brevemente ne tessa la storia: storia per altro così ben risaputa da chiunque abitator di questo Regno, che vano arei peravventura stimato il farne parola, se non avessi conosciuto, che troppo contribuirebbe a poterne indi dedurre, quanto la pratica che si tiene colle Monacande; troppo si allontani da quel che Santa Chiesa ordina e comanda, e stupisca la gente, come abbia potuto cotanto abituarsi nel male, che sia giunta non solamente a rimirar con indifferenza, ma a tener per legittimo, ciò ch'Ella più altamente abomina e detesta.

E'si sa dunque come noi con matura prudenza, raccomandiamo nella età più tenera, le nostre Verginelle, alla cura di altre più mature ne' Sacri Chiostri, a starvi col nome di *Educande*, fino a che giunte a una certa diterminata età, o si risolvano a prender marito, ovvero a consecrar la loro Virginità a Gesù Cristo: e tratanto da noi si corrisponde loro, proportionevolmente alla qualità del Munistero ove si educano, ciò che basti a esservi alimentate.

Giunta l' età legittima, che a tenor del Sacrosanto Tridentino Concilio, si è l'anno decimosesto, (b) o hanno i Congiunti della Donzella, pronto il danajo che bisogna alle spese e alla dote per lo monacaggio, o non l'hanno. Se l'hanno, si ritiran

(a) *Div. Cyprian. epist.* 1. *ad Donat.*
(b) *Concil. Trident. Sess.* XXV. *Cap.* XV.

tiran la Donzella in Caſa, perchè ſi faccia come una pruova ſe ſia coſtante o no nella ſua vocazione, al qual effetto s'inſinua loro dalle loro Maeſtre, il toglierſi tutte quelle innocenti curioſità, dalle quali ſi crede che potrebbero eſſere un giorno inquietate, ſe non le ſi toglieſſero, e ne ſentiſſero parlare fatta la ſolenne profeſſione: forſe perchè ſi ſuppone, che coteſte Verginelle, ſieno come lo ſono così ferme nella grazia, che baſta vedere e aſſaporare tutto c ò che ha di dilettevole il Mondo, tra' cancelli però del giuſto e dell'oneſto, per riſtuccarſene, e non penſarvi mai più, ſe non per dolerſi di averne innocentemente una volta guſtato: ond'è che le veggiamo e per le Chieſe e per le Caſe, e alla predica e al teatro, e alle proceſſioni e alle maſchere, e agli eſercizj ſpirituali e alle veglie: nel che ſe faccian bene e chi tai coſe loro inſinua, e chi lor le permette, e eſſe che vi concorrono; non tocca a me a dicifrarlo: baſta ſolo il dire, che regolarmente il farſi o non farſi la Donzella monaca; dipende dall'accordarſele o dal negarſele qualche bagattella di coteſte.

Fra tanto prima che venghi il giorno che abbia a veſtir l'abito da novizia, ſi ha da mettere in dipoſito in mano la Badeſſa in una fede di credito, il danajo per la ſua dote, affinchè ne ſtia ſicuro il Muniſtero, per quando a capo all' anno farà la ſua profeſſione: e inoltre ſi ha da dare, come regolarmente ſi dà alla ſua direttrice particolare del Muniſtero, tutto il danajo che ſi ricerca per la Muſica, per l'ornamento della Chieſa, per la Piatanza per tutte le Monache, pe'regali che ſi hanno a fare a varie perſone, che in quel giorno fanno qualche particolar figura nella funzione: e in tutte coteſte ſpeſe, come ſi crede che chi più fa più merita; ſarebbe incredibile, ſe a danni noſtri non lo provaſſimo, quanto l'una cerchi ſorpaſſar l' altra nella profuſione,

Accoſtandoſi il giorno in cui debbe veſtir l'abito religioſo, veſteſi da regina ſe ſi puo, non che da ſpoſa, e così con tutto il maggiore immaginabile luſſo donneſco, gira faſtoſa per la Città, quaſi perchè non vi reſti chi non ſappia, il gran Sacrifizio ch' ella è per fare fra poco: nè ſi puo in poche parole narrare, quanti e quali travagli in tanto ſi hanno a ſofferire da'

Con-

Congiunti, per bene adattarla a una tal maſcherata: imperocchè per lo più non hanno le lor oneſte e povere famiglie, que' ricchiſſimi pompoſi abiti, e pretioſiſſime gioje, onde l'hanno da ornare diverſamente, almeno tre giorni prima che finiſca di andare in moſtra per la Città.

Giunta finalmente la mattina del grande atto, ſi orna più che prima il più ſuperbamente che ſia poſſibile la perſona, e di corona per ricchiſſime folgoranti gemme oppreſſa la teſta, ſi mena un altro poco in giro, e poi ſi conduce alla Chieſa del ſuo Muniſtero, faſtoſa delle più ſuperbe tapezzerie di cui la Città abonda, e al gradito dolce ſtrepito di armoniosi ſtromenti ed eccellentiſſimi Cantanti, tra uno ſtuolo di Cavalieri e Dame, vienevi ricevuta, e portata all'Altare, dove poi riceve il Santiſſimo Corpo del Signore a cui ſi va a ſpoſare.

Ciò fatto colla medeſima pompa e accompagnamento, ſi porta entro al Muniſtero, su della cui ſoglia clauſtrale, ritorna indi a poco ſpogliata delle pompe del ſecolo, veſtita della povertà religioſa, e mutata in ghirlanda di vaghiſſimi fiori, la già ſuperba corona di gemme, d' inanellate chiome il vedovo capo, con modeſto ſottil velo ricopre. Come ſi feſteggi sì lieto giorno entro le ſacre mura, non accade il dirlo: ma mentre là ſi gode, ſovente nella ſua Caſa amaramente ſi piange, non tanto per tenerezza del gran ſacrificio fatto dalla Donzella, quanto per la impotenza in cui ſi reſta, di pagare i debiti che ſi contraggono, per non mancare alle pompe, a' regali, alle piatanze, alla muſica, che alla rinunzia del ſecolo ſi ricercano.

Veſtitaſi così dell'abito religioſo, ſovente il ricco e pompoſo reſta al Muniſtero, e durante l' anno del noviziato, ſe gli corriſponde quella medeſima annua ſomma, che ſe gli corriſpondea nel rempo che vi ſtava da educanda. Due meſi prima del giorno della profeſſione, ſi procura che facci la rinunzia a' beni de' ſuoi Congiunti, co' quali la novizza ſtipula un annua penſione a nome di vitalizio, in quella maggior ſomma che tra loro ſi puo convenire. Venuto poi il giorno della profeſſione, ſi celebra con nuove ſpeſe e nuove pompe e piatanze, e finalmente va a morire in benefizio del Muniſtero la dote depoſitata, e tratanto vita durante della Mona-

ea, ſe le corriſponde da' Congiunti il vitalizio convenuto, e ſe nol pagano, ſene ricorre dal Muniſtero a' noſtri Magiſtrati. Ma quì non finiſcono le ſpeſe, perchè laſciando ſtar da parte, che in qualche Muniſtero de' più illuſtri e ricchi di queſta Città, ſi ha da continuare il vitalizio, ſino a due anni dopo morta la Monaca; regolarmente ſi hanno a coſto de' Secolari a ſomminiſtrare i danai che occorrono, a eſercitare colla dovuta pompa e luſſo, gli uffizj del Muniſtero, come ſono quelli di Rotara, di Sacriſtana, di Refettoriera, d' Infermiera. E comechè la Santità del Regnante Sommo Pontefice, aveſſe ſtabilito come diſopra ſi è accennato, che doveſſero andare a carico delle rendite de' Muniſterj; a ogni modo oltre che direttamente han proccurato di opporſi a diterminazioni così ſante e giuſte; hanno altresì trovate vie più occulte, ma non men criminoſe, da poterſene indirettamente ſottrarre.

Ma ove i parenti della Donzella, non ſieno in iſtato da ſpendere nelle anzidette coſe, tutto il danaio che vi vuole per farla novizza, e dipoſitarne la dote, per quando ſi abbia a far profeſſa; allora ancorchè la Donzella aveſſe tutte le virtù del ramerino, non ſolamente non ſi ammette a farſi novizza, ma ha da ſofferire una delle più crudeli paſſioni che ſi poſſa penſare, e ſi è quella di paſſar per povera, e di ſentirſi a ogni momento ſollecitare, o a trovar modo da monacarſi, e ciò regolarmente porta una lite a' Congiunti per diſcuterſene il patrimonio, ovvero andarſene alla ſua Caſa: ma finalmente poi come in coteſti ſacri luoghi abonda la carità, ſi ſuole ſofferire che pur vi ſi trattenghi, ma a forza di diſpenſe da procurarſi da Roma, che biſogna ſovente rinnovare, come l' Educanda ſia giunta a una certa età, E come il domandare da un Muniſtero, che dalle ſue rendite, prenda il danaio che biſogna alle ſpeſe della funzione, o della dote che vi corre per monacarla, ſarebbe riputata impertinentiſſima ingiuſta domanda; quindi ſovente i biſognoſi parenti, uopo è che coverti di roſſore e di vergogna, ricorrano alla pietà di molti luoghi Pii da' Laici governati, da' quali a gloria del nome Criſtiano, vengono loro dati ragionevoli opportuni ſoccorſi, mercè de' quali molte oneſte Donzelle, hanno avuta la bella ſorte di diventa-

ventare ſpoſe di Gesù Criſto, alla quale invano arebbero aſpirato, ſe i mezzi da conſeguirla, gli aveſſero voluto ſperare da' Muniſteri di cui diſideraron veſtir l'abito: ciò però non oſtante, hanno a diſporſi a ſofferire pazientemente, il tenerſi per mentre vivano rimproverare, di eſſerſi fatte Monache per carità: non potendosi abbaſtanza ſpiegare, quanto disdicevole vergognoſa coſa ſi reputi ne' Muniſterj, il far voto di povertà da povera, o il volerſi mettere a convivere tra chi hà fatto voto di povertà, e non entrarvi da ricca.

Premeſſi queſti fatti troppo indubitati e certi in queſta nobiliſſima Città e Regno; paſſiam or' a trattar del noſtro aſſunto, che a tre Capi ridurremo. Nel Primo ſi dimoſtrerà com'e quanto abbia Santa Chieſa ſempre deteſtato come mera *Simonia*, tutto ciò che ſi è voluto ſotto qualunque titolo riſcuotere, da chiunque voleſſe l'Abito Monaſtico veſtire. Nel Secondo ſi eſamineranno i preteſti, co' quali la *Simonia* de' Muniſterj ſi ſuole inorpellare. Nel Terzo ſi parlerà de' diſordini che derivano dall' eſſerſi adottate pratiche contrarie alle maſſime coſtantemente inſegnate da Santa Chieſa, e de' rimedj che agli abuſi ſene ſperano, e de' temperamenti che al vigor de' Sacri Canoni ſene diſiderano.

CAPO PRIMO

Come Santa Chiesa abbia sempre detestato e gravemente anche punito come mera Simonia *tutto ciò che sotto qualunque titolo, si è preteso patteggiare o riscuotere in dandosi l'abito Monastico.*

EGli è così costantemente ricevuto in pratica, che i Congiunti delle Donzelle Monacande, abbiano a fare, non solamente nella gran pompa, con cui il giorno che vestòn l'abito si celebra, ma benanche a nome di piatanze e di doni entro e fuori il Munistero, certe diterminate spese, oltra la dote che sene ha da dipositare; che il pretendere il contrario, si arebbe per un volere indirettamente dinegar loro, il conseguimento di uno Stato di tanta celeste perfezione: tantochè ricorrendosene a' Secolari Magistrati, non è credibile, come credendosi di fare una delle azioni più meritorie innanzi a Dio, a gara sovente abbian fatto, a chi più si mostrasse zelante, a rovesciar sopra i meschini Congiunti, tutto il rigor delle leggi, non so quanto bene intese o bene applicate. E invero basta aprire accaso i nostri Volgari Scrittori, che subito vi si metteranno a schiera dinanzi, e quasi avesser bandita la guerra al Dritto Canonico, senza farne verun motto, gli vedrete con gran serietà, tutt' intenti a far il naso di cera alle Leggi Civili, e sì col favor della *Causa Pia;* non vi è cosa che non vi diranno, onde l' ingiustizia l'irragionevolezza de' Congiunti, con tragiche parole non vi detestino. Quindi se fino Uomini laureati nell' una e nell' altra legge, han persuaso a se e agli altri, che sia *Causa Pia* il co-

 stringer-

ſtringergli a ſpendere quanto ſi patteggia con un Muniſtero, per farvi veſtir l'abito a una Donzella ; e' dovrà certamente ſembrare a prima viſta a molti, un paradoſſo, una ſtranezza, una temerità, l'appiccar su di coteſte ſpeſe l'aterributo di deteſtabile *Simonia* : e pur non vi è linguaggio più coſtantemente oſſervato da' Sommi Pontefici, da' Canoni, da' Concilj, dal Dritto Canonico! ed eccone alle pruove.

Cominciando dunque da' più antichi e da noi lontani tempi, e'si sa che come *S. Baſilio* nell' Oriente, così *S. Benedetto* nel noſtro Occidente, chiamoſſi e con ragione il Padre degli Ordini Monaſtici, perchè tutti dal 530. in qua ſi poſſon da lui e dalla Santa ſua Sorella *Scolaſtica* dir derivati: non perchè prima non vi fuſſero ſtati Monaci, poichè già da' tempi di *Santo Atanaſio*, ſen erano diffuſi i ſemi in Roma ; (*a*) ma benvero perchè : *primus cum ſorore Scholaſtica, regularem Vitam certis legibus & ordinibus admotis, cum hactenus Monachi libere Chriſto inſerviſſent, inchoavit in Caſſinenſi Coenobio.* E' dunque parlando del modo, come ſi aveſſero a trattare coloro che ſi voleano ne'ſuoi Muniſterj ritirare, ne diſtinſe la qualità e l'età: e di colui che per eſſer di età maggiore, foſſe de' ſuoi beni padrone, generalmente diſſe: *Res ſi quas habet, aut eroget pauperibus, aut facta ſolemniter donatione, transferat Monaſterio* (*b*): paſſando poi a' figliuoli de' Nobili e a' poveri, diſſe : *Si quis fortè de Nobilibus offert filium ſuum Deo in Monaſterio, & ipſe puer minor eſt aetate, parentes ejus faciant petitionem, quam ſupra diximus . . . . De rebus autem ſuis, aut in praeſenti petitione promittant ſub jure jurando, quia numquam per ſuſpectam perſonam, nec quolibet modo ei aliquando aliquid dent, aut tribuant occaſionem habendi. Vel certe ſi hoc facere noluerint, & aliquid offerre voluerint in Eleemoſynam Monaſterio pro mercede ſua, faciant ex rebus ſuis, quas dare voluerint, Monaſterio donationem : reſervato ſibi ſi ita voluerint uſufructuario. Similiter autem & pauperiores faciant. Qui vero ex toto nihil habent, ſimiliter petitionem faciant, & cum oblatione offe-*

rant

(a) *Vid. D. Hyeron. epiſt. 116. ad Princip.*

(b) *Reg. D. Bened. cap. 58. apud Thomaſ. Vet. & Nov. Eccl. Diſcip. Par. III. Lib. I. Cap. 50.*

vant filium ſuum coram teſtibus (*a*). Sicchè ne' Munifterj nella lor prima origine, non vi ſi entrava nè per danai nè con danaio, e appena ſi permetteva agli Uomini facoltoſi, il far loro delle donazioni, ſene aveſſero voglia o divozione. Secondo la regola di *Tetradio*, neppur ſi permetteva il riſcotere per patto, checcheſia da chi veſtir volea l'abito religioſo: ma o ſi conſigliava a vendere i ſuoi beni per diſtriburgli a' poveri: o pure: *Si non vult vendere, donationis chartas aut parentibus, aut Monaſterio faciant:* (*b*) nè da lui andò in ciò lontano il *Beato Ceſario*, (*c*) e *Santo Iſidoro* Veſcovo di Siviglia. *San Fruttuoſo* però Veſcovo Braccarenſe, fu ſopra di eſſi molto più riſtretto: poichè non voleva ammettere neppur ciò che per mera liberalità, volontariamente ſe gli voleſſe dare. (*d*) Ma uopo è che pochi degni imitatori di lor condotta, coteſti Santi Uomini aveſſero trovati, perchè di già taluno cominciava ne' tempi di *S. Gregorio il Grande* a inorpellare con dolci onefti nomi la ſua avarizia, o nel dar gli ordini, o nell'ammettere all'abito Monaſtico, che perciò ſubito cercò apportarvi opportuno rimedio. Ecco come ne parla l'antico Scrittor della ſua vita, e riflettasi di qua' bei freggi si orni il *paſtellatico* degli Antichi, ch'era lo ſteſso che le *piatanze* de' noſtri dì. *Cum vero quoſdam cognoſceret ad evitandi Simoniacæ hereſis crimina, peſtiferae negottationis munera*, paſtellaticum *callidè vocitaſſe, ac hujuſmodi mutato nomine, ſuae tupiditatis avaritiam velle contegere, prudentiſſimus Doctor Gregorius, ſententiam, quam in primordio Sui Pontificatus, coram Synodo promulgaverat, iterato protulit.* (*e*) Qual fuſſe ſtata coteſta ſua ſentenza detta nel Concilio Romano, non ſolamente l'abbiamo nella Collezione de' Concilj; (*f*) ma la troviamo altresì traſcritta nel Corpo del Dritto Canonico, in queſti ſenſi. *Antiquam Patrum Regulam ſequens, nihil umquam de Ordinationibus accipiendum eſſe conſtituo, neque*

ex

(a) *Reg. D. Bened. cap. 59. Apud eun. Thomaſ. ibid.*
(b) *Reg. Tetrad. Cap. I. & IV. ibid.*
(c) *Cap. IX. ibid.*
(d) *Vide Caſſian. Lib. IV. Cap. IV.*
(e) *Joban. Diacon. in Vit. San. Greg. Lib. III. C. V.*
(f) *Collec. Concil. Hard. Tom. III. pag. m. 497.*

ex datione pallii, neque ex traditione chartarum, nec ex ea, quam nova per ambitionem simulatio invenit, appellatione pactelli. (*a*) Alle quali cattive Simoniache costumanze, che sotto varj nomi si andavano introducendo, avendo sempre attentissimo l'occhio, in molte sue pistole troviamo quanto vigorosamente si opponesse, e fra di esse in quella ove così spiegossi. *De Ordinationibus vero, vel de Nuptiis Clericorum, aut de iis quae velantur Virginibus, nullus ut nunc fieri dicitur, quidquam praemii praesumat accipere: nisi quippiam sua sponte offerre maluerint.* (*b*)

Quì non accade entrar per terzo nella lite molto vigorosamente agitata tra il Padre Antonio Gallone Prete dell' Oratorio, e il Padre D. Gostantino Belloto Gassinese, quegli a sostenere l'opinione del Cardinal Baronio, che *San Gregorio* non fusse stato Benedettino, questi a impugnarla; (*c*) imperocchè o che lo sia stato o che no, basta al nostro proposito, che cotesto glorioso Santo Pontefice, avendo per santissima la regola di S. Benedetto; l'avesse universalmente a tutti prescritta, e vigorosamente si fusse opposto a chi con sutterfugj dettati dall' avarizia, cercava sotto nome di premj e di pranzi, inorpellar la *Simonia*.

Risalendo dunque alla prima origine degli Ordini Monastici in Occidente verso il VI. Secolo, troviamo che le massime che vi correano, si eran quelle di non ricusare ciò che liberalmente si voleva a' Munisterj donare, ma di non riscuotere nulla per via di patti o convenzioni, da coloro che vi si ammetteano a prenderne l'abito. Erano inoltre proibiti i premj e i pranzi, e con giuramento si volea sicurezza, che nè direttamente nè indirettamente, si sarebbe dato mai modo veruno al futuro Monaco di avere checchesia: tanto si era lontano dallo stipular giurati istromenti per la dote, per l'elemosina, per lo vitalizio del futuro Religioso, o dal patteggiare quanto si avesse a dare o in danaio o in biancherie o in argento.

(a) *Decretal. V. Tit. 3. De Simon. Cap. I.*

(b) *D. Greg. Lib. 3. Epist. 24.*

(c) *Vide Gallon. Apologet. pro assertis in Annal. Eccl. Baron. de Monach. S. Gregor. Pap. adver. D. Costant. Bellotum Monach. Cassin.*

gento, alla Badessa o all' Abate, quanto alla Vicaria o al Vicario, quanto alle semplici Monache o a' Frati.

Egli è per altro vero che fin da allora si praticava, quel che poi fu per legge Universale da Santa Chiesa stabilito, che non si edificassero Munisterj che non fussero o ricchissimamente o sufficientemente dotati. La donazione che fece *Tertullo* a San *Benedetto*, e quel che successivamente lasciogli in testamento fu tale, che ne' tempi a noi più vicini, arebbe formato lo stato di un buon Principe assoluto. E' fondò dodici Munisterj di 12. Frati per ciascheduno, e gli provedè così bene di tutto il bisognevole, che sen' ebbe a dire. *Regna potius quam Coenobia, Vir Sanctus, posteris reliquit.* (a) Ma il cennato glorioso Pontefice *Gregorio il Grande*, di una famiglia ugualmente nobilissima che ricca, quando pensò di abbandonare il Mondo e darsi a Dio, prima di vestir l' abito Monastico, si disfece di tutte le immense sue ricchezze, e fondonne sei Munisteri in Sicilia: *Quibus tantum praediorum contulit*, dice lo Scrittor della sua vita, *quantum posset ad victum quotidianum, Deo illic militantium, sine indigentia suffragari.* (b) Nè mai altramente fu permesso il fabbricar Munisterj, i quali ove coll' andar del tempo, fecero l' oggetto della divozione de' Sovrani; non è chi non sappia quante e quali ricchissime fondazioni sene facessero. Sicchè essendo provveduti o di ricche o di sufficienti rendite; giustamente si volea che vi si ricevessero senza nulla riscoterne, quelle anime elette che ne volessero vestir l' abito.

Egli è però da credere che le passioni umane, facessero ne' secoli da noi più lontani, quel giuoco che fanno oggi, sopratutto a riguardo delle ricchezze, la cui maladetta natura è tale, che non si soddisfa mai: imperocchè leggiamo dell' ottavo Secolo, che Uomini e Donne ne' loro Munisterj, credeano potere esser avari, senza progiudizio della lor santità: Ecco come ne parla un Ecumenico Concilio: *Tanta execrabilis avaritiae labes, Ecclesiarum praefectos invasit, ut nonnulli eorum qui Pii ac Religiosi dicuntur, Domini mandati obliti*

(a) *Vide Volater.*
(b) *Joh. Diac. in Vit. D. Greg. Lib. I. Cap. V.*

liti fallantur, & eos qui ad Sacerdotalem Ordinem & Vitam Monaſticam accedunt, pecuniis admittant . . . . Si quis ergo inventus fuerit hoc faciens, ſiquidem Epiſcopus vel Abbas extiterit . . . . aut deſinat, aut deponatur . . . . Abbatiſſa vero eijciatur de Monaſterio, & tradatur in alio Monaſterio ad ſubjectionem: Tra coteſte ſevere pene però, (*a*) eſpreſſamente ſi permiſe, che dal Muniſtero ſi poteſſe ricevere, tutto quel che volontariamente ſe gli fuſſe offerto a nome di chi volea veſtirvi l'abito.

Ma comechè per sì ſante vie ſi fuſſe Santa Chieſa ingegnata, di rimovere ogni ſchifiltà di avarizia da' Sacri Chioſtri; a ogni modo la malizia umana pensò ben toſto, come ſottrarsi con uno ſpezioſiſſimo preteſto alle ſante ſue diterminazioni, e ſi fu quello di coprirſi del manto della neceſſità e del biſogno, dando a intendere, che intanto ſi riſcotea qualche coſa da coloro, che veſtir voleano l'abito Religioſo, in quanto che le forze del Muniſtero, non eran baſtevoli al mantenimento di tutti quelli che vi voleano eſſere ammeſſi.

Fu però coteſta ſcuſa o proteſto, reputato di così poco momento nel principio del IX. Secolo, che ſi vide in un medeſimo anno condannato da quattro Concilj della Francia, convocati di ordine di Carlo Magno per la riforma della Chieſa, in Arles, (*b*) in Magonza, (*c*), in Tours, (*d*) in Rems (*e*) e adottatane la ſentenza dal Dritto Canonico, in cui la leggiamo rapportata colle medeſime parole del Seſto Arelatenſe Concilio. *Ut non amplius ſuſcipiantur in Monaſterio Canonicorum aut Monachorum, ſeu etiam puellarum, niſi quantum ratio permittit, & in eodem Monaſterio abſque neceſſariarum rerum penuria degere poſſunt*. (*f*) Ciò ne fa vedere quanto generalmente ſi praticaſſero le anzidette *Simoniache*

(a) *Can. XIX. Con. Oecum. Nicaen.* II. *in Collect. Hard. Tom. IV. pag.* 498.

(b) *Concil. Arelat. VI. Can. VIII.*

(c) *Concil. Mogunt I. Can. XIX.*

(d) *Concil. Turon. III. Can. XXXI.*

(e) *Concil. Rhem. II. Can. XXVII. Apud Har. Collect. Concil. Tom. IV. a pag.* 1001.

(f) *Cap.* 1. *X. De Inſtitut.*

niachè Recezioni , e quantò altamente le deteſtaſſe Santa Chieſa , tuttochè ſe ſi aveſſe avuta a regolare colle maſſime politiche del Secolo ; e' ſembra che altro rimedio non vi aveſſe dovuto apportare , che il metterſi innanzi agli occhi l' eſemplo di Tiberio Imperatore , il qual' eſſendo domandato del ſuo parere in Senato , circa il reprimere l' eſtremo luſſo che ſi era introdotto nell' Imperio Romano , moſtrò di dubitare , ſe ſarebbe ſtato meglio : *Omittere praevalida & adulta vitia* ; *quam hoc adſequi , ut palam fieret , quibus impar eßet* . (*a*) poichè al dir di *Seneca* , rendendo la ragione del non eſerſi mai fatte leggi contro degl' Ingrati : *Non expedit notum fieri omnibus, quam multi ingrati ſint* : *Pudorem enim rei , tollet multitudo peccantium* : *& deſinet eſſe probri loco , commune maledictum.* (*b*) E invero ben troppo la Storia Eccleſiaſtica ne fa vedere: *quam impar fuit* Santa Chieſa a eſſer ubbidita nel diradicar le *Simonie* da' Miniſterj , e come : *pudorem rei , abſtulit multitudo peccantium* : *& deſiit eſſe probri loco , commune maledictum* : e ſopratutto dopochè cominciò la *Simonia* a ſmaſcherarſi in modo da farſene patto , com' or ora il ricaveremo dalle vigoroſe diterminazioni fatte per reprimerla.

Il primo argomento ne lo ſomminiſtra Urbano II. nel Concilio da lui tenuto in Melfi nel 1089. in cui ordinò : *Nullus Abbas pretium exigere ab eis, qui ad Converſionem veniunt , aliqua placiti occaſione praeſumat* . (*c*) Ma non contento di averlo diterminato una volta , non fece ſcorrer l' anno , che rendendo più univerſale il ſuo ſtabilimento , preſcriſſe nell' altro Concilio tenuto in Roma : *Nullus Abbas pretium exigere ab eis , qui ad converſionem veniunt , aliqua occaſione praeſumat* . (*d*) Ma non perchè aveſſe così frequentemente inculcata la medeſima coſa, ſene ricavò alcun profitto; che anzi crebbe la corruttela, e ſi venne a ſtabilire le ſomme che ſi aveſſero a dare agli Abati e Badeſſe nel veſtir l'abito Religioſo : il che diè

(a) *Tacit. III. Annal. Cap.* 53.

(b) *Seneca III. De Benef. Cap. XVI.*

(c) *Can. VII. Concil. Melf. apud Harduin. Tom. VI. P. II. pag.* 1685.

(d) *Can. XVII. Con. Rom. III. ib. pag.* 1760.

diè luogo alla ſeguente diterminazione ſotto il Pontificato di Onorio II. nel Concilio tenuto in Londra nel 1127. da Guglielmo Arciveſcovo di Cantorbery Legato della Santa Sede. *Exactiones certas pecuniarum pro recipiendis Monachis, Canonicis, & Sanctimonialibus, condemnamus* : (*a*) il che fu dal Re, che allora dimorava in Londra, confermato. (*b*)

La maniera però con cui il Sommo Pontefice Aleſsandro III. ſi eſpreſse nell' anno 1163. nel Concilio tenuto in Tours, fu tale che arebbe dovuto empier di orrore, tutti coloro che riſcotean danaio da chi veſtir volea l'abito Religioſo, *Prohibemus ne ab omnibus, qui ad Religionem tranſire voluerint, aliqua pecunia requiratur . . . . Hoc autem Simoniacum eſſe, Sanctorum Patrum Authoritas manifeſtè declarat. Unde quiſquis de caetero hoc attentare praeſumpſerit, tam qui dederit, quam qui receperit, partem ſe cum Simone, non dubitet habiturum*. (*c*) E coteſto Canone trovaſi anche traſcritto nel Corpo del Dritto Canonico. (*d*) E a così ſanto regolamento uniformandoſi pochi anni dopo nel 1175. Riccardo Arciveſcovo di Cantorbery, nel Concilio tenuto in Londra in preſenza del Re, ne laſciò il ſeguente Canone; *Nullus Praelatus in recipiendo Monacho vel Canonico, vel Sanctimoniali, pretium ſumere, vel exigere ab his, qui ad converſionem veniunt, aliqua pacti occaſione praeſumat. Si autem hoc fecerit, Anathema ſit*. (*e*)

Ma perchè Aleſsandro III. coll'aver detto nel Concilio Turoneſe, che il prender danaio da quello a cui ſi da l'abito Religioſo, era un volere aver parte con *Simone*; ſtimò rinnovarne i decreti e le pene nel Concilio tenuto da lui in Roma, che ſi è il Lateraneſe III. del 1179. *Si quis autem exactus, pro receptione ſua aliquid dederit, ad ſacros ordines non aſcendat*.

(a) *Concil. London. Cap. III. Apud Harduin. Tom. VI. Par. II. ad annum* 1127

(b) *Ibidem Cap. XII.*

(c) *Concil. Turon. Can. VI. Apud Harduin. Tom. VI. Par. II. pag.* 1558

(d) *Cap. VIII. X. De Simon.*

(e) *Concil. London. an.* 1175. *Can. VIII. Apud Harduin. Tom. VI. Par. II. pag.* 1637.

dat. Is autem qui acceperit, officii ſui privatione multetur. (*a*) Fu egli invero ſpinto a così ſoventemente inculcar le medeſime coſe, dall'eſserſi nel tempo ſuo quaſi perduto il roſsore per le *Simonie*, come ne ſomminiſtra le pruove il Dritto Canonico, in una Dectetale che di lui ne conſerva, e dice così: *Veniens ad nos*, è Papa Aleſsandro III. che parla, *Fr. Presbyter propoſuit, quod Abbas & Fratres Sancti R. noluerunt eum in Monachum recipere, quouſque triginta ſolidos dare convenerit. Conventione autem facta, ſequenti die eum Monaſtico habitu induerunt: & iidem Monachi triginta ſolidos, Abbas vero decem, & familia duodecim* pro paſtu, aſserentes hoc eſse de conſuetudine Monaſterii, *poſtularunt. Quoniam ergo factum hujuſmodi pernicioſum videtur; mandamus quatenus ſi ita eſſe inveneris, Abbatem & Monachos ad reſtituendam pecuniam praefato F. tam indignè acceptam compellas, & Abbatem & Majores perſonas Monaſterii, pro tantae pravitatis exceſſu, ab officii executione ſuſpendas, & annuntiabis dicto F. ut in alio Monaſterio in habitu Monaſtico, Domino ſtudeat deſervire.* (*b*) Non potea certamente con termini più forti ſpiegarſi un Pontefice, per empier di orrore chiunque colla ſubordinazione dovuta al gran Vicario di Gesù Criſto, aveſse voluto intendere: quanto deteſtabil coſa fuſſe, il prender doni, piatanze, e danai da chi l'abito religioſo veſtir voleſſe, coll'appellarne alla conſuetudine, e all'uſo. E pur pochi anni dopo, verſo il fine del dodecimo ſecolo, il Sommo Pontefice Clemente III. rinnovando, com'e' diſse, gli ſtabilimenti de' ſuoi Predeceſsori, ebbe a ordinar contro coloro che per danaio fuſsero entrati in Muniſtero: *ut locum quem taliter adepti ſunt, omninò dimittant, & ſolitudinem, ſeù alia Monaſteria diſtrictiora adeant, in quibus, tam exetrabilem exceſſum ſine intermiſſione deplorent &c.* e coteſta ſua diterminazione fa similmente una parte del Dritto Canonico. (*c*)

Invano però sì fatte ſante diterminazioni si faceano, perchè sem-

(a) *Concil. Later. III. Can. X. Apud Hard. Tom. VI. Par. II. pag.* 1678.

(b) *V. Decret. Cap. X. Tit.* 3. *Cap. XVIII.*

(c) *Ibid. Cap. XXIV.*

ſempre le *Simonie* tiravano innanzi, o di un modo o di un altro. Imperocchè ſe i Papi, ſe i Concilj per ovviarvi aveano ordinato, che non ſi ammetteſsero Religiosi in un Muniſtero, oltra il numero che colle ſue rendite poteſse mantenerne, e che nulla da lor si riſcoteſse ſotto qualunque preteſto; i buoni Superiori de' Muniſteri, per non moſtrare apertamente di non volere ubbidire, ſe le appropiavano, e poi diceano che non baſtavano, ſe non a mantenere pochiſſimi Religiosi: e quantunque pochiſſimi ne riceveſſero, pur que' che vi ammetteano; doveano aprirſene niente meno di prima le porte con paſti, con abiti, con danai. Le Badeſse poi dal canto loro, non cedendola punto a' Monaci, laſciavan poco men che morir di fame le povere Religioſe de' loro Muniſterj, perchè in vece di mantenerle in comune; davano a ciaſcheduna una meſchiniſſima porzione di danaio, con cui aveſse a penſare a ſoſtener la ſua vita. La coſa ſi riduſse a ſegno, che ommai quaſi a niuno veniva più la voglia di veſtir le Sacre Lane, e di queſto modo, preſso che si annientavano i Muniſterj, tuttochè punto non ſene deterioraſsero le rendite, che poſte in mano le Badeſse, ſi davan il miglior tempo che poteſsero, mentre le poche ſue Religioſe, per non morir di fame, eran coſtrette a procacciarſi da vivere, con vergognoſi traffici: e ſi erano così ſpente le idee di quella ſanta communità, che fa la baſe e il ſoſtegno delle Caſe Religioſe, tantochè ſul principio del XIII. Secolo Innocenzo III. fece una delegazione ſpeciale all' Arciveſcovo di Parigi, per eſtirpare dalla Francia tutte sì fatte *Simonie* che vi si commetteano. (*a*) Al qual effetto convocovvisi nel 1212. un Concilio, in cui penſandoſi a ovviare a' graviſſimi ſcandali, che ſi erano introdotti nella Eccleſiaſtica e Monaſtica Diſciplina; incaricoſſi a' Veſcovi, che badaſſero bene a far di modo, che in ciaſchedun Muniſtero, ove *numerus Monachorum annihilabatur, cum ipſæ facultates Eccleſiae non eſſent diminutae*; ſene compieſſe il numero a proporzione delle rendite. (*b*) Feceſi inoltre il

 ſeguen-

(a) *Statutor. Concil. Pariſ. An.* 1212. *par.* 2. *Cap. I. Apud Hard. tom. VI. par.* 2 *pag.* 2006.

(b) *Ibid. Par.* 2. *Cap. XXII. pag.* 2009.

To

ſeguente Canone . *Praecipimus etiam ſub poena ſuſpenſionis nè ab ingreſſuris clauſtrum , vel* paſtus , *vel veſtimentum exigantur , neque denarii , neque aliud in fraudem praedictorum, ita quod propter hoc non repellantur* . (*a*) Finalmente a riguardo delle Monache , feceſi queſto altro ſalutevoliſſimo decreto : *Illud etiam inhoneſtum omnino judicamus , ut propter victum & veſtitum , ſingulis modica ſumma pecuniae aſſignetur , & adeo inſufficiens , ut aliundè cogantur , & forte ex ignominioſa negotiatione , ſibi neceſſaria mendicare . Quod potius volumus & praecipiendo mandamus , ut de bonis Monaſterii ſecundum facultatum exigentiam , in communi eis neceſſaria ſubminiſtrentur . Si autem facultates Monaſterii ad hoc non ſufficiant , numerus ibidem Deo ſervientium , per Epiſcopalem ſollicitudinem ad eam mediocritatem reducatur , ut ibi remanentes poſſint competenter vivere de communi* . (*b*)

Debbeſi quì di paſſaggio riflettere, che fino al principio del XIII. Secolo , non era ancor nata l' opinione , che *ex capite inſufficientiae* ; ſi poteſſe domandar dote piatanze e vitalizj , a chi volea veſtir l' abito Religioſo : imperocchè veggiamo che a sì fatto ſpediente, punto non penſoſſi nel 1212. per rimediare a' biſogni de' Muniſterj realmente poveri : che anzi ſi preſcriſſe che piuttoſto ſi aveſſero a chiudere ove ne mancaſſero le rendite , che accreſcerle col danaio o ſieno doti , o limoſine patteggiate e ſtipulate da chi ne aveſſe voluto veſtir l' abito .

Che ſe a dimoſtrar ciò ſi ſtimaſſe di poco peſo l' autorità di coteſto Concilio, in cui pur vi preſedè da Capo , l' Arciveſcovo di Parigi come ſpezial Delegato della Santa Sede ; *Super ingreſſu Monachorum Simoniaco* ; eccone in ſuo ſoccorſo l' autorità Suprema della ſteſſa Santa Sede , nella perſona del Sommo ſuo Pontefice Innocenzo III. il quale nel 1215. nel Concilio Lateraneſe IV. ne fa vedere , quanto il *Simoniaco* contagio aveſſe infettato i Chioſtri delle Sacre Vergini , come ne rigettaſſe i preteſti , quanto gli deteſtaſſe , di quali rimedj

(a) *Ibid. Cap. XXVII. pag.* 2010.
(b) *Ibid. Par.* 3. *Cap. VI. pag.* 2011.

medj ſi ſerviſſe per diradicargli. (*a*) *Quoniam Simoniaca Labes adeo pleraſque Moniales infecit, ut vix aliquas ſine pretio recipiant in Sorores*, praetextu paupertatis volentes hujuſmodi vitiùm palliare: *Ne id de caetero fiat penitus prohibemus, ſtatuentes ut quaecumque de coetero talem pravitatem commiſerit, tam recipiens quam recepta, ſine ſpe reſtitutionis, de ſuo Monaſterio expellatur, in locum arctioris regulae, ad agendam perpetuam poenitentiam retrudenda. De his autem quae antè hoc Synodale ſtatutum taliter ſunt receptae, ita duximus providendum, ut remotae de Monaſteriis, quae perperam ſunt ingreſsae, in aliis locis ejuſdem Ordinis collocentur. Quod ſi propter nimiam multitudinem, alibi fortè nequiverint commodè collocari: nè forte damnabiliter in ſaeculo evagentur, recipiantur diſpenſativè in eodem Monaſterio de novo, mutatis prioribus locis & inferioribus aſſignatis. Hoc etiam circa Monachos & alios Regulares decernimus obſervandum. Verum nè per ſimplicitatem, vel per ignorantiam ſe valeant excuſare: praecipimus ut Dioeceſani Epiſcopi, ſingulis annis hoc faciant per ſuas Dioeceſes publicari.* (*b*)

Or ſe ritornaſſero in queſti tempi al Mondo, que' graviſſimi Padri che col Sommo Pontefice quel Concilio allora formarono; in quali anguſtie ſi vedrebbono in avviſando, che niuna delle prudentiſſime vie da eſſi immaginate a mortificare le *Simonie* de' Muniſterj fuſse più in uſo, ſcuſandoſi di non poterle praticare per la ſcarſezza delle lor rendite, mentre adottano nella lor condotta tutto ciò che ha di più ricco, di più grande e di più magnifico il Mondo? E quali ſtenti ſoffrirebbono a cercar la Monaca non che il Muniſtero da ſtar ſicuri, di non trovarvi le macchie di coteſto vizio da eſſi tanto deteſtato?

Ma comechè uniformandoſi alle ſante loro diterminazioni, molti graviſſimi Scrittori di quel tempo, vigoroſamente contro sì fatto vizio colle lor opere ſi fuſsero ſcagliati; a ogni modo e' biſogna pur confeſſare, ch' eſſi ſteſſi furon quelli, che ſtimandole troppo rigoroſe; cominciarono a proporre delle oppenioni, che parvero loro più dolci e più ſopportabili. *S.Tommaſo* di Aquino, e *S.Bonaventura*, comechè rigidi Cenſori delle

(a) *Concil. Lateran. IV. An.* 1215. *Can.* 64. *Apud Hard. Tom. VII.*
(b) *D. Thom.* 2. 2. *q.* 100, *art.* 3. *ad* 4.

delle *Simonie*, furon de' primi a proporre de' casi, ne' quali qualche cosa legittimamente si potesse domandare e riscotere da quelle Verginelle, che volessero l' abito Monastico vestire. Ecco come ne propone e scioglie il dubbio, la folgorante Stella dell' insigne Ordine Domenicano. *Religio est status spiritualis perfectionis. Sed in aliquibus Monasteriis, aliquid ab his qui recipiuntur, exigitur: Ergo licet pro spiritualibus aliquid exigere. Dicendum*, risponde il Santo Dottore: *quod pro ingressu Monasterii, non licet aliquid exigere, vel accipere quasi pretium: Licet tamen, si Monasterium sit tenue, quod non sufficiat ad tot personas nutriendas, gratis quidem ingressum Monasterii exhibere, sed accipere aliquid pro victu personae, quae in Monasterium fuerit recipienda, si adhuc non sufficiant Monasterii opes.*(a)

Chiaramente dalle sue parole si vede, come la sua opinione non sia uniforme a' dettati del Concilio Lateranese IV. imperocchè quantunque dal Sommo Pontefice Innocenzo III. si fusse proposto il caso della povertà de' Munisteri; a ogni modo condannò a gravissime pene le Monache, che *ubi non suppeterent vires*; avessero voluto riscotere qualche cosa *pro victu* da chi volesse esservi ammessa: scegliendo perciò quella via, che sempre antecedentemente erasi praticata da Santa Chiesa, come ottima a spegner le *Simonie*: che i Munisteri poveri, non ammettessero maggior numero di Monache, di quello che si potesse colle propie rendite sostenere. Comunque ciò sia, è da riflettere che ammettendo *S. Tomaso* il caso della povertà; ristrinse la sua opinione a potersi senza peccato di *Simonia*, ricever soltanto qualche cosa *pro victu*, da chi volesse essere ammessa a Monacarsi in un Munistero, le di cui rendite al suo mantenimento non bastassero: ma non si legge, che avesse stimato o sostenuto per cosa innocente, il patteggiar doti, piatanze, e le spese per gli Uffizj, oltra il vitalizio: poichè troppo chiaramente diè a divedere il contrario.

Venendo ora a *S. Bonaventura*, e' si vide astretto a fare una ben

(a) *Vide Thomasin. Vet. & No. Eccl. Discip. Par. 3. Lib. 1. Cap. 53. a num. X.*

ben lunga difesa a favor delle Monache di Santa *Chiara*, il di cui nome veniva molto malmenato, perchè tra di loro non si entrava senza danaio: onde il *Serafico Padre*, avvalendosi di molte distinzioni, spiegò e sostenne in questi sensi la sua opinione. *Quadruplex est forma recipiendi ad ordinem qualemcumque. Prima quando aliquis recipitur nec pro pecunia, nec cum pecunia, sed purè pro Deo: sed ista est purissima coram Deo & hominibus*: e di cotesta forma purissima innanzi a Dio e innanzi agli Uomini, e perciò dalla Chiesa per mezzo de' suoi Concilj e Sommi Pontefici, sempremai comandata e prescritta; sen' era peravventura allora, come sen' è oggi, perduto ogni vestigio e memoria. *Secunda quando quis recipitur non pro pecunia, sed cum pecunia: itaut si nihil offerret, tamen reciperetur pro Deo: Et similiter hoc purum est coram Deo: sed cautè agendum coram hominibus, ne detur eis occasio scandali, & non sit ibi affectus avaritiae infectus ex spe lucri*. Di cotesta seconda forma non accade parlare, nè farvi alcuna Chiosa, come le fa il *Tomassini*: (a) imperocchè non è più il tempo, che i Munisterj ammettendo una Donzella a farsi Monaca *non pro pecunia sed cum pecunia*, tanto la riceverebbero ancorchè non apportasse danaio: imperocchè chi non ha danaio, a tutt' altra parte, fuorchè ne' Munisterj, puo aspirare a sposarsi con Gesù Cristo. *Tertia quando quis recipitur non pro pecunia, sed tamen non reciperetur sine pecunia, eo quod non habent aliter illi qui eum recipiunt, in necessitatibus corporis providere: cum tenues facultates domûs, vix sufficiant jam receptis, nec ad eos audeant plures recipere, & istos suis necessitatibus spoliare: ita quod talis persona quae sic recipitur, si abundaret locus, sine pecunia reciperetur*. A riguardo di cotesto terzo caso, il quale non è certamente uniforme alla disposizione del Concilio Lateranese IV. uopo è supporre a scusar dalle *Simonie* i Munisteri di Napoli e del Regno, che non ve ne sia un solo, che abbia tanto di rendita, quanto basti a mantener con essa una sola Monaca: perchè egli è certo, che niuna sene mantiene a spese del Munistero: e quante ve ne sono, tutte han

pagata

(a) *Thomasin. Ubi supra.*

pagata la lor dote, le loro piatanze, i lor vitalizj: *Quarta cum aliquis recipitur amore pecuniae, ita quod si posſent habere illam pecuniam ſine perſonâ iſta, non reciperent perſonam: ſed ut habeant pecuniam, perſonam recipiunt: & hoc penitus impurum eſt & Simoniacum, quia ibi pecunia, cauſa eſt receptionis perſonae, & non è converſo.* Secondo coteſto ultimo caſo, e' ſembra ben difficile, che *S. Bonaventura* aveſse potuto aver per ſanta, e non per *Simoniaca* la pratica de' noſtri Muniſterj: imperocchè non ſolamente non vi ſi ricevono Donzelle ſenza danaio ancorchè dovizioſi ſieno, non ſolamente ſi vuole che ciaſcheduna ſi riſerbi il ſuo vitalizio, non ſolamente ſi vuole che ciaſcheduna dia una certa ſomma al Muniſtero a nome di dote, non ſolamente si vuole che ciaſcheduna paghi il ſuo ingreſso, ſotto nome delle piatanze che ſi hanno a dare a ciaſcheduna Monaca, non ſolamente si vuole che abbiano da portare a lor carico le ſpeſe per gli uffizj del Muniſtero: ma fanno inoltre ben vedere, che *ſi poſſent habere illam pecuniam, ſine perſona, perſonam non reciperent:* perchè quel danaio che si dà per dote, e che ſi ha da mettere in compera, per mantenimento della perſona che lo dà per eſservi ammeſsa; lo ritiene quando è mancata la perſona, a' di cui alimenti dovea ſervire: e così *recipiunt perſonam cum pecunia, ſub ſpe habendae pecuniae ſine perſona.* Conchiudiam dunque la dottrina del Serafico Padre: *Ubi ergo recipitur perſona propter pecuniam, Simonia eſt: quia ibi venditur ſpirituale, ideſt conſortium ſpiritualis ſocietatis pro temporali, ſcilicet pro pecunia*: ma quelche ſoggiugne, ne fa vedere quanto ſia facile a palliarſi quella *Simonia*, che più frequentemente ſi eſercita. *Et hoc plerique faciunt, etiam ex vera inopia, optantes aliquem venire cum pecunia, quem recipiant: ut eorum inopia repararetur, vel debita contracta ſolverentur, vel bona concupita emerentur, vel aedificia conſtruerentur.* (*a*) Se ta' disideri entrino e si nutrichino entro i Muniſterj: *ex fructibus, cognoſcetis*: e ne baſti il conſiderare quel che magiſtralmente il Serafico Dottor ne inſegna: Che quanto men si parla di danaio, nell'ammettersi una donzella all'

abito

(a) *Div. Bonaven. Libel. Apolog. in eos qui Ordini Minor. adversantur quaeſt.* 18.

abito Monastico; tanto si è più sicuro di far cosa veramente grata a Dio: e che quanto più si cerca, che la donzella venghi alla povertà, ben fornita di danaio; tanto si è più facile il dare nel detestabilissimo peccato della *Simonia*.

Il Santo e dotto Compilator e Interprete de' Canoni e Decreti *Raimondo da Pegnaforte*, egli altresì riprovò come *Simonia*, il riceversi dalle Monacande alcuna somma, qualora i Munisterj fussero ricchi; ma qualora fussero poveri, spiegossi così: *Credo quod possunt dicere: Non sufficiunt nobis vires: Libenter suscipimus te ad spiritualia: ad temporalia non possumus, nisi habeamus plures possessiones: & tunc illa offerat se & sua.* (a)

Tali dunque erano le opinioni di qualche privati Dottori del XIII. Secolo, ma tali non erano quelle del Cardinal de *Vitry*: poichè come quegli ch' era intervenuto da Vescovo *Acconense* nel Concilio Lateranese d'Innocenzo III. ben conosceane la mente, e la santità de' decreti, che vi si eran fatti contro le *Simonie* de' Munisterj, per non appartarsene e per deplorargli così. *Ad tantam corruptionem & defectum claustrales mulieres, ubique ferè devenerant, quod converti volentes, tutum ad eas refugium non habebant. Passim & publicè pro miserabili Monasteriorum ingressu, pecuniam exigebant, allegantes suam paupertatem, & de Simonia, Crimine pessimo, non curantes, domum orationis in forum negotiationis convertebant. Sed & proprium retinere ferè omnes non timebant, cum Anania & Saphira a Domino reprobatae.* (b)

Ma non accade metter in bilancia l'autorità di cotesti privati Scrittori, sien quelli della più benigna, o sien quelli della più stretta opinione, quandochè l'autorità suprema della Santa Sede, ne fa vedere: che nel fine del medesimo XIII Secolo, non solamente non rallentò; ma ben anche con maggior vigore la più rigida promosse. In fatti Bonifacio VIII. che visse e dopo *S. Tomaso*, e *S. Bonaventura*, e *S. Raimondo da Pegnaforte*, coll' occasione di mantener ferma nella clausura le Monache; prese motivo di fare il seguente severissimo decreto, che troviam registrato nel Corpo del Dritto Canonico. *Sanè ut hoc salutare statutum,*

(a) *Sum. L. I. Tom. I. n. 14. 21.*

(b) *Card. de Vitriaco apud Cristian. Lupum de Simon. Monaster. Cap. III. Tom. XI.*

parla della cuſtodia della Clauſura, *commodius valeat obſervari, diſtrictius inhibemus, ne in Monaſteriis Ordinum non Mendicantium, aliquae recipiantur de caetero in ſorores, niſi quot poterunt, de ipſorum Monaſteriorum bonis, ſive proventibus, abſque penuria ſuſtentari. Si ſecus actum fuerit, irritum decernentes.*(a) Or egli è chiaro, che ſe il Sommo Pontefice, aveſse ſtimata più la benigna opinione de' ſopracitati Dottori, che non il rigor de' Canoni; arebbe potuto con molta facilità ottener la buona cuſtodia della Clauſura, e toglier i proteſti a' Muniſterj di violarla, per riparare a' loro biſogni: e per togliergli, baſtava ordinare, che fuſse lor lecito di ammettere all'abito, chi voleſse veſtirlo, purchè menaſſe ſeco qualche coſa dal ſecolo, per ajuto del Muniſtero e per lo proprio ſuo mantenimento. Il rigor dunque della ſua Legge, chiaramente ne dimoſtra, di qual occhio de' ſuoi tempi ſi miraſse il preteſto della povertà, per riceverſi ne' Muniſterj le Religioſe: *cum pecunia, ſed non propter pecuniam*: dond' è poi facile argomentare, ſe ſi ſarebbe potuto ciò praticare ne' Muniſterj ricchi, ne' quali oltra la dote, vi ſi aveſse voluto prendere, e vitalizj, e piatanze, e feſte per la Chieſa, e ſpeſe per gli Uffizj.

Ma paſſando al XIV. Secolo di cui ſi legge: *Venalia fuiſſe Sacerdotia, pecuniae obediviſſe omnia*; (b) ne farà vedere il Sommo Pontefice *Urbano V.* qua' buoni effetti aveſſero prodotto le particolari opinioni degli Scrittori del Secolo precedente, e qual conto ne aveſſe fatto per adattarviſi, e allontanarſi da ciò che coſtantemente avea ſempre Santa Chieſa diterminato, ſopratutto nel IV. Lateraneſe Concilio. A queſto effetto, comechè lunga, mi sia però permeſso rapportarne tutta intera la Coſtituzione, fatta da lui nel primo anno del ſuo Pontificato, che ſotto nome di *Stravagante*, va compreſa nel corpo del Dritto Canonico. *Sanè multorum fide dignorum relatione didicimus, quod in nonnullis Eccleſiis, Monaſteriis, Prioratibus, & aliis locis Religioſis, tam virorum quam mulierum, Ordinum, Religionum & partium diverſarum, Deteſtabilis & a Canonibus reprobata ſervatur abuſio, quod cum perſonae aliquae recipiantur*

(a) §. *ſane. Cap. Periculoſo: De Stat. Regular. in ſexto.*
(b) *Tilius ad an.* 1345. *in Chron.*

tur ab eis ad observantiam regularem, ipsae temeritate praesumptuosa, pastus seu prandia Capitulis & Conventibus ipsarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum & locorum, aut pecunias, aut jocalia, seu res alias ipsis Ecclesiis, Monasteriis, Prioratibus, & Locis, seu praesidentibus eis, ex statuto, seu consuetudine, quae corruptela est potius dicenda, tribuere compellantur. Ex quibus decori Ecclesiastico, & immaculatae Religioni detrahitur. Quamplures etiam tam execratione hujusmodi criminis, quam expensarum onere, a sacro Religionis proposito retrahuntur: ipsaque Ecclesiae, Monasteria, & loca famulantium Deo, consuetis numeris remanent destituta, & in multorum mentibus Fidelium, scandalum generetur. Nos igitur huic Morbo Pestifero cupientes congruam adhibere medelam, & aliis poenis in talia praesumentes inflictis a jure, insuo robore duraturis, poenam adijcere graviorem: Universis Abbatibus, Prioribus, Decanis, Praepositis & Magistris, necnon Abatissis, & Priorissis, aliisque Praelatis, & eorum Officialibus, quarumcumque etiam Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Domorum & Locorum quorumlibet, Religionum, Ordinum etiam Militarium, tam exemptorum quam non exemptorum, quacunque nomine censeantur, ac Capitulis & Conventibus, & singularibus personis eorum, tenore praesentium, authoritate Apostolica, quamvis sit eis a jure inhibitum, districtius inhibemus, nè tam a maribus, quam a mulieribus volentibus ingredi eorum religionem, Ecclesias, Monasteria, Prioratus, Domus, Loca, in earundem personarum receptione, vel ante, vel post illam, Quoscunque pastus, seu Prandia, seu Coenas, Pecunias, jocalia, aut res alias etiam ad usum Ecclesiasticum, seu quemvis pium usum alium deputata, vel deputanda, directè vel indirectè, petere vel exigere quoquomodo praesumant. *Sed eas potius cum omnimoda pietate recipiant, ac in victu & vestitu, sicut alias personas suarum Ecclesiarum, Monasteriorum, Prioratuum, Domorum, & locorum, syncera charitate pertractent. Illa dumtaxat quae personae ipsae ingredientes punè & spontè, & plenâ liberalitate,* omnique Pactione cessante, *dare vel offerre Ecclesiis, Monasteriis, Prioratibus, Domibus & locis hujusmodi dare voluerint, cum omnimoda gratiarum actione licitè recepturi. Nos enim, qui secus egerint, si sint singulares personae, tam dantes quam recipientes, hujusmodi excomunica-*

tionis: Si Capitulum vel Conventus fuerit, ſuſpenſionis ſententiis eo ipſo decernimus ſubjacere, a quibus praeterquam in mortis articulo, abſolvi nequeant abſque Sedis Apoſtolicae licentia ſpeciali. Caeterum perſonis illis utriuſque ſexus, quae jam labe hujuſmodi ſunt foedatae, earum providentes ſaluti, de benignitatis gratia eas liberantes, concedimus, quod per ſuos locorum Diocaeſanos, hac vice dumtaxat a crimine hujuſmodi, & nota infamiae inde contracta, authoritate Apoſtolica abſolvantur: canonica proindè ipſis poenitentiâ ſalutari impoſita, de qua ipſorum diſcretioni videbitur expedire, & demum cum ipſis, ut in earum Eccleſiis, Monaſteriis, Prioratibus, Dignitatibus & locis licitè valeant remanere, miſericorditer diſpenſetur. Inſuper erga perſonas illas, quae in praemiſſis recipiendo aliqua, contra canonicas ſanctiones, peccaſſe noſcantur, volentes nos reddere gratioſos, omnia recepta hujuſmodi, ſi ad communem uſum Monaſteriorum, ſeu locorum eorum fuerint applicata, ea ad dictum uſum licitè concedimus retineri. Si vero ad ſpecialem uſum Abbatis, ſeù Abbatiſſae, Prioris aut Prioriſſae, aut alterius ſingularis perſonae retineantur; illa venire praecipimus in communi. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam noſtrae inhibitionis, conſtitutionis, conceſſionis, & praecepti infringere vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praeſumpſerit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri & Pauli Apoſtolorum ejus, ſe noverit incurſurum. (a)

Ecco come in cotesta Pontificia graviſſima diterminazione, col rinnovarſi tutto ciò che trovavaſi antecedentemente ſtabilito da'Sacri Canoni, e dal Dritto Canonico, su di cui ſovente ſi fonda e a cui ſovente ſi rimette, col proibirſi il direttamente o indirettamente riſcoterſi checchesia da chi debbe veſtir l'abito Religioſo, che non ſi dia: *pure & ſponte & plenâ liberalitate, omnique pactione ceſſante*; chiaramente veggiamo riprovate tutte altre private opinioni che fino al ſuo tempo erano corſe, e manifeſtamente condannate molte coſe, che a noſtri giorni impunemente ſi praticano. Ma vaglianci a queſto aſſunto i detti, del non meno infatigabile che pio Scrittore *Dionigio Rickel*, volgarmente detto il *Cartuſiano*, pe'quarantaſei anni che in quello iſtituto viſſe: imperocchè ne farà vedere ciò che

(a) *Extravag. Comm. Lib. V. De Sim. Cap. I. Sanè ne in Vinea.*

che de' tempi suoi si pensasse, e della Diterminazione Pontificia, e delle opinioni de' Santi illustri Scrittori che la precederono. *Urbanus V. tam evidenter, imo clarissimè, omnifarie & rigorose prohibuit, omnem hujusmodi exactionem, directè indirectève factam, sive sub ratione pretii, sive sub colore indigentice & sustentaculi vitae, ut Constitutio illa* nullam prorsus recipiat inflexionem, retorquentiam, epykizationem seu interpretationem ad oppositum: *quemadmodum jam luce clarius, ex verbis ipsius est demonstrntum. Quam etiam Urbani Constitutionem, confirmavit successor ejus Gregorius, absque exceptione & interpretatione. Ideo dato, quod* Thomas, Ulricus, Raymundus, Johannes, & qui antè Urbanum V. fuerunt, *intenderint dicere, quod aliquid* per modum sustentaculi vitae exigi possit, *a persona recipienda seu recepta, & quod hoc*, non sit Simoniacum ex sua natura; *attamen omnia illorum scripta & dicta, cessant atque solvuntur per hoc, quod Domnus Apostolicus post eos determinavit, & jussit oppositum, per cujus diffinitionem & prohibitionem, omnis talis exactio, quae per verba Doctorum jam praedictorum, a quibusdam licita probatur at reputatur, absolutè prohibetur, imò* Simoniaca *censetur.* (a)

Checcheneſia però del rigor de' Sacri Antichi Canoni, e delle giuste riflettioni fattevi dal celebre *Cartusiano*, che ben trovaron il modo da penetrare e mettersi in uso tra' suoi Religiosi; il Mondo adattossi alle private opinioni poste in su nel XIII. Secolo: tantochè *Francesco Vittoria* dell' Ordine de' Predicatori, chiamato ne' suoi tempi verso il principio del XVI. Secolo: *Alpha & Princeps Theologorum*; (b) avendo rapportata la dottrina di S. *Tommaso*, conchiude: *Hoc Sanctus Thomas & ita Sylvester absolute tenet, quod si egeant Monachi, possunt pacisci, & est communis opinio, licet contrarium teneat supplementum & Rosella: Si autem Monasterium est opulentum, omninò est Simoniacum quocumque modo pacisci, secundum omnes Doctores.* (c)

Ma

(a) *Dionys. Carthus. Lib. I. De Sim. Ar. XIV., & Lib. II. Art. X.*

(b) *Vide Victor. Relect. edit. Lugd. an.* 1586. *in ejus Vita & Laud.*

(c) *Relect. XI. dub.* 12. *pag. m.* 435.

Ma eccone finalmente al XVI. Secolo in cui si tenne il Sacro Tridentino Concilio, le di cui diterminazioni intorno alle *Simonie* de' Munisterj, non furon punto contrarie a quelle che da' Sacri Canoni e dal Dritto Canonico, erano state per l'addietro stabilite. E per non ingannarne a bene intenderne le decisioni, ricordianne, di ciò che testè si è detto, che il Sommo Pontefice *Bonifacio VIII.* nel fine del XIII. Secolo, seguendo le tracce de' suoi Predecessori, ordinato avea, che ne' Munisterj di Religiosi non Mendicanti; non si ricevessero Religiose oltre il numero, che colle rendite del Munistero, si potessero sostenere: pensando con ciò dar riparo a quelle due cose, alle quali avea sempre attentamente badato Santa Chiesa: una che nel vestir l' abito Religioso, non si commettesse *Simonia*: l' altra che vestito l' abito, si osservasse la clausura: e stimò impossibile l' ottener così santo fine, qualora si volessero ammettere più Religiose, che le forze del Munistero sostentar non potessero: perchè o si ammetteano senza danaio, e il bisogno le riduceva a non custodir bene la clausura; o si volea che ben custodissero la clausura, e sotto pretesto di ovviare al bisogno, aprivasi l'adito a commetter delle *Simonie*, ricevendovi soltanto quelle che vi veniissero colle mani piene, e non già quelle che vi veniissero colle mani vuote. (*a*) Ma nulla diterminò a riguardo dell'ingresso ne' Munisterj de' Mendicanti, per la ragione che sene assegna in questi sensi da un moderno Scrittore, che non sembra punto de' più rigoristi nella materia delle *Simonie* de' Munisteri. *De solis Monialibus, & quidem de non Mendicantibus hìc agitur. Minus enim a Simonia deterrere Mendicantes, aut earum praefigere numerum tunc laborabant. Nec enim definiebatur numerus ad mensuram redituum, nisi ne quid invitis excalperetur in ingressu Religionis: ecquid autem exigeretur, ubi nihil possidere, sed mendicare profitebantur?* (*b*) Un altra cosa è da osservarsi nella diterminazione di *Bonifacio VIII.* e si è, che parlando del sostentamento delle Monache, il ridusse o il restrinse al puro bisognevole: *ut fine penuria sustentari possint.*

Adunque stando le cose in questo stato nel XVI. Secolo i Padri

(a) *Cap. Periculoso §. sanè de Stat. Regul. in 6.*
(b) *Thomas. Vet. & Nov. Eccl. Discip. Par. IV. Lib. III. Cap. 14. n. 6.*

dri del Sacro Tridentino Concilio, in qualche cosa mutaron la Ecclesiastica Polizia su di questo punto: imperocchè se prima era proibito a' Munisterj Mendicanti, il possedere beni stabili in comune; il Sacro Concilio, lo permise loro, eccettandone soltanto i Capuccini, i Minori Osservanti, e i Frati di *S. Francesco*. Ma come ne' tempi di *Bonifacio VIII.* non vi era legge che ordinasse certo numero di Monache ne' Munisterj Mendicanti, il Sacro Tridentino Concilio volle, che con una medesima regola si avessero a ricevere così ne' Munisterj de' Mendicanti, come de' non Mendicanti: cioè ne' primi a proporzione delle solite limosine, ne' secondi a proporzione delle certe loro rendite. Un altra cosa moderarono i Padri del Tridentino Concilio, e si fu quella, che laddove da *Bonifacio VIII.* si era voluto che il numero prefisso delle Monache, si avesse a sustentar *sine penuria* dalle rendite del Munistero; essi accordaron loro, non più il mantenimento *sine penuria*, ma benvero: *ut commodè sustentari possent:* ed egli è ben facile a comprendere quanta differenza vi sia, tra l' esser mantenuto *sine penuria* e l' esser *commodè* sustentato. (*a*) Ecco dunque le propie parole del Concilio. *Concedit Sancta Synodus omnibus Monasteriis & Domibus, tam virorum quam Mulierum, & Mendicantium: exceptis domibus Fratrum Sancti Francisci, Capucinorum, & eorum qui Minorum de Observantia vocantur, etiam quibus aut ex Constitutionibus suis erat prohibitum, aut ex privilegio Apostolico non erat concessum, ut deinceps bona immobilia eis possidere liceat. Quod si aliqua loca ex praedictis, quibus authoritas Apostolica, similia bona, possidere permissum erat, eis spoliata sint, eadem omnia illis restituenda esse decernit. In praedictis autem Monasteriis vel domibus, tam virorum quam mulierum, bona immobilia possidentibus vel non possidentibus; is tantum numerus constituatur, ac in posterum conservetur, qui ex redditibus propriis Monasteriorum, vel ex consuetis eleemosynis commodè possit sustentari.* (*b*)

Chiara cosa è dunque, che per undici secoli continovi, ha sempre

Santo

(a) *Vide Fagnan. super Cap. Non ampl. de Institut. n. 15. & glos. ad § sane. Cap. Pericul. De Stat. Regul. in 6.*

(b) *Concil. Trident. Sess. XXV. Cap. III. De Regul.*

Santa Chiesa detestato e condannato, non soltanto qualunque patto pecuniario per entrare ne' Munisteri; ma benanche qualunque indiretta maniera, con cui si fusse proccurato estorquer checchesia, fuor degli atti di una totalmente pura e spontanea liberalità, da chi avesse voluto vestir l'abito Monastico, non ammettendo non solamente le scuse di povertà nè Munisterj, ma neppure i protesti di prenderne danaio, per farne opere pie, ovvero ornamenti per la Chiesa. Per la qualcosa avendo sempre dal principio che nell' Occidente surgero gli Ordini Monastici, tenuto per fermo che a ovviare alle *Simonie* de' Munisterj, altro migliore più salutevole rimedio non vi fusse, quanto il non permettere, che vi si ammettessero più Religiose di quelle, che colle rendite de' Munisterj vi si potessero mantenere, come si è colla brevità che si è potuto, fatto palese colle diterminazioni de' Concilj di ogni secolo, delle quali infinite altre, si posson leggere presso gli Scrittori che quì sotto si additano; (*a*) chiara cosa si è, che il Sacro Concilio di Trento, in prescrivendo lo stesso rimedio anche a quelli Ordini che di pure limosine vivessero; lo avesse prescritto applicandolo agli stessi mali, contro de' quali si erano scagliati tutti que' Padri, e Concilj, e Pontefici, che aveano fatto il freggio e l'ornamento di Santa Chiesa per undeci secoli continui; e non già per render lecito nell' avvenire, ciò che mai non era stato lecito per l'addietro.

Contuttociò comechè chiarissima sembri la sua disposizione per escludere, e piatanze, e vitalizj e doti; a ogni modo vedremo che dal S. C. Tridentino in qua, e piatanze, e vitalizj, e doti si sono esatte e tuttavia si esiggono, appunto come l' avesse ordinate e approvate, o da quel tempo in qua, avessero perduto quelle brutte *Simoniache* divise, sotto le quali erano state sino allora da Santa Chiesa rimirate con orrore, e con tutti i suoi fulmini detestate e proscritte, e ne rintracceremo l'origine colla scorta del *Tomassini*, esaminandone le ragioni, colle quali avvisossi di sostenerla.

E' dunque dopo avere per molte pagine della sua opera: *Dell' antica e nuova Disciplina della Chiesa* fatto vedere, come sempre si

(a) *Vide Gonzal. ad Cap. Non Amplius de Institut. & Concilio Canon. & Auth. per eum alleg.*

si avesse avuto per *Simoniaco* ogni patto, mercè del quale si avesse voluto riscoter danaio, da chi volesse vestir l'abito Monastico; va finalmente a tirarne la inconsequentissima consequenza, che sia lecito stipular la dote dalla Donzella, che vuol vestir l'abito Religioso: e a una tale opinione, che punto non può nascere da' principj da lui piantati, non si appiglia già trattovi dallo stabilimento del S. T. Concilio; ma benvero dall' autorità del glorioso Arcivescovo di Melano *S. Carlo Borromeo*, che in due Provinciali suoi Sinodi, diè fondamento a quel che oggi si pratica. E' nel primo tenuto nel 1565. spiegossi così: *Quod vero Professione factâ, eleemosynae gratia ad Professam sustentandam Monasterio datur, id quo tempore puella Religionis habitum suscepit, apud Virum Monialibus & earum Superiori probatum deponatur, ut nullo impedimento Monialibus tum praesto esse possit.* (a) Ma come così dicendo, potea dubitarsi che avesse voluto additare, soltanto ciò che liberamente si avesse voluto da' Congiunti alla Donella dare; quindi nel Secondo suo Sinodo tenuto quattro anni dopo nel 1569., ridusse la cosa a legge e condizione necessaria: e senza metter veruna differenza tra Munisterj ricchi e poveri; generalmente parlando, prescrisse il menar seco il modo da mantenersi, senza l'adempimento della quale, non potesse esser ricevuta per Monaca; *Episcopus praeterea tam impensas aestimet, quae & in Religionis ingressu & tempore Professionis fieri solent pro vestitu, aut pro aliis rebus ad ipsius Puellae & Monasterii usum commoditatemve pertinentibus: Tum pecuniae etiam summam praescribat, quam puella alimentorum nomine Monasterio det: nisi census aut alia bona immobilia, quorum annui fructus ejusdem judicio ad ea alimenta satis sint, Monasterio attribuantur. Ea autem omnis pecuniae summa eo nomine ab Episcopo decreta, reipsa apud certum hominem & virum probum deponatur, qui Professione confecta, eam statim Monasterio tradat, ut decretum est Superiori Concilio.* (b)

Il *Tomassini* dunque mosso dalla santità di quel glorioso Arcivesco-

(a) *Concil. Med. I. Par. 3. Cap. VI. Apud Hard. Tom. X. Concil. pag.* 713.

(b) *Concil. Mediol. II. An.* 1569. *in capit. ad Monial. pertin. Cap. III. Apud Hard. Tom. X. Concil. pag.* 756.

vo, dall'eſſere intervenuto nel Tridentino Concilio, dall' aver fatto i ſuoi Sinodi appunto per uniformarviſi, ne deduce: che altra non potè eſſere del Concilio Tridentino la mente, che quella che ſi vede eſpreſſa ne'Sinodi di *S.Carlo*. Egli è però da ammirare come un uomo tanto dotto quanto egli era, ſi avvolga tra le difficoltà ch'egli ſteſso ſuſcita, ſenza poterſene diſtrigare. La forza della ragione, il coſtante ſentimento della Chieſa, l'autorità del Tridentino Concilio, lo ſcuotono, l'inviluppano. E' punto non ritratta, che ſia *Simoniaco* ogni patto per la ricezione delle Monache; ma vuole, e non vi è chi glielo nieghi, che mai non ſienſi proibite le ſpontanee oblazioni fatte a' Muniſterj. Suppone che *San Carlo* abbia ſimilmente deteſtato ſimili patti, ma che ſoltanto abbia permeſſo le ſpontanee oblazioni. Stima che il decreto del Primo Milaneſe Sinodo, poteſſe dar preſa a chi vi voleſſe cercare le *Simonie*; ma conchiude, che col ſecondo ſianſene tolte tutte le ombre, collo ſpediente di averſi a depoſitare il danaio preſcritto in mano di un Terzo. Inſomma vuol egli che il contrattar la elemoſina tra la Badeſſa e i Parenti, poſſa odorar di *Simonia*; ma l'ordinarlo per legge, il convenirne per mezzo del Veſcovo, ne tolga ogni ſcrupolo, perchè ſi dipoſita in mano di un Terzo. Ecco le ſue parole, affinchè a me non ſene creda. *Poterat enim utcunque obiectari Concilio Primo Mediolanenſi, ſpeciem ſaltem quandam ſubeſſe Simoniae & pactionis verbalis, ſi Praepoſitae & Parentibus Puellae prius conveniret de pecunia, & poſtea deponeretur in manus fidelis Adminiſtri. Eum ſcrupulum exemit alterum Concilium Mediolanenſe, a nobis relatum, juſto Epiſcopo diligentiſſime primum explorare, an puella Coenobio, Coenobium puellae conveniat: qui ſint etiam Coenobii reditus, qui fundi: tum definire quantam pecuniam dotalem, parentes deponerent in manus viri probi.* (a) Avendo e' dunque ſtimato coteſto ſpediente ſommamente felice a sbarbicar quelle *Simonie* de' Muniſteri, a cui invano con rigoroſiſſime pene ſi erano i Padri, i Pontefici, e più Generali Concilj vigoroſamente oppoſti; ha per matto da catena, chi voleſſe il contrario aſserire. *Extremae fuerit inſa-*

(a) *Thomaſ. Vet. & Nov. Eccl. Diſcipl. Par.* 3. *Lib. I. Cap.*54. *num.IV.*

insaniae huic rationi & constitutioni obtrectare . . . . . Insaniat necesse est, qui se Concilii Tridentini mentem, speret foeliciùs assecutum esse, quam Beatum Carolum, qui totus in eo fuit &c. (a)

Ma tuttocchè con tanta franchezza avesse mostrato di esser persuaso di quel che volle persuadere agli altri, non tanto colla ragione, che colle minacce di averne a esser riputato matto in dicendo il contrario; pur egli stesso mostrò di non aver deposto ogni dubbio, toccante l'uniformità de' decreti di *S. Carlo* con que' del Tridentino Concilio: imperocchè non potè non vedersi imbrogliato nel render ragione, perchè cotesti due Concilj di *S. Carlo*: *non expressérint disertis verbis, unoquoque in Coenobio, tot gratis suscipiendas Sanctimoniales, quot ali possent commodè, subductis necessariis impendiis; & tum denique si aliquae quaedam accederent, definiret Episcopus, qua pecunia, quanta dote deposita admitterentur?* A rispondere a cotesta difficoltà ch' egli stesso si fa, si vede cotanto inviluppato il buon Religioso, che fa piangere: non trovando modo da accordare il Tridentino Concilio, che senza parlar nè di dote nè di sopranumerarie, seccamente prescrive, che in ogni Munistero tante Monache si ammettano, quante ne possa colle sue rendite e solite limosine mantenere: laddove co' decreti di *S. Carlo*, senza nulla dirsi di non doversi ammettere ne' Munisterj maggior numero di Monache, di quelle possan colle lor rendite o solite limosine mantenere; ritondamente si ordina, che il Vescovo prescriva a' Parenti quella somma che stimerà convenevole per ogni Donzella da Monacarsi; quindi ricorrendo agli stabilimenti del Concilio Senonese del 1328. e a' decreti di *Stefano Poncerio* Vescovo di Parigi; (b) cambia lo stato della quistione: perchè s' e' chiamò matto chi avesse voluto credere, che niun meglio di *San Carlo* avesse intesa la mente del S. T. C. era nell' obbligo di dimostrare, non già come i decreti di *San Carlo* si uniformassero a que' del Concilio Senonese o di *Stefano Poncerio*; ma benvero a quelli del S. T. C. e molto meno dovea, per disbrigarsi da una sì grave difficoltà dir

(a) *Thomas. Ubi supra.*
(b) *Thomas. ubi supra num. V.*

cose, che non disse mai nè il Tridentino Concilio, nè *San Carlo Borromeo*. (*a*)

Prima però di entrare a esaminare il vigor de' Decreti di *San Carlo*, con tutte le forti espressioni di cui gli accompagna il *Tomassini*; egli è da riflettere, che non solamente incontrasi della difficoltà ad accordargli con que' del Tridentino Concilio; ma ben anche con altri Decreti de' medesimi due suoi Concilj. Imperocchè egli è indubitato che nel Primo del 1565., disse: *Ex Tridentini Concilii jussu, unicuique Monasterio, eum Superior, Monialium numerum constituat, qui pro modo & facultate loci, & consuetis eleemosynis sustentari commodè possit, idque intra annum facere studeat: neque eum numerum, nisi facta Monasterio annua, quae satis sit fructuum accessione, augeri ullo modo liceat.* (*b*) Cotesta si è certamente una disposizione uniforme a'decreti del Tridentino Concilio; ma ciò che poi leggesi poco più sotto, che prima di farsi professa la Donzella, debbasi depositare presso di un Uomo probo la limosina, che si ha da dare al Munistero per mantenervela; (*c*) non è certamente uniforme a quel che prima aveva egli stabilito, e a quel che avea diterminato il Tridentino Concilio. Così nel secondo de' suoi Concilj, dicendo di adattarsi non solamente a' decreti del Tridentino, ma ben anche a una Bolla di *San Pio V.* di cui a suo luogo farem menzione, ordinò: *Quod de certo Monialium numero, singulis Monasteriis constituendo, Tridentina Synodus decrevit; quodque item Summus Pontifex Pius V. . . . . id utrumque Episcopus, quam diligentissimè potest, exequi curet.* (*d*) Ma l' aver poco dopo ordinato, che i Vescovi avessero a stabilire la somma da spendersi per farsi una Monaca, e la somma da depositarsi presso di un Terzo, per mantenerla in Munistero; (*e*) non sembra che si accordi nè col decreto del Tridentino, nè coll' altro da

(a) *Idem Thomassin. ibid. a num. VI. & seq.*
(b) *Concil. Med. I. Par. 3. Cap. III. Apud Har. Tom. X. Concil. p. 706.*
(c) *Ibid. Cap. VI. pag. 713.*
(d) *Concil. Med. II. Capita Quaedam ad Monial. pertinen. Cap. I. Apud Hard. d. Tom. X. pag. 755.*
(e) *Ibid. Cap. II. pag. 756.*

da lui fatto pochi righi più sopra : ma più sotto troverem forse argomento onde dedurre, che *San Carlo* avesse finalmente adottate altre più strette regole.

Dalle cose che or ora andremo a dire, tireremo uno esemplo onde andar sempre timorosi e guardinghi, a non invaghirne soverchiamente delle nostre opinioni: sopratutto quando le abbiamo abbracciate, non già tirativi dalla ragione, ma trattivi dall' altrui autorità, e da argomenti di pura convenienza. Fu Santo, fu Padre del Tridentino Concilio, il grande Arcivescovo di Melano, e tennevi poco dopo i suoi Sinodi Provinciali: Verisimile cosa dunque dovea crederssi, che avesse ben saputa la vera mente di quel Concilio, di cui con tanti altri, fece glorioso il numero de' Padri che lo composero: ma non si è conseguenza necessaria, che per tutti questi motivi, non avesse potuto talora ingannarsi: e molto meno poteva il *Tomassini* dar del matto e dello scimunito, a chi altramente che *S. Carlo* non fece, ne avesse spiegata la mente.

In primo luogo dunque egli è da riflettere, che il fondamento ch' e' fa sull'autorità di *San Carlo*, che reputa talmente infallibile, che sia un dichiararsi matto l' appartarsene, quando si tratti della retta intelligenza del S. T. C. è un fondamento vano e temerario: imperocchè noi leggiamo, che altra volta avendo voluto applicarne i decreti della *Sess. XXII. Cap. VIII. e IX.* nella visita di uno Spedale fondato da un Cittadino di *Tervilio*, passando fino alle scomuniche; ciò non ostante i suoi passi ebber bisogno di riforma dalla S. Congregazione Interpetre del Concilio, senza che punto avesser temuto di passar per disensati e matti, gli Eminentissimi Padri che la componeano: pretendendo intenderne meglio di *San Carlo* la mente. (a)

In secondo luogo ove senza veruna passione, si voglian mettere alle bilanci della verità e della ragione, i decreti del Tridentino Concilio, e que' di *S. Carlo*; troverassi ne' primi quel che sempre Santa Chiesa aveva ordinato a spegner le *Simonie* de' Munisterj: cioè a dire, che senza prender nulla dalle future Monache, non ne dovessero ammettere più di quelle, che colle rendite de' Munisterj e solite limosine si potessero sostenere: ma troverassi ne' secondi per la prima volta, non solamente non battezzato per

Simo-

(a) *Vide Fagnan. Cap. Ad haec de Relig. Domib. num. 56.*

Simonia, il darsi certa somma in deposito per la Donzella Monacanda; ma stabilito per legge Ecclesiastica, il doversi a un tal fine da' Vescovi tassare e prescrivere.

Ma poichè il *Tomassini* crede sostenere gli stabilimenti de' Concilj di Melano sulla santità di *San Carlo*, sull'essere stato un de' Padri del Tridentino Concilio; e che perciò meglio di qualunque altro ne potea saper la mente; ecco che noi e Santi e Padri del Concilio di Trento gli addurremo contro, affinchè si vegga quanto la sua prudenza non che la sua dottrina si fusse offuscata, nel dar del matto e dell'insensato, a chi altramente che *San Carlo*, del Tridentino Concilio la mente ne spiega, che pur troppo chiaramente da se stesso si fa intendere.

Pio V. fu Santo fu Pontefice fu Padre del Concilio, e con somma cura e zelo procurò che da pertutto si pubblicasse e accettasse, (a) e di lui certamente non si puo dire, che non ne sapesse la mente. Or egli avendo innanzi gli occhi la gelosa clausura delle Monache, stimò rinnovare a tal effetto la Costituzione di *Bonifacio VIII.* di cui sopra si è rapportato il tenore, e di cui dice, ch'era stata dal Tridentino Concilio approvata: e come *Bonifacio VIII.* conoscendo, che col protesto di andar cercando l'elemosina per lo mantenimento delle Monache, non si potea custodire la Clausura; ordinò perciò che i Munisterj non ne ricevessero più di quelle, che colle lor rendite vi potessero mantenere. Adunque se la mente de'Padri Tridentini fusse stata, quale il *Tomassini* ne la vuol far credere su de' decreti di *San Carlo*; altro non aveva a fare quel Santo Pontefice, che ordinare quel che *S. Carlo* aveva ordinato un anno prima, cioè che non si ammettessero Monache, che seco non portassero diterminata somma da mantenersi; poichè si sarebbe così riparato a' bisogni de'Munisterj, senz' andar accattando limosine per le piazze. Ma come di questo modo arebbe calcate le vestigia segnate da *San Carlo*, e non già le diterminazioni di *Bonifacio VIII.* e i decreti del S. T. C. alle quali dichiarossi di volersi uniformare; e' volle e la clausura, e il numero diterminato delle Monache, e che le limosine si accat-

(a) *Vide Sand. Vit. Pontif. in Pio V. pag. 533.*

accattaſsero, con che però non già le Monache, ma alcune Converſe fuor de' Muniſterj, doveſsèro a un tale impiego deſtinarſi. Indi ſoggiunſe. *Quod ſi praedicto modo neceſſitatibus Monialium, & mulierum Tertiariarum praedictarum, ſuccurri ſufficienter non poterit, mandamus ipſis Ordinariis vel Superioribus earum, ut ipſi provideant de aliis perſonis piis & Deo devotis, quae Fidelium eleemoſynas colligant, vel alias eo meliori & commodiori modo quo fieri poterit, etiam ex opere manuum ipſarum Monialium & Mulierum praedictarum, arbitrio Ordinariorum & Superiorum earundem, & prout eis congruentius expedire videbitur, provideatur & ſuccurratur. Et ne propter numerum Monialium exceſſiuum, clauſurae obſervatio violetur, inhærentes etiam ſimiliter diſpoſitioni dictae Conſtitutionis Bonifacii & Concilii Tridentini decreto, Monialibus praedictis, & illarum Superioribus, & Ordinariis, diſtrictè inhibendo praecipimus & mandamus: ne plures in earum Monaſteriis recipiant & admittant, quam ex propriis redditibus ipſorum Monaſteriorum, vel conſuetis eleemoſynis commodè ſuſtentari poſſint.* (a)

Se la mente del Tridentino Concilio fuſse ſtata qual la vuole il *Tomaſſini* ſull' autorità di *S. Carlo*; e' non accadeva che il buon *Pio V.* ſi prendeſse tanta cura ad additare, come ſi aveſsero a proccurare le limoſine a' Muniſterj biſognoſi, non dovea preſcrivere che ſene diterminaſse il numero delle Monache a proporzione delle rendite o delle ſolite limoſine, e molto meno che aveſsero le Monache a proccurarſi il lor mantenimento colle fatiche e travagli delle loro mani; poichè ſi rimediava a tutto, coll'ordinare che la Monaca portaſse ſeco nel Muniſtero, quella ſomma che dal Veſcovo ſi ſarebbe preſcritta per lo ſuo mantenimento. Sicchè per ora un Santo e un Pontefice, tre anni dopo il Tridentino Concilio, ne fa vedere che non ſi abbia giucato il cervello, chi crede di opporsi a' Decreti di *San Carlo*, o chi crede che altri anche meglio di *San Carlo* ne aveſse penetrata la mente: ma andiamo innanzi.

Dall' eſsere ſtato *San Carlo* uno de' Padri del Tridentino Concilio, ne deduce il *Tomaſſini*, che meglio di ogni altro ne potea

(a) *Bulla S. Pii V. An. 1566. incip. Circa Paſtoralis in Bullar. Tom. II. pag. 196. §. 7. edit. Luxemb. An. 1727.*

potea saper la mente; Ma s'egli è così, dobbiam noi piuttosto che a uno, credere a quattro testimonj che pur v'intervennero. Or dunque due anni dopo del Tridentino Concilio, si tenne quello di Cambrai, dove toccante l'ingresso de' Munisterj, fu fatto il seguente decreto. *Quandoquidem raro admodum terminentur fine bono, quae malo inchoantur principio; abesse omninò vult Sancta Synodus a Monasteriis, labem etiamque speciem detestabilis Simoniae: Quapropter praecipit serio* Sacros Canones insecuta, *ut Monasterii vel Moniales, aliquem vel aliquam ad Professionem recipiant, mediante alicujus pecuniae, aut muneris pacto:* ne eâ quidem ex causa, quod plures alere non possint sine aliquo subsidio: *Cum Tridentina Synodus Cap.3. De Regular. apertè velit, ne plures recipiantur in Monasterium, quam ex propriis Monasteriorum reditibus, vel ex consuetis eleemosynis commodè ali possint.* (a) Or egli fu cotesto Decreto soscritto da *Francesco Ricciardotto* Vescovo Atrebatense, da *Antonio Havetio* Vescovo di Namur, da *Michel Delbay*, e da *Giovanni Hesselio*, i due primi de' quali, (b) si trovarono in qualità di Vescovi a soscrivere il Tridentino Concilio: (c) e i due ultimi, (d) v'intervennero da Teologi di Lovanio a nome del Re *Filippo II.* (e) Ecco dunque come da quattro testimonj intervenuti a formare i decreti del Concilio Tridentino; ne abbiamo espressa la mente nel Sinodo, che poi tennesi col loro intervento in Cambrai, di una maniera che niente affatto si accorda collo stabilimento di *San Carlo*.

Ma niun meglio del Sommo Pontefice *Gregorio XIII.* ne puo far vedere, quanto s'ingannasse il *Tomassini* nell'aver per matto chi credesse, che niun meglio avesse intesa ed espressa la mente del Sacro Tridentino Concilio, quanto il glorioso Arcivescovo di Melano. Come *San Pio V.* nella Bolla di cui più sopra abbiam

(a) *Synod.Cameracen. An.1563. Tit.XVIII. Cap.XII. Apud Hard. Tom.X. Concil.pag.599.*

(b) *Ibid. pag.629.*

(c) *Ibid. pag.423. inter Episcopos Jul.III. & pag.426. inter Episcopos Pii IV.*

(d) *Synod. Camer. Apud Hard. dicto Tom.X. pag.629.*

(e) *Ibid. pag.431.*

abbiam parlato, volle uniformarsi a' decreti del Sommo Pontefice *Bonifacio VIII.* e del Sacro Tridentino Concilio, per la rigorosa clausura de' Munisterj, senza che si potesse violare col pretesto di andare accattando le limosine, per supplire a' loro bisogni: ordinò che a ciò fare si destinassero delle Converse di fuori il Munistero, o si procurasse ajutargli colle fatichè delle medesime Monache, o che i Vescovi pensassero a scieglier persone pie, che per esse andassero accattando: spressamente proibendo però, che non si potessero ricever Monache, oltra il numero che colle rendite del Munistero, ovvero colle solite limosine, vi sì potesse mantenere. Or egli avvenne che per sì fatti rigorosi stabilimenti, molti Munisterj sofferissero delle strettezze: al cui riparo volendo accorrere il Sommo Pontefice *Gregorio XIII.* facendosi carico delle disposizioni di *Bonifacio VIII.* del Tridentino Concilio, di *S. Pio V.* avanzò un passo il più forte che possa immaginarsi, dichiarandosi perciò di darlo: *de sibi attributae potestatis plenitudine*: Ordinò dunque, che tutte sorte di Prelati e Dignità Ecclesiastiche, tutte sorte di Superiori di Munisterj di qualunque privilegiata Religione, o di luoghi di Padronato Laicale eziandio Regio, tutte sorte di Amministratori di Luoghi Pij, tutte persone laiche o Università, che fussero obbligate a far qualunque limosina in ciascheduno anno, mese, settimana, o giorno: *in pane, frumento, farina, vino, eduliis, pecunia, seu aliis ad victum, vel vestitum pertinentibus*, dispensando a tutte sorte di espresse volontà de' Testatori; *dummodo non in certas personas, aut certos usus pios alios, quam victus & alimenta pauperum essent dispensandae*; dovessero riserbarne la metà, perchè con essa per mezzo de' Vescovi, si ajutassero i bisognosi e poveri Munisterj. Come la Bolla che su di ciò fece, è ben lunga, tralascio di trascriverla, avvegnachè meriti di essere interamente e con molta attenzione letta, per vedere a' quali difficilissimi partiti si appigliasse quel Sommo Pontefice, e tra quanti scogli andava a urtare il suo zelo, per mantener ferma, non tanto la disciplina, che la dottrina costante della Chiesa, in detestare tutto ciò che potesse olezzar di *Simonia*. Leggasi dunque, e letta, sarà ben facile il persuadersi, che se la mente del Sacro Tri-

 denti-

dentino Concilio, fuſse ſtata quella di ricever delle Monache atte a mantenerſi col loro danaio, oltre a quelle che colle rendite del Muniſtero ſi poſsono mantenere; con adottare quel Sommo Pontefice l'eſpediente di *San Carlo*, con ſomma felicità ſi ſarebbe sbrigato da tutte le difficoltà, in cui s'immergeva colla ſua Bolla, la quale merita che ſene traſcriva almeno un ſol paragrafo, per dedurne con qual buon orecchio arebbe potuto ſentire, che i Parenti delle Donzelle, ſi doveſsero obbligare a dar loro la dote ſtabilita e diterminata da' Veſcovi, a farle Monache. Ecco le ſue parole. *Inſuper quia valdè rationi conſonum eſt, ut etiam ii, qui ipſis Monialibus, etiam Tertiariis indigentibus praefatis, conſanguinitate aliqua ſunt conjuncti, aliquid in praemiſſis ſubſidium conferant, cum ratio ſanguinis, & debitum charitatis, & honeſtatis id poſtulet; ſingulis locorum Ordinariis committimus, ut omni eos officio, & diligentia monere, eiſque perſuadere ſtudeant, parentes vero ac fratres ac alios ad quos illas, ſi in ſaeculo permanſiſſent, dotare pertinebat, vel ad quos bona vel ſucceſſiones pervenerunt, & ſi eos nuptui tradidiſſent, multo amplius quam ingredientibus Monaſterium dediſſent, vel qui ſi eas nunc domi retinerent, vel ſi ad illorum domos nunc redirent, eas alere tenerentur, quibuſcumque viis eis benè viſis inducant, ut Monialibus etiam Tertiariis praedictis, juxta eorum facultates charitativè ſubveniant, ſcituri id ſibi etiam ad animarum ſalutem plurimum profuturum.* (a)

Non credo che migliori argomenti ſi poſſan diſiderare, a farne bene intender la mente del Sacro Tridentino Concilio, quanto quelli che ne ſomminiſtra coteſta Bolla di *Gregorio XIII.* del 1572. in cui ne fa vedere che fino al ſuo tempo, non ſi erano peranche obbligati i parenti a dar le doti alle Donzelle lor Congiunte, ſe voleano farle ammettere all'abito Monaſtico: e ne fa anche ſcorgere con quali ſante degne giuſte ragioni, ſi aveſſero avuto a perſuadere, a ſoccorrer quelle che già Monache ſi trovavano, e che col veſtir l'abito Mouaſtico, conſiderevoli vantaggi avean loro recato negli agi del Secolo, al quale

(a) *Bulla Gregor. XIII. quae incipit*: Deo ſacris Virginibus *per totum, & praeſertim* §. *V. Tom. II. Bullar. pag. m.* 396. *ad ann.* 1572.

quale ove si fusse permesso loro di ritornare, *tenerentur eas alere*: al che certamente non sarebbero stati essi tenuti, se le avessero precedentemente dotate. Per cotesta Pontificia Bolla, sembra che avesse adottate, come di sopra si è accennato, idee più rigide il glorioso *S. Carlo*: imperocchè nel III. Concilio da lui tenuto in Melano nell'anno dopo, cioe nel 1573. spiegossi così: *Quod Sanctissimus Dominus noster Gregorius XIII. de Monialibus sancivit, id Episcopus exsequatur, quam diligentissime: praesertim quod de certo earum numero constituendo sancivit, quod de Eleemosynis praestandis &c.* (*a*) Ma passiamo a produrre nuove pruove, onde meglio e più chiaro sempre si vegga, quanto precipitevole fusse stato il giudizio del *Tomassini*, allorchè disse che i Concilj di *San Carlo*, avean servito di norma a tutti gli altri tenuti in Francia, su di questo punto delle Monache.

Imperocchè noi troviamo nel Concilio Remense dell' anno 1583. espressa la mente del Tridentino Concilio, in un modo molto diverso da' Concilj di *San Carlo*. *Qui pro Religionis seu Monasterii ingressu aliquid extorserit, Simoniacus esse censeatur. Nam licet opes Monasterii sint adeo tenues, ut vix ingredientem alere queant, eumque oporteat aliquando pro alimentis & vestibus aliquid Monasterio conferre, tuta conscientia, modo id fiat antè votorum emissionem:* Tamen ut deinceps omnis nequitiae amputetur occasio, *SYNODI TRIDENTINÆ DECRETIS ADMONITI, statuimus ne deinceps in quibuscumque Monasteriis, major numerus Monachorum vel Monialium admittatur, quam qui ex propriis reditibus Monasterii, vel eleemosynis assuetis educari queat. Approbamus tamen & laudamus eleemosynas, etiam copiosas, ab ingredientibus sponte oblatas.* (*b*)

Ecco dunque contro la testimonianza del *Tomassini* un Concilio della Francia, tutto intento a uniformarsi al Tridentino Concilio, in cui però non troviamo vestigio di quel che fu ta-

 bilito

(a) *Acta Mediol. Concil. 3. Cap. XX. apud Harduin. Tom. X. Concil. pag. m. 797. in fin.*

(b) *Concil. Remen. An. 1583. tit. de Simoniat. §. 10. apud Harduin. Tom. X. Concil. pag. m. 1301.*

bilito ne' due Sinodi di Melano. Si approvano e si lodano que' che con larghe limosine, vannosi a vestire dell' abito Monastico; ma di limosine fatte a forza, e tassate e prescritte e depositate; non si dice un acca: anzichè laddove *tuta conscientia*, era prima permesso: *aliquid pro alimentis & vestibus Monasterio conferre*, quando le sue rendite eran tali *ut vix ingredientem alere possent*; essi riprovano come pericoloso un tal costume, e a tenor del Tridentino Concilio, ordinano che ne' Munisterj non si ammetta maggior numero di Monache, di quello che dalle propie lor rendite e *solite limosine* si possa mantenere.

Or che i Padri del Concilio Remense avessero bene intesa la mente del Tridentino Concilio; è così indubitato, che con più ragione che non lo disse il *Tomassini* di *San Carlo*, si puo collui dire: *insaniat profecto*, chi voglia sostenere il contrario: imperocchè il Cardinal di Guisa sotto di cui si tenne, prima di pubblicarne i decreti, mandogli in Roma al Sommo Pontefice *Gregorio XIII.* perchè gli avesse fatti esaminare, come fece, per mezzo della Congregazione de' Cardinali interpetre del Concilio, da cui emendatovi ciò che stimossi degno di emenda; glieli mandò indietro, con un Breve Apostolico, incaricandogli: *ut quae piè prudenterque decreta aut emendata sunt, quam diligentissimè servarentur.*(a)

Nel Concilio di Tours del 1583. nulla si legge di dote o di limosina da depositarsi per la Donzella, che ha da vestir l'abito Religioso a tenor de' decreti di *San Carlo*; ma ben vi si legge, che a tenor del S. T. C. sene abbia a prefiggere il numero: *pro modo & facultate Loci*. (b)

Nel Concilio di Bourges del 1584. nulla nè più nè meno vi si truova di uniforme a'decreti di *San Carlo*; vi si legge bensì. *Praepositi Monasteriorum, neminem spe lucri, aut hereditariae successionis admittant, nec eorum bona ullo modo affectent.* (c)

Nel

(a) *Vide apud Hard. Tom. X. Concil. pag.* 1305.

(b) *Concil. Turon. an.* 1583. *Cap. XVII. apud Hard. Tom. X. Concil. pag.* 1431.

(c) *Concil. Bituri. an.* 1584. *tit.* 37. *Can. VII. apud Hard. ibid. pag.* 1497.

Nel Concilio di Acqs del 1585. si ordinò l' esecuzione del Tridentino *de certo Monialium numero*, della Bolla di *S.Pio V.* di quella di *Gregorio XIII.* (a) ma del dipositarsi dote o danaio per le Donzelle da Monacarsi; non si disse parola.

Nel Concilio tenuto in Tolosa nell'anno 1590. vi s'incaricò similmente l'esecuzione della Bolla di *Gregorio XIII. & ea praecipuè, quae de certo Statutoque Monialium numero, de eleemosynis praestandis . . . sancita & statuta sunt.* (b) ma di danaio da depositarsi a tassa de'Vescovi; non si fece motto. Da cotesti Concilj della Francia, che tutti passarono sotto gli occhi degli Eminentissimi Cardinali interpetri del Concilio di Trento, la più parte de' quali o eravi stata presente, o ne avea maneggiati ed esaminati sotto gli occhi de'Pontefici i decreti; ben si vede se il *Tomassini* ebbe o no ragione, di parlar come parlò de' decreti di *San Carlo*, che almeno in tutto quel secolo, cioè quando era ancor fresca la memoria del Tridentino Concilio, non trovò molto seguito, e servane di pruova oltre le addotte, il Concilio tenuto in Aquilea nel 1596. che pur fu esaminato nella Congregazione interpetre del Concilio, e non uscì fuora che coll' approvazione del Sommo Pontefice. *Ut Episcopi*, dissero i Padri onde si compose, *in sibi subjectis ordinaria, in aliis Apostolica authoritate, sibi Pontificia constitutione attributa, adhibitis Superioribus Regularibus, praestituant numerum Monialium, quae in Monasterio ali possint. Si plures sint, quam ali commodè possint, decedentibus aliquibus non sufficiantur aliae, nisi redigatur numerus eo, ut adaequatis facultatibus, possit sustentari: quod districtè praecipimus observandum: ne premat egestas, & rei necessariae inopiâ, pereant omnia. Interim vero curetur, ut ipsis Monialibus, vel ipsarum industria, publicis vel privatis eleemosynis subveniatur, dispositis etiam per Ecclesias capsulis, in quas charitatis subsidia conferantur.* (c) Dal quale stabilimento

(a) *Concil.Acquense an.1585. tit.de Monial. apud Hard.Tom.X. Concil.pag.1582.*

(b) *Concil.Tholos. an.1590. Par.I. Cap.VII. §.10. apud Hard. Tom.X.Concil. p.1797.*

(c) *Concil.Aquilejens. an.1596. tit.XIX. apud Hard. Tom.X. Concil.pag.1921.*

limento, ben giusta e naturale sembra la conclusione che ne deduce, chi scrisse: *Si illius Synodi Patres credidissent, quod ultra praefixum numerum, aliquae cum dote competente recipi potuissent, ut quid adeo districtè prohibuissent receptionem supernumerariae*, ne premat egestas, & rei necessariae inopiâ pereant omnia; *cum omnibus incommodis, quae ex receptione supernumerariae timebantur, facilè per dotis conventionem occurri potuisset? Insuper ex finalibus dicti decreti verbis, apertè colligimus quas eleemosynas, per quas Monialium penuriae succurratur, haec Synodus intellexerit.* (a)

Finalmente nel Concilio tenuto in Malines sul principio del passato secolo nell'anno 1607. vi si trascrisse quasi parola per parola il decreto del Tridentino Concilio; ma non vi si truova vestigio dell'esservisi voluto imitare la condotta prescritta da *San Carlo*. (b) Come io non ho altra Collezzione de' Concilj oltra quella dell' *Harduino*; non so se nelle altre vi possa essere il contrario di quel che finora ne ho raccolto. Checchesia però di ciò, altrove ne toccherà di bel nuovo peravventura a parlare de' decreti di *S. Carlo*; quando tratteremo de' temperamenti, che al rigor de' Sacri Canoni, da Santa Chiesa si disidera. Frattanto ove vogliam consigliarne colla ragione, coll'antico costante spirito della Chiesa, colle parole troppo chiare del Tridentino Concilio; sembra così falso quelche dice il *Tomassini*, quanto vero l' opposto che sostiene il *Van-espen* in queste parole, *Quam utile immo necessarium pro conservatione Regularis Disciplinae, superius nominatum Concilii Tridentini Decretum, crediderint Synodi Provinciales, vel indè patet, quod nullum penè ejusmodi Concilium, post Concilium Tridentinum, celebratum sit, in quo non specialiter illud Decretum innovatum & ut executioni mandaretur, enixè mandatum fuerit.* (c)

Niuna cosa però fa meglio vedere quanto Santa Chiesa sia stata mai sempre costante, nel detestare tutto ciò che potesse sentir di *Simonia* nel vestir l'abito Religioso, quanto quel che fece il

(a) *Van-espen De Vitio Simon. circa ingres. Relig. Par. II. Cap. IV. §. IX. Tom. IV. Oper. pag. 46, col. 2. edit. Lovanien. sive Venet.*

(b) *Concil. Mechlinien. an. 1607. Tit. XXIV. Cap. I. Apud Hard. Tom. X. Concil. pag. 1964.*

(c) *Van-espen ubi sup. §. VII. in fin. p. 45.*

il Sommo Pontefice *Innocenzo X.* nel ſecolo paſsato. Imperocchè volendo in ogni conto, che ne' Muniſterj non ſi aveſſero a ricever più Religioſi, di quelli che colle proprie lor rendite, ſene poteſsero mantenere: e trovando che molti eran ridotti a tal ſegno di povertà, che non eran capaci a ſoſtenere neppur quel numero ch' era neceſsario all' ufficiatura del Muniſtero; formò una Congregazione di Cardinali, e coll'uniforme lor ſentimento, promulgò in fine dell' anno 1646. la famoſa Bolla, colla quale sì fatti poveri Muniſterj, furon ſoppreſſi: aſſodandone la ragione ſull'autorità del Concilio di Arles, del Tridentino, e delle Appoſtoliche Coſtituzioni, delle quali diſopra ſi è fatta menzione. (*a*) Quandochè ad arricchirgli, baſtava ordinare che il faceſsero col danaio che vi andaſsero di tempo in tempo ſeco traendo, coloro che ne voleſsero veſtir l'abito: e non eſser così duro, che anzi che permetter loro coteſto traffico di danaio; preſcriver piuttoſto che ſi aboliſsero que'che non aveſsero tanto di rendita, quanto baſtevol fuſse a mantener con eſſe, un certo diterminato numero di Religioſi. Sicchè con regola giuſta ſanta vera coſtante indubitata, poſſiam conchiudere: *Multorum authoritatibus Luce clarius conſtat, quod ab ingreſſuris Monaſteria, non licet pecuniam exigere, ne & ille qui exigit, & ille qui ſoluit, Simoniae crimen incurrat.* La regola è tratta netta qual ſi legge, dal corpo del Dritto Canonico. (*b*)

Pertanto come la *Simonia*, fu ſempre da Santa Chieſa deteſtata per averla veduta con graviſſime pene e ſingolariſſimi gaſtighi dal Cielo punita, fin da che nel Mondo ne pullularono i primi peſtiferi ſemi: (*c*) tantochè avendo avuto per *Simonia*, il patteggiare checchesia nel darſi l' abito Religioſo; è arrivata ſino al ſegno, di non permetterlo neppur ne' caſi di vera povertà de' Muniſterj, al qual effetto con mille ſuoi Canoni e leggi, ha voluto che non ne riceveſſero oltra il numero, che colle propie rendite poteſſon mantenere; egli è evidente che

(a) *Vide apud Fagn. in Cap. Relatum X. Ne Cler. vel Mon. a n.41. ad ſeq.*

(b) *Gratian. Cauſ.I.q.2. in fin.*

(c) *Vide Hallier De Sacr. Electlion. & Ordinat. Tom. I. Par.I. Sect.VII. Cap.I. Art.I. a pag.327; ad ſeq. edit. Rom.1740.*

che nè la lunghezza del tempo, nè la privata autorità di qualunque Tribunale o Dottori, nè una costante invecchiata pratica; potrà mai fare, che il male non sia male, che la *Simonia* non sia *Simonia*, che il patteggiar doti, vitalizj, e piatanze, per la contumacia di una pratica mille volte prescritta; sia divenuta cosa lecita, pia, giusta, e santa, da peccaminosa, detestabile, *Simoniaca* ch' era in prima. Se i cancelli tra' quali uopo è che mi contenga, non lo mi vietassero; potrei ben io rapportare, i sentimenti de' Teologi, de' Canonisti, de' Moralisti più riputati, a far vedere, di qua' neri attributi si copra la *Simonia*; che in una parola, hassi per un peccato di Eresia propiamente detta: (*a*) potrei rapportare con quali stupendi miracoli, nel vecchio e nel nuovo Testamento; l'abbia il Sommo Dio punita: (*b*) ma troppo mi dilungherei, e a nostra confusione diciamo, che l'esclamazioni fatte da un dotto Ecclesiastico per lo undecimo secolo, unite a quelle che fa pe'tempi che sono corsi dal Sacro Tridentino Concilio in qua, sono troppo vere, e troppo adatte a tempi nostri. Ecco com' e' parla nella dotta, sua opera, sei anni sono ristampata nobilmente in Roma, *Neque tamen iis miraculis, tam patentibus, tam conspicuis edomari potuit humana cupiditas, aut in officio contineri: adeo nempè altas radices egerat, istud nefandum Simoniae scelus, ut nec legum severitate, nec miraculorum magnitudine, ab isto, nefarii homines revocari potuerint: faciliusque fuerit naturae leges mutari, quam perversi animi mores:* (*c*)

CAPO

(a) *Vide Hallier ubi sup. art.2. §.1. a pag.339.*
(b) *Apud Eund. ibid. a pag.334. num.XIII. adseq.*
(c) *Apud Eun. ibi. n.XV. a pag.336.*

CAPO SECONDO.

Si esaminano i pretesti co' quali la Simonia *de' Ministerj si suole inorpellare.*

EGli è pur troppo vero che a riguardo della *Simonia*, è addivenuto quel che a riguardo degli altri vizj, alla giornata accade: il far paura a tutti, ove sotto le vere lor sembianze ne si facciano incontro; il non recar timore che a pochi, ove con arte maestra si sappiano ben mascherare. Fu nell'undecimo secolo per cagion di esempio, condannata da Santa Chiesa, l'Eresia de'*Simoniaci*: e pur costoro detestavano la *Simonia* a viso aperto; ma l'abbracciavan poi quando era in maschera. Dicean ben essi, che gli Ordini Sacri, non si potessero comperare: *jus tamen ad percipiendos Ecclesiasticos reditus, quod beneficium dicimus, licitè emi posse defendebant*: Quindi il dotto *Hallier* giustamente riflette, come non ostanti le più fresche diterminazioni del S.T.C.sul medesimo caso;pur tuttavia sieſi lo stesso praticato,ma per via d'impiastri e di orpello:*Quam haeresim, licet ab Ecclesia damnatam, subtilioribus tamen technis, malignis adinventionibus tectam, nobis, prob dolor, recentes quidam Theologi, proponunt: tot enim subtilitates excogitant, tot dolos, quibus Simoniae crimen eludant, ut nihil interfit inter horum & illorum sententiam.* (a)

Perlaqualcosa se noi volessimo vivere, come per altro dovremmo, religiosamente offervando quel che Santa Chiesa ha sempre comandato a riguardo del vestir l'abito Monastico,perchè mai non fusse nè direttamente nè indirettamente prezzolato;troveremmo che il suo linguaggio è stato sempre così chiaro e netto,che dovremmo dire, così come lo disse e scrisse nella sua pistola circolare a tutti i Metropolitani e al Sommo Pontefice, il Santo Patriarca di Costantinopoli *Gennadio*, detestando le *Simonie* con tutte le sue maschere. *Hoc autem praeceptum ..... oportet, sicut*

(a) *Hallier ubi supra n.XXI. a pag.*338.*ad seq.*

ſicut illi tunc, nos quoque nunc, accuratè & diligenter ſervare: nec in iis, quae technas ſophiſticas non admittunt, ſophiſtica calliditate uti: nec aleam periculoſam jacere. (a)

Ma nel caſo noſtro tuttochè abbiam fatto paleſe, come Santa Chieſa, e i pranzi e le piatanze e ogni patto pecuniario a veſtir l'abito Religioſo, per Simoniaco abuſo abbia deteſtato e proibito, ancorchè ſi faceſſe a titolo della povertà e inſufficienza del Muniſtero a poterlo dare, a quanti il voleſſero; dovrebbe farne credere, che avendo parlato di un modo, con cui ha ſvelato i ſofiſmi e l' orpello onde la *Simonia* ſi copre; foſſimo nel caſo che: *in iis quae ſophiſticas technas non admittunt, ſophiſtica callidate uti non licet*. Ciò non oſtante pe' Muniſterj delle Monache, ſi pretende tuttavia, che il titolo della povertà, non ſi debba già riputar una *ſofiſtica callidità* da inorpellar la *Simonia*, ma benvero una coſa Santa, non mai per l' addietro a Santa Chieſa conoſciuta, e perciò non mai riprovata nè condannata: e come tale, dia un titolo ſufficiente a patteggiar e doti e piatanze e vitalizj, e feſte, e uffic j per chi ha da veſtir l' abito Religioſo: perchè ſe ſi voleſſe il contrario praticare; fra breve ſi ſpegnerebbero tutti i Muniſterj: tanto è raffreddata la pietà de' Laici a ſovvenirgli colle loro limosine! La Storia teſſuta nel precedente Capo dell' Eccleſiaſtiche Leggi, che parlano delle *Simonie* de' Muniſterj; con troppa chiarezza fa vedere, quanto antico e quante volte condannato, ſia ſtato da Santa Chieſa il titolo della povertà a palliar le *Simonie* de' Muniſterj. Quindi chi vuol attenerſi al tronco e non a' rami per ſicurezza di ſua coſcienza, dourebbe laſciar le Chioſe palliative e pericoloſe de' privati Dottori, e attaccarſi alle Leggi chiare e ſicure di Santa Chieſa. A ogni modo uopo è ripigliarne l' eſame in queſto ſecondo Capo, per additare i veri ſodi fondamenti su de' quali appoggiata, con tanto rigore abbia potuto proibire: che neppure a titolo di povertà, poteſſero i Muniſterj patteggiar checchesia da chi vuol veſtir l'abito Religioſo: onde più facil

(a) Ταύτην τὴν ἐντολὴν . . . . δεῖ κατάσχειν ἐκεῖνοι τότε, καὶ ἡμᾶς νῦν ἀκριβῶς φυλάττειν τε καὶ παρατηρεῖν, καὶ μὴ σοφίζεσθαι τὰ ἄσοφα μηδὲ κύβου ἀναρρίπτειν ἐπὶ κίνδυνον *Gennad. Epiſt. inter Balſam. Opera editi. Pariſin. an. 1620. p. 1084. col. 1. propè fin. ad ſeq.*

facil poi ne sia, il confutar gli abusi che sotto un nome cotanto specioso si sono introdotti.

Ricchezza e Povertà sono termini relativi e non già assoluti: talmentechè tra' Filosofi, non che tra il volgo, difficil cosa sia il trovarne esatta diffinizione. (*a*) La Ragione e la Natura n' insegna a dire, che ricco sia colui a cui nulla, e povero colui a cui manca tutto quello, onde senza stento la vita mantenghi: ma dove si truova costui che ricco si creda, o che povero non si chiami, comechè nulla gli manchi, onde senza stento sua vita mantenghi? Nel secolo ove si va dietro a quel che detta la passione e non la ragione; egli è invero difficile, e forse anche impossibile a trovarlo; ma ben moltissimi sene arebbero a trovare, tra coloro: *Qui sunt Christi, & carnem suam crucifixerunt, cum vitiis & concupiscentiis*: ne' sacri Chiostri racchiudendosi, appunto perchè vi si possa far comandar la ragione alle passioni, con quella facilità che non si ha nel secolo. Or e' vi ha de' Chiostri in cui si vota una povertà relativa, ve ne ha degli altri in cui si professa una povertà assoluta: la prima si abbraccia da coloro, che rinunziando alle pompe del secolo, trovan però nel Munistero, tutto ciò onde senza stento, la vita si mantenghi, e in conseguenza son poveri a riguardo di chi: *induitur purpura & bysso & epulatur quotidie*: sono ricchi a riguardo de' dettati della ragione e de' bisogni della Natura, non alterata dalle sregolatezze di vane passioni. La seconda si professa da coloro, i quali con molto stento accattando per le Case delle genti dabbene; si procurano i mezzi, onde parcamente si nutriscano, e le lor religiose Case e Chiese, con povero si ma propio e dicevole culto, si conservino. Tali sono per cagion di esempio i Capuccini e altri Mendicanti propiamente detti, i quali nel lor abito, nel lor vitto, nelle loro Stanze, nelle loro Chiese; danno a divedere, che voglia dire e come si pratica quella povertà assoluta, a cui si sono sposati nel vestire il loro abito: (*b*) e costoro sono assolutamente poveri, perchè ove lor mancasse l'altrui carità; non arebbero come mantener la lor vita.

(a) *Vid. Ægid. Wiitsium: De Continen. & Aleu. domi pauperib. pag. 38.*

(b) *Vid. ad hanc rem Div. Thom. 2. 2. art. 7. quæst. 188.*

Ma comechè vi ſieno di coteſti Religioſi aſsolutamente poveri, perchè con grave ſtento accattano per vivere, e ve ne ſieno degli altri relativamente poveri, perchè ſenza veruno ſtento hanno il lor mantenimento dal lor Muniſtero; a ogni modo avendo Santa Chieſa generalmente così pe' Muniſterj che vivon di limoſine, come per quelli che hanno certe e diterminate rendite proibito, il patteggiar checchesia per veſtirne l'abito: ſembra che abbia fatta una legge, che a primo aſpetto moſtra tutta la ſua ragionevolezza a riguardo de' Muniſterj ove ſi vive con povertà relativa; ma non così per quelli ove l'aſſoluta ſi profeſſa. Ma e per queſti, chiara la ravviſeremo da quel che ne laſciò ſcritto la Madre Serafica *Santa Tereſa*, e per quelli ne la farà ben intendere il gran Maeſtro di ſpirito *Dionigi Cartuſiano*. Pe' Muniſterj dunque che di limoſine vivono, ecco come parla la Santa. *Nolite putare, Chariſſimae, aliquid rerum ad victum neceſſarium vobis defuturum, ſi modo de Mundanis hominibus complacendis, ſollicitae non ſitis. Equidem hoc vobis ſpondere & promittere auſim: Nolite per humanam induſtriam & artes, ſuſtentationem corporis & victum vobis procurare: alioquin fame moriemini, & meritò quidem. Sed ad Sponſum veſtrum, oculos attollite: ipſe enim eſt, qui victum vobis dabit. ſi illi placeatis, vobis, volentes nolentes de victu proſpicient, etiam illi qui minus erga vos affecti ſunt, ac minus diligunt, uti hoc jam ſaepè per experientiam, & uſu ipſo vidiſtis. Si hoc facientes, nihilominus fame vos mori contingat, nae beatae Moniales S. Joſephi eritis & dicemini. Per amorem Dei rogo, numquam hujuſce vos rei capiat Oblivio.* (a) Tutto coteſto diſcorſo, non è che una ſpiegazione del precetto di quel Divin Maeſtro, del di cui ſpirito la Santa era piena. *Nolite ſolliciti eſſe, dicentes: Quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur: haec enim omnia Gentes inquirunt: Scit enim Pater veſter, quia his omnibus indigetis. Quaerite ergo primùm Regnum Dei, & juſtitiam ejus, & haec omnia adijcientur vobis.* (b)

Gli Ordini Religioſi, ſono un mezzo che mena alla perfezione

(a) *Diva Tereſ. De Via perfect. Cap. 2.*
(b) *Matth. VI.* 31. 32. 33.

zione Cristiana : e la perfezione Cristiana consiste , non già nel vestire più a un modo che a un altro ; ma benvero nell' esattamente eseguire , non meno i precetti che i Consegli Evangelici : e l'esecuzione de'precetti e de'consegli Evangelici, consiste nella uniformità e imitazione di quanto Gesù Cristo e i Santi suoi Appostoli ne insegnarono co'detti e co'fatti . Or Nostro Signor Gesù Cristo ne insegna colla sua predicazione , a non volere imitare i Gentili, diffidando dalla mattina alla sera di trovare i modi da mantenersi la vita : e seguendo i divini suoi detti, non si vede che i Santi suoi Appostoli e Discepoli, sene mettessero punto in pensiero : ma pieni di fiducia nelle divine sue promesse,prendean è vero ciò che dalla pietà de'Fedeli lor si dava; ma non mai fecero veruna distinzione tra il povero e il ricco , sul protesto che per la loro povertà, ben potessero ammettere i ricchi all' Appostolica lor povera vita e compagnia , perchè seco traeano il modo da mantenervisi , e rigettare i poveri,perchè colle mani vuote poteano riescir loro di carico e di distruzione. Ecco dunque la ragione onde *Santa Teresa* , piena di fiducia nelle Divine promesse, volendo daddovero batter la via della perfezione Cristiana ; insegnò alle sue Religiose , che anzi che sperare i comodi necessarj al mantenimento della lor vita ; dovean temere di morire di fame , qualora *per humanam industriam & artes* , si avessero voluto proccurare *substentationem & victum:* e all' incontro promise loro, che fidando nelle promesse del Divino loro Sposo e Maestro ; arebbero avuto tutto il bisognevole, fin da coloro che men degli altri le avessero amate : e una tal Evanglica Dottrina insinuolla e persuase , col ricordar loro le pruove che ne aveano fatto : *uti hoc jam saepè per experientiam & usu ipso vidistis* .

Or di cotesta sperienza di cui ricordava le pruove alle sue Religiose la Santa ; ha mille esempli la Storia Ecclesiastica antica e moderna : e anzi che far delle lagnanze , che quella ch' era stata in prima fervorosa Cristiana pietà ne' Laici , siesi coll' andar del tempo raffreddata ; uopo fora ricorrere a' que' veri principj , a' quali ricorreva il Cardinal *Giacomo da Vitriaco* per far vedere, che non già la tiepidezza de'Laici; ma benvero le *Simonie* praticate nel dar gli abiti Monastici, so-

no ſtate per alto divino giudizio, la rovina della ſpirituale e della temporale economia de' Muniſterj: onde ebbe a dire l'iſteſſo *Criſtiano Lupo*, di cui a ſuo luogo eſamineremo la dottrina circa le doti Monaſtiche: *Sancti Apoſtoli Petri in Simonem maledictio* pecunia tua ſit tecum in perditionem: *tranſit ac ſemper tranſibit in omnes hujus ſectatores. Injuſta, praeſertim Simoniaca, bona invadunt juſta, rodunt, lacerant, abſumunt. Hinc iſtiuſmodi Monaſteria rediguntur in pauperiem, atque ita quiſque ſuis neceſſitatibus cogitur venari proprium, peſtem ac exitium Regularis vitae,* (a) Verità così certa e aſſodata da una quaſi cottidiana ſperienza, ch' e' non vi ha altro mezzo da ſpiegare il gran fenomeno de' noſtri Muniſterj, che non ſieno cotanto ricchi quanto lo dovrebbon eſſere; poſtochè poſſon ſempre acquiſtare e di fatto acquiſtano, ſenza poter mai alienare quel che hanno una volta acquiſtato.

Che ſe vogliasi dar una occhiata agli Ordini Monaſtici ne' più antichi o ne' più recenti tempi, chiaramente ſcorgeraſſi, che ſino a tanto che vi ſi è mantenuto il diſprezzo delle ricchezze; hanno i Laici fatto a gara di profondervele: e ſe talora si è in eſſi oſservata qualche tiepidezza nel darne; è nata dopochè i Pontefici, i Concilj, i Padri, il Dritto Canonico, han fatto vedere, di non aver potuto metter freno, alla sfrenatezza nel volerne anche per Simoniache vie. Non siam noi e nol poſſiamo eſsere i ſeveri Cenſori degli Ordini Monaſtici: Lo è il Sommo Dio, lo è il Sommo ſuo Vicario in Terra, per mezzo degli ſteſſi Ordini Monaſtici, de' quali mentre altri ſene aboliſcono, con un giro maraviglioſo della Divina providenza, ſene ſorrogan degli altri riſvegliando di tratto in tratto uomini pieni dello Spirito Santo, che col metter in campo nuovi iſtituti, fanno la cenſura degli antichi. Imperocchè ſino a tanto che ſi predichi la difficoltà, di mantener la perfezione Criſtiana nel ſecolo; è una lezione troppo vera: ma il dir poi che in tanti ſantiſſimi Monaſtici iſtituti, non vi ſi poſſa trovare, tuttochè la profeſſino; ſarebbe temeraria propoſizione; Ma ſe i fondamenti della Perfezione Criſtiana, ſi riſtringono a' tre voti, che in ciaſchedun Religioſo Ordine ſi pro-

(a) *Chriſ. Lup. diſſert. De Sim. Monaſt. Cap. 3. pag. 45. Tom. XI. Suor. Oper. edit. Venet. 1726.*

professano, cioè Castità, Ubbidienza, e Povertà, e non già nel vestir questo o quell'abito: se non vi è nuovo Monastico-istituto, che non metta gli stessi fondamenti di castità, povertà, e ubbidienza; dunque, o bisogna dire che sene fondan de' nuovi, perchè negli antichi mal vi si osservano, o pure che sene fondano per mera vogha di singularizzarsi nella foggia del vestire. La seconda di cotestе due cose, non si puo dire: perchè Santa Chiesa non gli approverebbe per una bagattella di tal fatta: ma la prima è troppo vera, e la rendon sommamente vera, le Riforme escite dagli stessi antichi Monastici Ordini, e la memoria di quelli che da' Sommi Pontefici, o da' Concilj furon annientati. Or egli non tanto un nuovo Istituto da Santa Chiesa si approva; che subito e fra pochi anni, si arricchisce: e cotestе nuove ricchezze, non escon già nè dagli Ecclesiastici nè da Munasterj soppressi; ma benvero dalla pietà de' Laici: sicchè non è vero che in essi sia raffreddata la carità; ma è benvero che continuamente sene moltiplicano e mutano gli oggetti, a misura che si crede, che un Ordine Antico, degeneri da que' santi fondamentali precetti, che i Nuovi prometton rigorosamente di osservare. I Capuccini i Riformati e tutti altri veri Mendicanti, che vivono di pure limosine, vivon da poveri, e non si dà il caso che provin miseria, anche ne'luoghi più tapini del Regno, non che in questa Città: anzichè con un prodigio troppo manifesto della Divina Providenza, hanno anche del soverchio: perchè alle porte de'lor Conventi, trovano i poveri molto più facilmente quelle limosine, che sovente invano accatterebbono alle porte di qualche Munisterj, che pure han fatto voto di povertà, ma possedono delle ricchezze immense. Ecco dunque che ne' Laici punto non è raffreddata la carità: ecco come quelli che mettono in pratica la povertà assoluta che professano, mai non muojon di fame: ma pieni di fiducia in Dio, trovano limosine così abondevoli, da poterle con altri poveri dividere: e ciò perchè, come *Santa Teresa* dicea, *volentes nolentes*, muove la Divina Providenza i nostri animi, a provvedere a'bisogni di coloro, a cui il Divin Figliuolo promise, che non arebbe fatto mancare mai il bisognevole, a condizione però che *quaerentes Regnum Dei, & justitiam ejus*; met-

tessero

teſſero tutta la lor fiducia in lui.

Adunque Santa Chieſa che non s' inganna e non inganna, e' che per promeſsa del Divin Figliuolo nella perſona di *San Pietro* non puo mai mancar di fede; ha ragionevolmente ſtabilito, che ne' Muniſterj non ſi poſsa entrare per via di danaio, ancorchè fuſsero poveri, e aveſsero a vivere di limoſine: perchè ſicura che mai non ſarebbe mancata la carità de' Fedeli verſo la gente veramente dabbene; ha voluto che sì fatti Muniſterj, ne ſerviſsero di norma e di eſempio, per ſempre più aſſicurarne, che mai non puo mancar la ſuſſiſtenza, a chi con opere ſante e pie, mette ogni ſua ſperanza in Dio. (*a*)

Che se per tal ragione non ha Santa Chieſa voluto permettere, che le porte de' Muniſterj in cui ſi profeſſa povertà aſsoluta, ſotto un tal preteſto, ſi apriſsero ſoltanto a chi vi ſi accoſtaſse colla borſa piena; ecco l' altro motivo, per cui lo ha poi proibito a que' Muniſterj in cui si vive con povertà relativa, che ſovente puo divenire immaginaria e ideale. Quanto su di ciò puo dirſi, gioverà rapportarlo in breve, colle parole di *Dionigi Cartuſiano*, come l' abbiam promeſso. *Inordinata affectio, motuſque paſſionum, praeſertim cupiditas, corrumpunt rectae rationis judicium, & faciunt judicare perversè. Iccirco avarus non impletur pecunia, & multa putamus nobis neceſsaria eſse, quae neceſsaria nobis non ſunt. Religioſi ergo, ſi ſub paupertatis colore, aliquid volunt a recipiendis aut receptis perſonis exigere, in primis conſiderent, quod, ut ait Dominus Altiſidiorenſis in ſumma ſua, parcitas, ſeu tenuitas victus atque veſtitus voto paupertatis, indiſpenſabiliter eſt annexa: imo & ſecundum Philoſophos, natura paucis minimiſque contenta eſt. Et ſicut ad abſtinentiam, prout eſt virtus naturalis & acquiſita, pertinet non plus de cibo ac potu accipere, quam expedit homini ad convenientem naturae ſubſtentationem; ita ad abſtinentiam, ut eſt virtus infuſa, ſpectat etiam aliquid neceſsariorum naturae ſubtrahere, ut pro peccatis aliqua recompenſatio fiat, & paſſioni Chriſti conformet ſe Chriſtianus, per quotidianam quandam ſanguinis ſui minorationem, ac ſui ipſius ſalubrem mortificationem. Hinc juxta Apoſtolum*: Qui ſunt Chriſti, carnem ſuam crucifixerunt cum

vitiis

(a) *Cap. Exiit qui ſeminat. §. Nec quicquam. De V. S. in ſex.*

vitiis & concupiscentiis. *Certumque est istud potissimum ad Religiosos pertinere. Antequam ergo, sub paupertatis praetextu, aliquid exigere audeant, diligenter seipsos examinent, an omnia praetacta ritè observent, ne superfluitatem judicent necessitatem, & ne sufficientiam judicent indigentiam: ne dilicatioribus, abundantioribus, pretiosioribus cibis ac potibus, vestimentis ac caeteris utensilibus, atque ad corpus pertinentibus utantur.* (a)

Egli è vero che gli Ordini Monastici possono ben dire di comun consenso, che i lor abiti e le lor mense sono tali da far vera fede, ch'e' si mantengano tra gli stretti cancelli della povertà: e fora ingiustizia somma, accusargli del contrario. Ma tra loro avvien sovente, quel che accader suole tra gli Uomini dati alle vanità del secolo, i quali talora vivon meschinamente entro le Case, per fare una gran figura nelle Piazze: talmentechè sottraendo agli agi reali del corpo, il danaio che hanno a profondere alle immaginarie soddisfazioni delle vanità dell'animo; seriamente si lagnano della matrigna lor povera fortuna: ond' è che il lodato Autore seguita a dire: *Insuper contingit, quod falso praetendatur insufficientia, ex eo quod proventus Monasterii passim impendantur contra Fundatorum ac Ecclesiae intentionem, in usus a natura bonorum Monasterii planè alienos; quo ex capite valdè temerariè, paupertatis sive insufficientiae titulo, persuadent sibi licere pecuniam abingressuris petere, qui ex bonis Monasterii magnifica construunt aedificia, divitias atque pompam saeculi magis, quam Religiosam simplicitatem atque paupertatem exhibentia, aut ex illis mensas extruunt sumptuosiores, quae magis mundi delicias, quam Christi poenitentiam redolent: vel etiam superbam colligunt supellectilem &c.*

Imperocchè egli è certo che chi vuol vedere, fin dove arrivi la ricchezza nella sontuosità degli Edifizj, nella nobiltà del pennello o della scultura, nella eccellenza delle tapezzerie, nella stupenda quantità degli ori, degli argenti e delle gemme più preziose; non ha da far altro, che volger gli occhi a' Sacri Chiostri dove si professa la povertà. Nella Città di Palermo un Munistero di Sante Vergini, per divertirsi a

(a) *Diony. Cart. De Sim. Lib. 1. art. 17.*

vedere quanto di vario e dilettevole porge all' occhio, la bella piazza detta del Caſsaro, da cui era molto lontano; aprivveſſene la via, tirando un corridore di una prodigioſa lunghezza e ſtruttura, ſopra i palaggi che vi eran tra mezzo: coſa che coſtò ſopra 70. m. ſcudi. Or potrebbe un Muniſtero, che in tali ſplendide e più che regie fabbriche impiega il ſuo danaio, pretender le doti e le piatanze dalle Donzelle che ne voleſsero veſtir l' abito; ſotto preteſto che la ſua povertà, il renda inſufficiente a mantenerle? E in tutti altri Muniſterj dove ſi veggon le cataſte degli ori, degli argenti, delle gioje gemere inutili e infruttifere; diraſſi che ſieno poveri, e che perciò ſtante la lor povertà, poſsan ſenza ſcrupolo di *Simonia*, giuſtamente ammettere al lor abito le Verginelle che il chieggono colle mani piene, e rigettar quelle che le hanno vuote: perchè ſi ha da giurar povertà, dove non ſi ha da ammettere chi non puo arricchir la povertà; e coteſta crederaſſi legittima via da ſoddisfare alla intenzion di Santa Chieſa, e alla volontà de' lor Fondatori?

Conoſcendo pertanto Santa Chieſa che col mancar di fede nella Divina Providenza, o coll' immaginarſi povero in mezzo delle più ampie ricchezze; ſi voleano inorpellar le *Simonie* de' Muniſterj, e punto non adempierſi la pia volontà de' Fondatori; con ſomma ragione ſeveramente proibj, che anche a titolo di povertà, nulla ſi poteſſe pretendere da chi ne voleſſe veſtir l'abito.

Ma come l'umana natura è troppo ingegnoſa nel male, e perciò non tanto truova una legge che le ſia contraria, che ſubito cerca delle maniere come interpetrarla a ſuo modo; egli è addivenuto che ſieſi fatto moſtra, di volere ammettere le anzidette leggi fatte da Santa Chieſa contro le *Simonie* de' Muniſterj; ma nello ſteſſo tempo ſi è voluta e oſtinatamente ſi è ritenuta, la coſa ſteſſa che Santa Chieſa infinite volte ha condannato: il che ſi è fatto col ſoſtituire ſoltanto la voce *Elemoſina* alla voce *Simonia*: comechè non ſi poſſan trovare due coſe più tra lor contrarie, quanto *Simonia* ed *Elemoſina*: non eſſendovi coſa più riprovata dal Cielo e dalla Terra quanto la *Simonia*, nè coſa più approvata dal Cielo e dalla Terra

quan-

quanto l' *Elemosina* . A sì fatta straniſſima metamorfoſi ſi è penſato a oggetto di far vedere, che il non ammettere le Donzelle all'abito Religioſo ſenza certa ſomma di danaio; ſia una coſa da Santa Chieſa ammeſſa e comandata nel Tridentino Concilio, perchè ſpreſſamente vi ſta ordinato, che i Muniſterj non debbano ricevere maggior numero di Religioſe di quello, che poſſan colle proprie rendite o *colle ſolite limoſine* mantenere . A maſcherar dunque con altra nuova veſte la *Simonia* , e farla, come ſi ſuol dire , *Authore Praetore* , ſi è penſato a ſoſtenerla , diſcorrendo così, Il Sacro Tridentino Concilio ammette che i Muniſterj ſi mantengano *colle ſolite limoſine* : dunque il non ammettervi ſenza una certa *ſolita limoſina* chiunque voglia veſtir l'abito Religioſo; non ſi chiama far *Simonia* , ma benvero domandar la *limoſina* . Eſaminiamo dunque un tale argomento , cominciando dalle voci , per conoſcere ſe abbia l'indole e qualità della *limoſina* , ciocchè ſi vuol riſcotere da chi debbe veſtir l'abito di Religioſa .

La limoſina è una coſa così ſanta, così bella, così ragionevole; che uopo è diſumanarſi per non ſentirviſi inclinato: nè credo che vi ſia ſtato chi mai l'abbia biaſimata fra gli Uomini, fuorchè gli Stoici, che tra le lor pazzie, deteſtavano la miſericordia come vizio dell'animo (*a*) , e il *Comico Plauto* che dicea :

Malè meretur qui mendico dat quod edat :
Nam & illud quod dat perit ,
Et illi producit vitam ad miſeriam .

Quindi nè Santa Chieſa nè alcun Cattolico ha mai biaſimato chiunque a larga mano ha fatto delle limoſine a' Muniſterj : perchè ſenza di eſſe , nè ve ne ſarebbero mai ſtati , nè ſi potrebbon mantenere : ma di limoſine a forza , non ſi truova veſtigio che o Santa Chieſa , o alcun ragionevol Cattolico abbia mai parlato. La limoſina ſi diffiniſce : *Opus , quo datur aliquid indigenti ex compaſſione* . (*b*) E non già : *Opus, quo debet dari aliquid certi; etiam non indigentibus , ex neceſſitate* . Or checchesia de' Muniſterj realmente poveri, egli è certo , che ve ne ha de' ben ricchi, entro a quali non ſi puo mettere il piede , ſenza che vi ſi entri con una buo-

(a) *Vide Div. Auguſt. Epiſt. 104. ad Neſt. Edit. Antuerp. ann. 1700. pag. 224. lit. B.* (b) *Mag. ſenten. Lib. IV. diſ. 15.*

na diterminata ſomma di danaio, la quale certamente non ſi dà *indigenti ex compaſſione* ; ma benvero *non indigenti ex neceſſitate*. Ecco dunque come a palliar la *Simonia*, ſi hanno adiſtruggere le più chiare idee che abbiam delle coſe, per credere che ſia *limoſina*, quelche ſi dà: *etiam non indigenti ex neceſſitate*.

Oltrachè la limoſina non ſi debbe nè ſi puo taſſare, nè a riguardo della ſpezie, nè a riguardo della quantità da chi la riceve, ma benvero da chi la dà: per lo contrario taſſando i Muniſterj e per la ſpezie e per la quantità, ciaſcheduno a proporzione del maggior o minor luſtro e comodo, con cui vi ſi ha de vivere, la ſomma che debbe ſeco portare chi ne vuol veſtir l'abito: coteſta ch' e' chiaman *limoſina*; puo meritare un nóme così illuſtre e ſanto? o pur ne diſtrugge l'eſſenza, e le ſoſtituiſce una coſa ſommamente moſtruoſa e ingiuſta? La limoſina non debb' ella farſi da ciaſcheduno a miſura delle ſue forze? Non è egli certo che niuna coſa è con maggiore diſuguaglianza ripartita nel Mondo quanto le ricchezze, e in conſeguenza niuna coſa puo eſſer mai meno uniforme quanto la *limoſina*? Or ſe realmente fuſſe limoſina, quella che ſotto così ſpecioſo titolo, ſi riſcuote da' Muniſterj, e qual coſa più moſtruoſa e ingiuſta ſi puo immaginare, quanto il volerla uniforme e uguale da chiunque vi voglia entrare, ſenza metter veruna proporzione o differenza tra il povero e il ricco? E qual dallo ſpirito evangelico ſiſtema più lontano, quanto il rigettare affatto il povero, unicamente perchè come povero, non puo dare quanto il ricco? Il Divin noſtro Maeſtro: *ſedens contra gazophylacium*; oſſervò che i ricchi vi gettavan delle ricche copioſe limoſine: ma quando vide che una povera Vedovella, col gettarvi due piccioli, diè quanto aveva; additolla a' ſuoi Diſcepoli per un eſemplo di profuſa carità: *Omnes enim ex eo quod abundat illis, miſerunt: haec vero de pecunia ſua, omnia quae habuit, miſit totum victum ſuum*. (a) Ma ne' Muniſterj non ſi celebra mai chi non puo dare quel che danno i più ricchi, e affatto non ſi ammette chi non offeriſca quel che ne pretende il Muniſtero,

(a) *Mar. XII. Ver. 41. ad 44.*

ro, ma benvero quel che le ſtrettezze di ſua Caſa gli permettan di offerire: talmentechè ſe nelle pompe con cui ſi onora il giorno della Monacazione, o nelle piatanze con cui ſi regalano le Monache, una voglia far meno di un altra; guai a lei, che avrà onde ſentirſi amaramente motteggiare ſino a che viva. Inſomma vuolſi che abbiaſi per *Limoſina* tutto quello che ridotto a certi patti con pubblica ſolenne ſcritta, ſi ha da pagare da chi va a veſtir l'abito Religioſo: e il volere uguaglianza in una coſa che per giuſtizia e per ragione, dovrebbe con ſomma diſuguaglianza ripartirſi; ſi celebra per coſa a Dio grata e accetta, ſenza riflettere con quanta ragione parlò colui che ne laſciò ſcritto: *Quod nullam habeat probabilitatis ſpeciem commentarius ille, quem aliqui faciunt ſuper verbis Concilii, quod, dum dicitur*, vel ex conſuetis eleemoſynis, *ibi ſub* conſuetis eleemoſynis *comprehendantur dotes, quas vocant, inferendas a novitiis. Quomodo enim illae ſunt* Eleemoſynae, *quae ad tam certam ſummam ſolemni ſtipulatione ſeu pactione determinantur? & quomodo illae poſſunt dici*, conſuetae eleemoſynae, *cum per accidens & quaſi extra ordinem accedant* (a)? Il S. T. C. parlò è vero del numero delle Monacande, da mantenerſi colle *conſuete limoſine* de' Muniſterj; ma non parlò già de' Muniſterj da mantenerſi colle *conſuete limoſine* delle Monacande. Se tale fuſſe ſtata la mente de' Padri che il formarono, non arebbono detto, che tanto numero di Monache ſi aveſſero a ricevere in un Muniſtero, quanto ſene poteſſero mantenere o colle propie rendite, o *colle ſolite limoſine*; ma avrebbero detto, che purchè portaſſero ſeco una diterminata ſomma da chiamarſi *Limoſina*; ſene aveſſero a ricever ſino a tanto che vi fuſſero Celle e Stanze da riceverne: appunto come ſi fa a noſtri giorni, che ſene ricevono ſino a tanto che non vi reſti luogo a dar ricetto ad altre: coſa certamente da non poterſi in alcuna maniera dedurre dalle parole del S. C. T. ſempre che non ſi voglian leggere con occhio alla moderna: concioſiacoſachè come oggi viviam coll'uſo di dar certa ſomma alla Donzella che va a Monacarſi, e quelche le ſi da, chiamaſi *conſueta limoſina*, perchè chiunque ha da Monacarſi, deve darla: perciò

(a) *Joban. Wiggers apud Van-eſpen de Vitio Sim. Par. II. C. IV. §. 8.*

ciò ſi vuol credere, che il S. T. C. aveſſe prima che naſceſſe un tal uſo, inteſo per *Limoſine conſuete*, quelle che l'abuſo nato dopo la ſua pubblicazione, ha rendute conſuete e neceſſarie, facendo ſervir le parole del Concilio alle noſtre idee, e non le noſtre idee alle parole del Concilio.

La coſa è per ſe ſteſſa cotanto manifeſta, che finalmente coloro che voglion che ſi paghi l'abito Religioſa ſotto qualunque titolo, fuorchè quello della *Simonia*; ſi ſono vergognati di avvalerſi più del nome di *Limoſina*, e vi hanno ſoſtituito quello di *Dote*: ma egli è avvenuto che per isfuggire di uſare di un linguaggio, che alterava le idee comunemente attaccate alla parola *Limoſina*, ne hanno adottato un altro più ſtrano del primo: e perchè diametralmente contrario al Concilio di Trento, e perchè difforme a quel che volgarmente intendiamo per la voce *Dote*. Il Sacro Tridentino Concilio ordinò che ne'Muniſterj, non ſi ammetteſſe maggior numero di Monache, oltra quello che ſi poteſſe colle ſue rendite, *aut ex conſuetis eleemoſinis* mantenere: ma non mai ordinò che a mantenere i Muniſterj, ſi aveſſe a ſtabilire in ciaſchedun paeſe una certa dote a chiunque voleſſe veſtirne l'abito: e che queſta una volta ſtabilita, ſene riceveſſero quante ve ne voleſſero entrare, fino a che vi fuſſero celle vuote: ſicchè egli è ben chiaro che ſe le *Limoſine* fatte a forza, non furon mai della mente de' Padri del Concilio Tridentino, nè ſi ſono trovate atte a palliar di una maniera ragionevole le *Simonie* de' Muniſterj; molto meno a ciò vale l'aver ſoſtituito al nome di *Limoſina* quello di *Dote*: imperocchè come chi uſa della voce *Limoſina* a palliar la *Simonia*, vuopo è che diſtrugga l'idea che comunemente ſi ha della *Limoſina*; così chi al medeſimo fine uſa della voce *Dote*, vuopo è che diſtrugga l'idea che comunemente ſi ha della *Dote*.

Concioſſiachè quantunque ammettaſi per buona, per vera, per degna del Figliuol di Dio, qualche analogia tra il matrimonio carnale e lo ſpirituale; egli è però certo che ove ſi domandino coloro che la vogliono ſtiracchiare fino a farvi comprender le *Doti*, che ſi ſoglion dare ne' matrimonj del ſecolo; non ſanno che riſponder da ſatisfare a qualunque mediocremente ragionevole Uomo. In primo luogo ne' matrimo-

nj carnali, non si ha la *Dote* per condizione *sine qua non*: anzi la Legge ne insegna, che si possa ben dare il matrimonio senza la dote: (*a*) ma per lo matrimonio spirituale, la *Dote*, è condizione *sine qua non*: perchè chi non ha la sua dote, non si ammette a sposarsi con Gesù Cristo. Tantochè noi troverem bene che un Gentile ne dica:

Dos est Magna, parentum
Virtus, & metuens alterius viri
Certo foedere castitas. (*b*)

ne troveremo un altro, che pur ne lasciò scritto:

Dummodo morata recte veniat, dotata est satis. (*c*)

Tanta idea si avea della virtù da'Gentili ancorchè di licenziosissima vita, in mezzo a Roma, dove più che fra qualunque altra Nazione, infinite cose e privilegj s'idearono a favor delle doti, che si possono legere, presso chi si prese il piacere di raccorgli! (*d*) Che s'egli è così, com'è che tra Cattolici e' vi ha di quelli, che professando rigida e perfetta morale, possan avere per così precisamente necessaria la *Dote* per le Monacande, che senza di essa rigetti lo Sposo Celeste chi il ricerchi per isposo? E quantunque venghi la richiesta da una Verginella *rectè morata*, che abbia in dote, non solamente *metuens viri certo foedere castitas*; ma benanche quella povertà e quello annientamento della propia volontà, che son le cose dichiarate da lui stesso, per la più preziosa dote di un anima Cristiana; ciò non ostante mai non dica *dotata est satis*, come non venghi dotata di buoni sonanti scudi? perchè come affatto indotata, si rifiuta, si rigetta, si ricusa? perchè le Virtù dell'animo che faceano a una Donzella, trovar marito senza danaio fra' Gentili più licenziosi, e che glielo fan trovare anche tra Cristiani di senno e di prudenza; a nulla hanno a valere, ove si tratti di volersi sposare al Figliuol di Dio spiritualmente in un Chiostro?

Inoltre noi sappiamo che moltissimi Legislatori di que' che sono anche di più chiara fama, fin da tempi antichissimi avean proibito

(a) *L. fin. Cod. de Repud. l. fin. C. de Donat. ant. nup.*
(b) *Horat. Lib. 3. Car. Od. 24.*
(c) *Plaut. in Aulul.*
(d) *Anton. Guber. Constan. de Matrim. a pag. 166. adseq.*

proibito affatto le Doti : ma la ragione che additonne Licurgo, è troppo al noſtro propoſito per non farne menzione. *Virgines ſine dote eſſe voluit, ne quae eſſent inopes, conditionem invenirent difficilius, & divites precio magis quam moribus, matrimonia ſibi adoleſcentûm allicerent.* (*a*) Non ſi è coteſta una ragione da far coprire di roſſore chi s'immagina leggi per cui : *Virgines inopes*, non ſolamente : *difficilius conditionem inveniunt* ; ma affatto *conditionem non inveniunt*, ove ſi parli di matrimonio ſpirituale ? Tanta carità dunque tra' Gentili per le oneſte povere donzelle, tanta durezza tra' Cattolici ne' matrimonj ſpirituali con quel celeſte Spoſo, che nacque povero, viſſe da povero, non ammiſe che poveri alla ſua compagnia, che dichiarò aperte e piane le vie del Paradiſo a' poveri, difficili e poco men che chiuſe a' ricchi ?

Egl' invero ſi leggono dell'eccellenti declamazioni di coloro, che ſull' analogia delle doti che ſi danno per lo matrimonio carnale ; accuſan d' irragionevole chi pretenda diſcorrerla altramente, per quelle che ſcelgono il matrimonio ſpirituale. (*b*) Ma coteſta materia è troppo ſeria, per poterviſi a forza di fioretti retorici vendere cerri per datteri. Tutto il loro diſcorſo non è fondato che su un giuoco di parole che nulla ſignifica, lavorato su della pratica, con cui tra noi ſi vive, che le Donne debban dare la Dote agli Uomini, perchè così le Romane Leggi hanno ſtabilito. Maſe un Sovrano Cattolico voleſſe rimettere in piè una legge contraria, che pur una volta tra Criſtiani trovò il ſuo luogo, come preſſo i Wiſigoti (*c*) preſſo gli Alemani (*d*) preſſo i Longobardi, (*e*) mercè la quale i mariti aveſſero a dare la dote alle mogli ; egli è certo che una tal legge non ſarebbe contraria nè alla ragione, nè al dritto di natura : e allora ove andrebbero coteſte patetiche declamazioni ? Allora e' biſognerebbe ſomminiſtrar tutte altre

(a) *Vide apud Connan. Comment. Jur. Civ. Lib. VIII. Cap.* 8. *pag. m.* 535. *edit. Pariſ. an.* 1558.

(b) *Vide de Franch. Deciſ.* 44. *& ejus addition.*

(c) *Lib.* 3. *tit.* 1. *num.* 4.

(d) *Tit.* 56. (e) *Lib.* 2. *tit.* 4. *& vide Bignon. ad Marculphi form. Lib.* 2. *p.* 561.

tre idee e linguaggio allo Sposo Celeste, per non fare che avessero a dare i Munisterj la dote, a quelle Donzelle, che vi volessero celebrare il matrimonio spirituale. E fingiamo che tra' popoli Orientali, tra' quali ancor corre sì fatta legge, che i mariti dotino le mogli, vi si fondasse un Munistero di Sacre Vergini al vero Dio consecrate. Con quali argomenti si arebbero a persuadere i lor Congiunti a dar loro le doti, sul protesto dello spirituale lor matrimonio; quandochè nè la Scrittura, nè gli antichi Padri, nè i Sacri Concilj han mai insegnato, che l'anima di una Donzella, non si possa sposare con Gesù Cristo, se non gli porti una buona dote di danaio contante: e tutta la ragione che sene adduce a sostener sì fatte doti, deriva da un argomento di convenienza o sia di analogia, che come si dà la dote per lo matrimonio carnale dalla Donna all'Uomo, così anche dar si debba per lo matrimonio spirituale: perchè: *Sponsus coelestis non debet esse deterioris conditionis Sponso Coelesti?*(a) Non arebbero giusta ragione quegli Orientali da ritorcer la convenienza e l'analogia, pretendendo, che a nome dello Sposo Celeste, si dasse da' Munisterj la dote alle lor figliuole, postochè per legge del lor Paese, i mariti son quelli che dotano le mogli? Ecco dunque come andrebbono per terra tutte le belle parole, colle quali si è voluto per via di analogia mettere una necessità indispensabile alle Donzelle, di non pensare a goder mai delle nozze celesti, senza prima provvedersi della dote terrestre. Del rimanente ove si vadi a indagar l'origine, onde le doti tra' Romani ebbero tanta voga; vedrassi che la ragione che a ciò gli mosse, sia dall' intutto inapplicabile al matrimonio spirituale. *Cum nonnullis legum Conditoribus placuit indotatas esse uxores, ut non census, sed morum & generis & formae ratio haberetur; Jus Civile Romanorum sic est compositum, ut ad communes hominum mores respiciat, iisque leges quam aptissimas accomodet. Et ideo ut tum quidem ad legitimas nuptias masculi invitentur, ad civitatem legitima prole replendam ne deficiat, quae ratio naturalis est & Civilis, tum vero foeminae rei familiari tanto diligentius studeant, dum rem suam etiam conservant, quae est ratio oeconomica; placuit*

(a) *Vide De Luca ad Franch. decis.* 44.

non ſolum dotes permitti, ſed & favorabiles haberi: ſcribitque Paulus Juriſconſultus: Reipub. intereſſe, mulieres dotes ſalvas habere, propter quas nubere poſſunt. (a)

Da coteſte parole come ſi ricava che la gente più ſavia, non volle che le Donne menaſsero a nozze altra dote che le virtù dell'animo, la purità del ſangue, e la leggiadria del corpo; così ne inſegnano quel che ſi è pur troppo vero, che il comun degli Uomini, non va cercando miglior dote nella Donna, che quella di buoni ſcudi, che coprano e i difetti dell' animo e del corpo e della naſcita:

——— *Cum mala fama facile nubitur.*
Dum Dos ſit, nullum vitium, vitio vortitur: (b)

e che i Romani perciò ordinaron per legge, che ſi doveſsero menar dotate le Donne a marito, affinchè trovaſsero chi con tal potente mezzo le ſi togliesſero in moglie, e fatte mogli aveſsero ſopra di che eſercitar con maggior attenzione la loro economia. E coteſte leggi dotali furono ſommamente avvalorate e ſoſtenute, dalla famoſa *Legge Giulia e Papia*, (c) di cui non ſi puo trovare la più contraria alle Doti delle Monache. Imperocchè come l'Iſtituto Monaſtico tende a promovere il Celibato, e la legge *Giulia* e *Papia* venne a favorir le doti, appunto perchè anche le idee del Celibato ſi ſpegneſsero; ben ſi vede quanto ridevol coſa ſia, il cercare Analogia tra coſe cotanto tra loro contrarie, quanto ſono le doti per lo matrimonio carnale e le Doti per lo matrimonio ſpirituale. Le ragioni onde le prime ebbero tanto favore, come ſi ravviſano indegne e inapplicabili allo Spoſo Celeſte; così poſſonſi ben applicare a' Muniſterj: imperocchè com' è difficile a una Donzella il trovar marito che la vogli ſenza dote, così è difficile che una Donzella ſi riceva in un Muniſtero ſenz'aver le mani piene: e così non è lo Spoſo Celeſte, che non vuole ſpoſe ſenza dote terreſtre; ma ſono i Muniſterj che non voglion Monache ſenza danajo: ſapendo noi beniſſimo che fuor de'Muniſterj, vi ha pur delle Don-

(a) *Hopper de Ver. Juriſpr. Lib. X. tit. 2.*
(b) *Plaut. in Perſ. Act. 3. Scen. 1.*
(c) *Vide Brovver de Jur. Connub. Lib. 2. Cap. XXIV. a num. 23. ad ſeq. pag. 656.*

Donzelle così povere, che non han pane per un giorno ; ma così ricche di ſpirito, che il Divino Celeſte Spoſo, non ha veruna ripugnanza di conſolar le anime loro elette della dolce ſua compagnia, e chiamarle ſue ſpoſe nè più nè meno che quelle che ſono in Muniſtero. Sicchè togliendo il velo alle parole, la dote che ſi vuole dalle Monacande, punto non vale a diſporre Gesù Criſto a ſpoſarſi a una Santa Verginella ; ma ſommamente vale a farla ricever Monaca. Quindi ſino a tanto che ſi voglia dire, che dovendoſi ſpoſare colle ruvide lane o col Muniſtero, vi biſogna la *Dote* la coſa anderà a maraviglia a palliar le *Simonie* ; ma non quando vi ſi voglia miſchiare il ſacroſanto nome di quel Divino Spoſo, di cui per ſua infallibil teſtimonianza ſappiamo, che più a' poveri che non a' ricchi ſi accoſta, che ricerca le ricchezze dell'animo, e non quelle del corpo, che domanda cuori, e non ducati. E invero com' e' vi ha pur qualche Muniſtero, come ſarebbe tra noi, quello che diceſi di Scarione, o delle Fiorentine, o quello delle Trentatrè, in cui ſenza dote al Monaſtico abito le Donzelle si ammettono ; ſe vera e concludente ragione, fuſſe quello di coloro che ſcriſſero: *Sponſus Coeleſtis, non debet eſſe deterioris conditionis ſponſo terreſtri* ; ſarebbero Muniſterj fondati contro ragione, e a vergogna e obbrobrio del Divin Redentore : perchè vi ſi fa divenire ſpoſo di donzelle, che non gli danno altra dote, che quella di un anima pura e ſanta. Or come non vi è chi oſi dir tal coſa, di Muniſterj così ſantamente e uniformemente alle diterminazioni di Santa Chieſa fondati ; così ſvaniſce e perde ogni fondamento la ragione, onde ſi è voluta dedurre la neceſſità di dotar le Donzelle, che ſi hanno a far Monache.

In ſecondo luogo mal ſi applicano i termini della *Dote* al danaio che da' Muniſterj ſi ricerca per le Donzelle che hanno a veſtir l'abito Religioſo : imperocchè la natura della *Dote* ſi è che debba eſſer proporzionata alle forze del Dotante e alle qualità del marito. *Dotis quantitas*, dicea Papiniano, *pro modo facultatum Patris, & dignitate mariti conſtitui poteſt* : (a) ora in quella che ſi vuole da' Muniſterj, punto non ſi oſſerva tal coſa : perchè ciaſchedun di eſſi ha fatto il ſuo ſtabi-

 limen-

(a) *L.69. §.4. ff. de Jur. Dot.*

limento, proporzionato al luſtro con cui ſi mantiene ; onde uniformemente da ogni Donzella ſe gli abbia a dare una certa ſomma, la quale non ſi coſtituiſce già *pro modo facultatum Patris*; ma ſoltanto *pro dignitate mariti*; che ſi è, come abbiam diſopra veduto, il Muniſtero e non già lo Spoſo Celeſte, che mai non è andato in buſca di terreſtre dote. Quindi è che avendoſi a mettere una Donzella in Muniſtero, a due coſe ſolamente ſi bada: primamente s'ella ſia di naſcita da non far vergogna al Muniſtero, ne' quali i voti di povertà e di umiltà, punto non eſcludono che geloſamente ſi badi alla genealogia. Secondamente ſi domanda, ſe abbia tanto quanto ſi ricerca di dote e di piatanza a veſtire il lor abito. Che ſe vuol entrarvi una donzella nobiliſſima ma povera, e un altra ricca ma non dall' intutto di chiara naſcita ; non è cotanto impoſſibil per queſta, il vederſi aprir le porte, che troverà chiuſe quella : perchè ſe ſi tratta della Nobile che non abbia dote; ſene ſcuſa il rifiuto, appoggiandolo alla povertà del Muniſtero, che non ha forza da mantenerla : ma ſe ſi tratta della men nobile, ma atta a dar buona dote, e piatanze, ſi ricorre all'umiltà regliosa, che non conſente, che ſene metta a troppo rigoroſo eſame la qualità. L'uniformità dunque inalterabile a riguardo delle ſomme che hanno a dare a nome di *Dote*, tutte quelle che hanno a veſtire l'abito Religioſo; fa vedere che punto il nome di *Dote* non meritino, perchè ſenza punto badare alle facoltà del Dotante, ſi attende ſoltanto a quel che più conviene al Muniſtero.

Quelche però ſopra ogni altra coſa diſtrugge ogni idea di *dote*, nelle *doti* delle Monache, ſi è il volerſi da'Muniſterj ritenere anche morta la Monaca, ciò che ſe l' è dato a nome di *Dote*: imperocchè s' e' voglion far figura di mariti, e voglion che ſia *Dote*, ciocchè dalle Monacande riſcuotono, come *dotis fructum ad maritum pertinere debere ; aequitas ſuggerit : cum enim ipſe onera matrimonii ſubeat, aequum eſt, eum etiam fructus percipere*; (*a*) così la ragione, la legge, e l'equità comandano, che finito il matrimonio, e ceſſati i peſi che dal marito ſene portavano, non reſti più a ſuo vantaggio la dote col ſuo frutto ; ma ritorni al fonte donde derivò. Or ſe i Muni-

(a) *L. 7. ff. de jur. dot.*

Munisterj morta la Monaca, e così toltosi ogn' impaccio e peso di mantenerla, ciò non ostante ritengonsi il capitale della Dote co' suoi frutti, diventandone Padroni *pleno jure*; chiaramente si comprende che chiamasi *dote*, ciocchè non ne tiene veruna proprietà, e che fiesi inventato un tal nome a mascherar la *Simonia*, presso chi bada al suono e non alla sustanza delle parole.

L'ultimo palliamento delle *Simonie* de' Munisterj, fu sostenuto dal Padre *Cristiano Lupo*, il quale comechè dottissimo Uomo si fusse; pur videsi molto imbrigato ad accordar la teorica colla pratica su di cotesto importantissimo punto. E' dunque conobbe benissimo, e con profonda dottrina dimostrò, che per via di danaio sotto qualunque titolo; non si potessero ricever le donzelle ne' Munisterj, senza *Simonia*: dall' altra parte vedea che cotesta sodissima teorica, affatto non era in pratica; dacchè per tutte le Sacre Verginelle che avean vestito e vestivan tuttavia l'abito Religioso, aveansi le ricche piatanze e buone doti, per requisiti cotanto necessarj a divenire Spose di Gesù Cristo; che non lo potesson divenir mai le anime più elette del Mondo, ove la lor povertà, non somministrasse loro, mezzi opportuni da pagarle. Quindi ricorse alle antiche leggi di *Giustiniano*, e su di esse fondando il dritto che hanno i Munisterj *ex persona* della Monaca alla successione de' suoi Congiunti; disse che le *doti* che si stipulano, sono come una *transazione* che si fa tra la persona che veste l'abito Religioso co' suoi Congiunti, sulla porzione che *de jure* le potrebbe spettare sulla loro eredità: *adeoque antè illorum professionem, de ipsa cum parentibus, aut aliis consanguineis stipulantur, accipiuntque quid praesentis & modici pro grandi futuro. Non itaque de Monastici ingressus aut professionis, sed de spectantis ad nos haereditatis pretio pacisimus: ubi nulla vel species est Simoniae*: Ma come troppo profonde radici aveva in lui gettate, la più pura dottrina della Chiesa; non potè far a meno di soggiungere: *Opulenta & fratrum suorum sufficientem sustentationem habentia Monasteria, ad summum de avaritia notari possunt*. (a) e di questo modo se non ebbe lo spirito di accu-

(a) *Vide Christ. Lup. Par. 2. Schol. ad Canon. 19. Concil. Nicaen. II.*

accusar di *Simonia* i Munisterj, prese almeno la libertà di accusargli di avarizia.

Ma comechè illustre e grande sia il nome del *P. Cristiano Lupo* nella Repubblica delle lettere; e' però bisogna pur confessare che volendo da grande Avvocato, difendere una disperata causa; il suo discorso ha tutti i difetti che l'arte del ben ragionare riprende. In primo luogo e' non è propio di chi intende il Mondo, il pretendere che le umane leggi, abbiano una perpetua immutabile osservanza, sopratutto quando le circostanze del tempo in cui furon promulgate, non sono le medesime con quelle del tempo in cui sene vuole l'esecuzione. Adunque quantunque si voglia avere per le leggi di *Giustiniano* somma venerazione; a ogni modo egli è indubitato, che se si riguarda la sua persona, il luogo, il tempo, i sudditi pe'quali furon fatte; si troverà che affatto non sieno, come non lo sono, adattabili a'giorni nostri a più e più casi, e quel che altri ne disse per la Germania (*a*); sarebbe ben facile a dimostrarlo per questo Regno. Qual è tra' Principi Cristiani, chi abbia un impero così vasto qual era il suo? Qual è tra' sudditi di tutti i Cristiani Principi, chi possa vantare che i dritti del suo Sovrano a riguardo de' beni e delle persone de' suoi sudditi, si guidin oggi col temperamento e proporzione, con cui si maneggiavano a tempo di Giustiniano? Chi e de'Monaci che di buona voglia accordi a' suoi Sovrani, quell'autorità che *Giustiniano* esercitava su de' Monaci de'suoi giorni? Qual uniformità si puo trovare tra le mire che potè aver *Giustiniano* per gl' istituti Monastici, che si potean dir nati allora, e quelle che possono e debbono avere i nostri Sovrani or che sono adulti? Le leggi favorevoli a que' di allora per abilitargli a goder di que' beni a cui rinunziavano; sono loro adattabili dopo dodici Secoli, che altro non si è fatto che provedernegli a dovizia? Dunque chi vuole a favor delle *Simonie* o dell'avarizia de' Munisterj, prevalersi delle leggi di *Giustiniano*; vuopo fora che metteste i Sovrani di oggidì, in quell' ampiezza di dominio in cui fu *Giustiniano*; vuopo fora che metteste i sudditi di oggidì in quello stato in cui sotto il vasto impero di un potentissimo Imperadore viveasi: vuopo fora che i Monaci d'oggi fussero e facesse-

ro

(a) *Vide Christian. Thomas. Program. X.*

ro quel che erano e faceano que' di allora : insomma vuopo fora che fussimo ne' tempi di allora , e non già ne' tempi presenti : poichè ella è massima ben ragionevole e giusta quella di chi scrisse : *Privilegia publica , uti non indulta haberi debent , cum mutata rerum ac temporum conditione, nocere magis possint quam prodesse : ita in perpetuo & immoto ipsorum usu, non tam prudentia est quam contumacia. Omnia rebus ac temporibus accomodanda sunt . Vetus ordo in extraordinariis rebus oblatus , & ad res alias comparatus , si continuo observetur , confusio in republica est, non ordo .* (a) Per altro e' non è poi giusto, che per le cose che si trovan favorevolmente stabilite o dall' antica Polizia Civile , o dall' antica Ecclesiastica Disciplina a comodo degli Ordini Monastici ; si voglia che sieno di una eterna durata : e che di quelle poi o dalle Civili o dalle antiche Ecclesiastiche leggi e costumanze , diterminate contro il lor gusto circa l' austerità della vita , circa l'uso delle ricchezze , circa la subordinazione a' legittimi Superiori; sene parli , come di cose già andate in disuso; e che non doveano aver altra durata, che quanto ne possono aver le cose umane , che secondo le circostanze de' tempi, hanno di lor natura a variare: e perciò se lo stipular doti e piatanze , se l'entrar ne' Munisterj con pompe e lussi , se il pretendervi de' vitalizj , se il chiudersene le porte a' poveri , e l'aprirsi a' ricchi ; fu cosa da Santa Chiesa, da'Padri, da'Concilj , ripresa, detestata, abominata per *Simonia* da pagarsene il fio in questo Mondo e nell' altro ; non è ragionevole che tutto ciò si metta tra le leggi disusate , per le quali invano sene abbia a pretendere stabile e costante osservanza ; laddove eterna non che stabile e costante osservanza , si vuol che abbiano le leggi di *Giustiniano*, per tenersi sempre aperte le porte alle ricchezze de' Munisterj : non ostante che gravissimo danno ne abbia sofferto e tuttavia ne soffra, tutto il rimanente della società civile .

In secondo luogo il Padre *Lupo* a difender le *Simonie* de' Munisterj , muta lo stato della quistione: imperocchè non si contende, se chi vuol entrare in Munistero , possa o no transiger

(a) *Boxhor.in Judic. Disquis. Polit.*33 .*subjunc. Apud Observat. Hallen.Observ.XVI.Tom.*3.*pag. m.*320.

ger co'ſuoi Congiunti le ſue pretenſioni ricevendo *quid modici pro grandi futuro*; ma benvero sè i Muniſterj poſſano ſenza taccia di *Simonia*, aprir le lor porte a shi vi vuol entrare con dote, e chiuderle a chi non n' è provveduta: che ſon coſe che Santa Chieſa per Simoniache deteſta, e che mai non furon da *Giuſtiniano* comandate, nè colle ſue leggi direttamente o indirettamente approvate.

Per terzo il ſiſtema del *P. Lupo* diſtrugge la natura delle *tranſazioni*, che tutta conſiſte in tranſiger di coſe dubbie e litigioſe, onde ciaſcheduna delle parti, rilaſcia qualche coſa delle ſue pretenſioni. Or ſecondo le leggi ſteſſe di *Giuſtiniano*, egli ha libertà chiunque entra in Muniſtero, di diſporre della ſua roba a ſuo piacimento, ſenza che il Muniſtero vi ſi poſſa opponere: dunque lo ſtipular doti e piatanze da chi entra a farſi Monaca; è vera *Simonia*, e non già *tranſazione*: perchè il Muniſtero non cede a verun jus che abbia; ma benvero a un jus che puo avere, ſe la Monacanda glielo voglia dare. Quelche però ſopratutto rende vana la ſcappatoja del *P. Lupo* ſi è, che quando ſi ha da veſtir l'abito Monaſtico, e ſi ſtipula la dote col Muniſtero, e ſi fa la rinunzia dalla Donzella a benefizio de' ſuoi Congiunti: talmentechè ove ſi faccia la prima e non la ſeconda; viene poi il Muniſtero *ex juribus* della Donzella, a domandar quelche le ſarebbe potuto nel ſecolo appartenere nella ſucceſſione de' ſuoi Congiunti. Perlaqualcoſa ſe lo ſtipular la dote, fuſse una *tranſazione* con cui ſi daſſe: *quid praeſentis, & modici pro grandi futuro*; non potrebbe il Muniſtero *ex juribus* della Donzella, per le ſucceſſioni che ſe le potrebbero deferire ſe fuſſe rimaſta nel ſecolo, pretender nulla ancorchè non aveſſe rinunziato. Che ſe alla giornata ſi ſon veduti de'caſi, ne'quali a nome delle Donzelle monacate e dotate, ma ſenza rinunziare a'diritti delle ſucceſſioni, ſi è preteſo da' Muniſterj avervi quella parte, che vi arebbero avuta ſe fuſſero ſtatenel ſecolo; dunque non è vero che la dote che ſi ſtipula della donzella, ſi prenda da'Muniſterj a titolo di tranſazione *tamquam quid praeſentis & modici, pro grandi futuro*; ma ſi è una coſa che riguarda il Muniſtero come Muniſtero per ammetter la Donzella, ſenza che eſtingua le altre pretenſioni che

a no-

a nome della medesima può suscitare.

Inoltre ammettendo senza pregiudizio del vero la sua ipotesi; cotesta dovrebbe aver luogo qualora si trattasse di ricever donzelle di famiglie doviziose e ricche, transigendone le pretensioni colla semplice dote: *tamquam quid praesentis & modici pro grandi futuro*; ma noi veggiamo che i Munisterj a tutt' altro pensano, che a quello che ha immaginato a palliar le *Simonie* il *P. Lupo*: imperocchè essi punto non esaminano da qual Casa escano le Donzelle, che l'abito Religioso hanno a vestire; ma soltanto se hanno tanto, quanto basti a pagar la tassa imposta da ciascheduno Munistero per dote a chi vi vuol entrare. Or ella la natura delle transazioni porta, che non possan esser uniformi con tutte sorte di persone, perchè egli è indubitato che non tutte hanno uguali le facoltà: sicchè transigendo i Munisterj con chiunque voglia entrarvi, sempre sul piede della medesima tassa; non si può dire che prendan la dote: *tamquam quid praesentis & modici pro grandi futuro*: perchè non sempre quel che si paga loro a nome di dote, ha giusta proporzione con ciò che potrebbe alla donzella spettar per legittima non che per paraggio: il che fa vedere, che la *dote* non sia già una transazione che si fa su di quel che potrebbe alla Donzella spettar *de jure* nel secolo; ma benvero un peso e condizione *sine qua non*, apposta a chiunque voglia il Monastico abito vestire.

E ciò è tanto vero che ove la Donzella non abbia come soddisfarla; affatto non si parla di transazione, ma ritondamente se le niega l'ingresso, ovvero ella ha da proccurarsi per via di limosine tanto quanto basti a far il pieno della *dote* che si riscuote, da chi ha bastanti facoltà dalla sua famiglia per pagarla. Dunque come in tai casi, chiaramente si vede che una Donzella povera, non dà quel che dà perchè transigga le speranze di una futura successione colla *dote*; ma benvero perchè ha proccurato tanto di limosina, quanto irremesibilmente riscuote a nome di dote il Munistero da chiunque voglia entrarvi, o che povera o che ricca sia: e il *P. Lupo* va a palliar le *Simonie* de' Munisterj col dire che la dote, *est tamquam quid praesentis & modici pro grandi futuro*; rimane indubitato che si commetta *Simonia* per le doti che ricevo-

no, perchè la ſperienza di ogni giorno ne fa vedere, che i Muniſterj o che grande, o che piccola, o che niuna ſucceſſione alla Donzella ſi appartenga; irremiſibilmente ne volion la dote, e ove non abbia come pagarla, la rifiutano e non l'ammettono.

E come tuttociò che puo u a donzella pretender dal Padre, ſi è la legittima, e qualora il Padre non gliel'aveſſe data prima di far la ſua ſolenne profeſſione, ſene tramanda il dritto di chiederla al Muniſtero, ſecondo le antiche leggi di *Giuſtiniano*; dunque mal ſi adatta alle *Doti* che ne riſcuotono i Muniſterj, che ſovente eccedono di gran lunga ciò che per legge ſarebbe potuto ſpettar alla Donzella monacanda, incluſovi ſopratutto, ciò che ſi vuole che ſi ſpenda in piatanze, muſiche, tapezzerie &c. perchè non ſi puo negare che per ogni dieci donzelle, che ſpendono a monacarſi men di quelche potrebbe toccar loro di legittima; ve ne ha cento, che coſtan tre volte più alle lor famiglie, di quel che arebbero potuto giuſtamente pretendere, ſe tenute ſi fuſſero nel ſecolo. Sicchè per qualunque verſo ſi conſideri l'oppinion del *P. Lupo*; troverafſi che invano ſi prevale del titolo e pretesto delle tranſazioni a palliar le *Simonie* de'Muniſteri: ſopra di che non accade più lungamente diffonderſi, potendoſi il più che ſene puo dire, legger preſſo chi largamente e dottamente preſe di mira a confutarne l'opinione. (*a*) E ciò baſti a dimoſtrare di qual peſo ſieno le invenzioni e preteſti delle private oppinioni, a ſcuſar da *Simonia*, ciocchè Santa Chieſa per Simoniaco ha condannato nel darſi l'abito Monaſtico.

CAPO

(a) *Vide Van-Eſpen in Diſſert. de Simon. & Vindici. ejuſd. Diſſertat. per tot.*

CAPO TERZO.

De' disordini che derivano dall' essersi adottate pratiche contrarie alle massime costantemente insinuate da Santa Chiesa nel vestir l'abito Monastico, e de' rimedj che sene disiderano.

E' Non vi ha dubbio che una delle azioni più serie che si possan dall' Uomo fare in questo Mondo, si è quella con cui alle sue pompe, a' suoi agi, alle sue vanità si rinunzia, per abbracciar la povertà religiosa de' Munisterj: e perciò merita che l' apparecchio con cui si va a fare, sia dall' intutto a sì grande opra uniforme e corrispondente. Chi puo negare che l'andar in campo aperto a incontrar l' inimico, sia un azione anche seria? Ma perchè dunque fu a' suoi tempi e sarà in ogni età deriso l'Imperador Ottone, tuttochè non mancasse di andar in guerra quando ne veniva l' occasione? Non altra miglior ragione potrassene additare, che quella di mettersi lo specchio nella valigia, per vagheggiarsi e rassettarsi le chiome, quando a tutt'altro che a bagattelle sì fatte uopo era badare: ecco come di lui il grande elogio si fece:

Ille tenet speculum patrii gestamen Othonis
Actoris Arunci spolium: quo se ille videbat
Armatum, cum jam tolli vexilla juberet.
Res memoranda novis annalibus, atque recenti
Historia: speculum civilis sarcina belli!
Nimirum summi Ducis est occidere Galbam,
Et curare cutem, summi constantia Civis:
Bebriaci in campo, spolium affectare Palati,
Et pressum in facie digitis extendere panem.
Quod nec in Assyrio pharetrata Semiramis Orbe,

LXXVI.

Maeſta nec attiaca fecerat Cleopatra carina. (a)

Or tal è il caso delle Donzelle che vanno a muover guerra e a riportar trionfi del nemico infernale. Elle non vi si accingon già a forza di digiuni, discipline, facco e cilicio, ritirate e raccolte, e sempre in guardia dagli agguati che lor tende tra le vanità del secolo; ma per lo contrario voglion prendersi prima di venire al gran cimento, mille per altro innocenti licenze, che nelle Case ben regolate, alle donzelle che si destinano a marito, non si concedono. Esse vogliono esser menate in giro per la Città, con una modesta affascinatrice leggiadria di vestire: guardi Dio di mettersi lor sopra, abiti che nel colore o nella ricchezza, uguaglino que' del secolo, perchè hanno a vestire que' del Munistero: e come a ciò abbiano adempiuto; è poi lecito comporle il più studievolmente che si possa fare, da chi più si preggia d' intender le gran mode o de'gran giri delle gonne, o de'più ricchi merletti, o delle chiome più aggiustate: o di tutti altri piccioli ornamenti, per cui una Donna si chiama ben propriamente adorna e composta, per esser degno oggetto da esser idolatrata, o divenir misera vittima della vanità: e come la freschezza della loro età, l'insolita foggia del vestire, che non è da Monaca e non da Secolare, ma ben partecipa dell'una e dell'altra, è una novità che naturalmente tira a se l'altrui curiosità; ben s' intende com' elle abbian più occhiate sopra, che regolarmente non son di compunzione nè di edificazione, che non ne ha chi veste come tutte le altre: e questo è un de' primi apparecchi alla gran vittoria delle pompe del secolo. Si passa poi a menarle per tutte le Chiese e Munisterj della Città, e successivamente anche a tutti i teatri, ove per quanto dicono i Maestri della perfezione Cristiana, esercita gli atti più strepitosi del suo impero l' Inimico Infernale, spezialmente su de' novizj delle cose del Mondo: e quivi coteste Sante Verginelle il vengono ad affrontare provvedute di tutt'altre armi, che di quelle che bisognano contro la micidial sua forza, per veder chi più di lor vaglia. A cotesto secondo apparecchio, succede il terzo, quando deposte tutte le insegne Monastiche, si vestono degli abiti più ricchi, si copron delle gemme più rare, si compongon della ma-

(a) *Juven. Sat. 6.*

maniera più ſtudioſa,che il luſſo e la vanità abbian mai immaginato, e così ſi conducon di bel nuovo per la Città,affinchè ſi tolgan quel più che rimane d'innocenti capricci da ſoddisfarſi; Finalmente viene il tempo della gran giornata, e allora. *Breviſſimis localis,patrimonium grande profertur. Uno lino, decies ſeſtertiûm inſeretur. Saltus & inſulas, tenera ceruix fert. Graciles aurium cutes, Kalendarium expendunt, & ſiniſtra per ſingulos digitos, de ſaccis ſingulis ludit. Hae ſunt vires ambitionis, tantarum uſurarum ſubſtantiam, uno & muliebri corpuſculo bajulare.* (a) Le più ſcelte Cameriere, l'hanno a ſervire per ornarla il più ſuperbamente, che ſia immaginabile: ſi corona la teſta di fulgentiſſime gemme, ſi mette entro ſuperbo cocchio, e ſi mena alla Chieſa, i di cui atrj, hanno da eſſere vaghamente di tapezzerie ornati, ma il di dentro poi ha da eccedere ogni ſquiſita maniera, che i più eccellenti artefici ſappian mai ideare, a compiacere gli uomini più addetti alle vanità e luſſi del ſecolo. Intanto la Chieſa debbe trovarſi piena di nobiltà dell'uno e dell'altro ſeſſo, e tutta riſuonar di eccellentiſſime voci e iſtrumenti, e con queſti apparecchi, che ſi credono indiſpenſabili a ſantificar la giornata, ſi va la Donzella a comunicare, e indi fra la calca di chi la loda, e ſovente di chi per lei geme,faſtoſa e lieta,e ſervita da' paggi, che del Real Abito, la lunga coda raccolgano e da terra ſollevino; ſene va a chiuder nel Sacro Chioſtro, per deporvi le pompe del ſecolo, e veſtir l'abito Religioſo.

Nè ſi penſi che menoma coſa di quanto ſi è detto, provvenga dalle inſinuazioni che peravventura ſe le ſuggeriſcano da'Secolari ſuoi Congiunti;che anzi a lor diſpetto e a viva forza, hanno a condiſcendere, a coteſto bel frutto della monaſtica educazione: tantochè, come a ſuo luogo vedremo, il prendere o non prendere l'abito Religioſo, dipende in coteſte Sante Verginelle, dall'accordarſi o non accordarſi loro, tutte le coſe anzidette. Nè ſi truova più facile e più ſpedita via per un Padre che voglia, anzi maritare che Monacare una figlia, quanto oſtinarſi a non voler far la ſpeſa della Muſica, o degli ornamenti della Chieſa, o della piatanza. Imperocchè il ſanto loro furore di ſpendere e ſpandere in coteſte occaſioni, ſi ha per

(a) *Tertull. de Hab. Mul. Cap. IX.*

per una cosa cotanto evangelica e apostolica ; che non curano i disgusti de'genitori, nè le angustie e le rovine in cui gettano sovente le oneste ma povere loro famiglie . Se hanno qualche dolore in azione cotanto teatrale e pomposa, si è quello di non aver le famose due perle di Cleopatra, che com' ella, stemperatane una nell' aceto , diè in un sorso a bere all' amato suo Marcantonio il valor di una Provincia , o come altri crede di 15. millioni; (*a*) così esse non possano in un sol giorno, profonder le sustanze tutte, non solamente delle loro famiglie, ma benanche di un Regno intero , collo specioso protesto di rendersi a forza di più spendere , sempre più gradite allo Sposo Celeste, che di tai cose , nè egli nè i suoi Santi Apostoli, verun disiderio mai mostrarono, nè alcuno insegnamento mai diedero. Cosa mai risponderebbon esse a un *S. Pietro* che delle Donne parlando, non vuol che in esse riluca: *extrinsecus capillatura , aut circumdatio auri , aut indumenti vestimentorum cultus*? (*b*) Che risponderebbono a un *S. Paolo*, che trattando della maniera come si hanno a portare in Chiesa a farvi orazione , vuol che vi si dispongano : *Cum verecundia, & pudicitia , in habitu ornato* ? Diransi che appuntino seguano i suoi insegnamenti ; perchè vanno le nostre Donzelle a Monacarsi appunto come l' Apostolo delle Genti prescrive, piene di verecondia , di castità , e di ornamenti : sì , bene: ma non badan esse, a quelche soggiugne : *non in tortis crinibus , aut auro , aut margaritis* . (*c*)

Buon per noi e per esse se sapessero, come un gran Santo eloquentissimo Padre della Chiesa, cotesto luogo dell' Apostolo chiosa, e a maritate e verginelle adatta, per indi vedere se hanno motivo da confondersi, e da credere che tra le lor pompe, vadano a incontrar il gradimento dell' eterno loro Sposo. *Deum praecatura accedis, & ornamenta aurea circumfers? Num ad Choreas agendas venisti ? Num ad Nuptias celebrandas , num ad pompam ? illic aurum , illic torti crines, illic magnifica ornamenta adhiberi solent : nunc autem iis nihil opus est .... Cur te ipsam ornas ? Non sunt haec vestes supplicantis . Quomodo po-*

tes

(a) *Apud Plin.*
(b) *Epist. Div. Pet. 5. v. 3.*
(c) *Div. Paul. I. ad Timot. II. 9.*

tes ingemiſcere? quomodo illacrimari? quomodo intente orare, tali ornata veſtimento? Si lacrimaris, riſu dignae videbuntur lacrimae: non enim aurum geſtare oportet lacrymantem; illud quippè ad ſcenam & hiſtrionicam pertinet. Quomodo enim ſcaena non fuerit, quando ab eo ipſo animo, quo tanta magnificentia, tanta ambitio monſtratur, etiam lacrymae funduntur: illam omnem hiſtrionicam aufer: Deus non irridetur: Haec mimorum & ſaltatorum ſunt, qui in Scaena verſantur. Ecco dunque ridotte a roba degna da teatri e da comedie, tutte le ricche pompe che ſi menano in Chieſa, quando ſi va a orare: ma non finiſce quì la coſa, perchè il Santo va più innanzi e dice: *Ne itaque meretrices imiteris: hoc enim ornamento illae, multos amatores ineſcant:* ma queſto è troppo, riſponderanno le noſtre Donzelle, perchè noi a ciò non penſiamo, e mal ſia a chi tal penſa: così anche allor ſi dicea: *Quid ergo faciam, inquies, ſi alius id ſuſpicetur? Tu illi,* ecco la riſpoſta, *occaſionem das, ex habitu, ex obtutu, ex motibus.* Ma almeno un tanto rigore nel veſtire, ſi vorrà contro le Donne maritate? *Si connubio junctis, ſi deliciantibus, ſi divitibus haec prohibet; multo magis iis, quae virginitatem amplexae ſunt.*

Ma quantunque il glorioſo Santo ne deſcriva l'abito delle Vergini del ſuo tempo, molto più modeſto delle maritate; a ogni modo contro di eſſe pur ſi ſcaglia, e le loro ſcuſe rigetta. *Vae mihi detritam veſtem fero, viles calceos, velamen nullius pretii . . . . . Ne teipſam decipias. Licet, ut dixi, per haec melius ornari, quam per illa, magis per detritas veſtes, quam per illas accuratè concinnatas, & ad corpus ornandum comparatas, impudentiam præſeferentes & ſplendidas. Mihi haec loqueris? quid tunc dices Deo, qui animum tuum novit, & cur hoc facias? At non id facis ut forniceris: Sed quare? ut admirationi habearis? Nec te pudet, nec erubeſcis, quod his velis admirationem movere? Sed ſimpliciter, inquies, ſic veſtior, & non ea de cauſa. Novit Deus ea quae nobis loqueris. Num mihi rationem das? Illi dabis, qui geſtis omnibus praeſens eſt, & tunc haec examinabit.*

Chiunque però non voglia andar tanto in là contro sì fatte ſante Donzelle, dirà a loro ſcuſa, che le pompe ch'elle vogliono nel Monacarſi, le vogliono appunto per fare a tutti paleſe, che le diſpre-

disprezzano. Ma non solamente che a sostenere una tale scusa, non si troverà nè che Santa Chiesa, nè che alcun Concilio, nè che alcun Santo Padre, nè che alcun giudizioso Scrittore, abbia mai tal cosa insinuata; ma troveremo ben anche, che fino i Gentili abbian derisо sì fatte superbe maniere da trionfar della superbia e vanità del comun degli Uomini. Era *Platone* un Uomo a cui la propietà e gli ornamenti nella sua Casa molto erano a cuore; ma *Diogene* per mostrarne disprezzo, tutto colle sue scarpacce calpestava e bruttava. E' vantavasi di ciò fare, per trionfar della superbia: *Calco Platonis fastum*; ma quegli giustamente gli rispose: *sed calcas alio fastu.* (*a*) Su del qual memorabil fatto, saviamente *Tertulliano* riflettendo, lasciò scritto. *Ecce lutulentis pedibus Diogenes, superbos Platonis thoros, aliâ superbiâ deculcat:* (*b*) e perchè dunque le nostre Verginelle, non temeran punto che di lor si dica: *Calcant superbos Mundi thoros, sed alia superbia?* E che la lor vanità supera quella di ogni più vanissimo Uomo del secolo, s'egli è vero, come l'insegna un Filosofo Gentile, che: *Fastus, qui superbiae vacuitatem ostendendo exercetur, omnium est gravissimus?* (*c*)

L'amabilissimo nostro Divin Maestro, anzi che far pompa senza necessità delle nostre orazioni, ne lasciò scritto: *Cum Oratis, nolite fieri sicut hypocritae. Amant enim in Synagogis & in angulis platearum orare, ut videantur ab hominibus: Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam. Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum & clauso ostio, ora patrem tuum in abscondito, & ipse reddet tibi in manifesto.* (*d*) Or se tal lezione si da a coloro, che si volessero fare scorgere per uomini da orazione, e quai troveremo noi scuse, per chi vuole a forza di lieto suono di Campane, di squisitissime voci e istrumenti, di sparo di mortaretti, d'invito di Dame, di Cavalieri, di Prelati, di superbe tapezzerie nelle Chiese, di strabbocchevoli ornamenti di gioje e di abiti, far sapere a tutta quanta ella è la Città, ch'ella vadi a fare un azione a Dio grata? Non sarà dunque per

(a) *Diog. Laest. Lib. VI. seg. 76.*
(b) *Tertull. De pallio.*
(c) *Marcu. Aur. Imper. Lib. XII. Sect. 22.*
(d) *Matth. VI. 5.*

per esse scritto: *Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam*? E saranno più prudenti e sante nella profusione di tai cose, che non il sopra lodato *S. Giancrisostomo*, che lor dice: *Timeamus ne Deus illa vobis exprobet, quae per Prophetam Judaeis Mulieribus*; Veni ut viderem lascivientes . . . *Suscepistis certamen magnum, ubi pugnâ non ornatu opus est, pugnare oportet non molliter agere . . . . Stat Diabolus dentibus frendens, ut te de medio tollat; tu vero manes de ornatu Satanico sollicita*? (a) Aurà sognato *Tertulliano* che senza molte cirimonie, colla solita sua durezza africana, tutto il profitto delle pubbliche pompe delle Donne, ristrigne in due parole: *Propter ipsum enim conventum, & mutuum videre & videri, omnes pompae in publicum proferuntur, aut ut luxuria negotietur, aut gloria insolescat.* (b) E s' egli è così che coteste festi, senza veruno spirituale profitto nè di chi le fa, nè di chi vi interviene, se non altro, possono: *propter mutuum videre & videri*; dar motivo di sregolate passioni e alla Verginella e agl' invitati al suo Monacaggio; *quanta ignorantia veri*, direbbe *San Cipriano*, *animi quanta dementia; id velle quod & nocuerit semper & semper noceat: & putare quod inde ipsa non pereas, unde alios periisse cognoscas*? (c) Chiunque almeno una volta è intervenuto in sì fatte pompose funzioni di Monache, se vuol dire il vero; uopo è che dica, che abbia perduto l'idea della Chiesa, per non avervi potuto sentire con divozione, nonchè con ombra di attenzione una Messa, sempre distratto o da chi va e viene, o dalla dolcezza della Musica, o dal continuo cicaleccio che vi si ode, o dalla curiosità di tanti leggiadri e vaghi oggetti che se gli presentano: talmentechè: *Apud illas ingens tumultus, multus clamor, colloquia plurima, nusquam tanta quanta hic: Omnes colloquentes videris, quanta neque in foro, neque in balneis. Ac si enim illa de causa huc veniissent, ut*

 licen-

(a) *Div. Chrysost. I. ad Timot. Homil. VIII. Tom. Op. XI. Edit. Paris. an. 1734. a pag. 589. ad 593.*

(b) *Tertull. De Cul. Foemin. Cap. XI. Edit. Paris. Lud. de la Cerda pag. 596. Tom. 1.*

(c) *Cyprian. de Discip. & hab. Virgin.*

licentiam habentes, ita de inutilibus omnes colloquuntur. (a) Dimodochè uopo è confeſſare, che la ſpeſa che ſi fa per la pompoſa feſta di una Monaca; tutta ſi riduce a procurare una buona, varia, dilettevole converſazione alla Nobiltà del Paeſe, entro una Chieſa, a tutto altro penſando, fuorchè a ſtar come ſi debbe, dove un Dio Sacramentato tra il tremendo Sacrifizio della Meſſa, vede e ſoffre pazientemente, oh quali e quante coſe, che pur non vide e ſeveramente punì, quando veſtiva l'umana carne negli atrj del Tempio di Geroſolima: perchè niun mai dirà che il concorſo a una Chieſa ove ſi faccia una Monaca, ſia di gente che non vi apporta altro che roba da ſervire al Sacrifizio, com'eran coloro che a tal effetto ſi ſtavano a vender Colombe nell'Atrio di Geruſalemme.

Certa coſa ſi è che s'egli è un atto di eroica Criſtiana pietà il farſi Monaca, non ſi è un atto meno eroico il prendere il martirio per la dottrina dell'Amabiliſſimo noſtro Redentore: quindi ſe utile alla edificazione del Popolo credente, fuſſero le pompe, le Muſiche, le gioje, i ſontuoſi abiti, co'quali le Sacre Verginelle vanno a veſtir le Monaſtiche lane; uopo anche fora che a prendere il martirio, ſi fuſſero quelle anime felici, che di sì bella ſorte godettero, apparecchiate a un giorno così ſolenne e glorioſo per la Chieſa, con pompe, con inviti, con gale. Ricordianne del grande Appoſtolo delle Genti, che ſapeva il giorno del ſuo martirio nè più nè meno che le noſtre Donzelle, ſappiano il giorno in cui hanno a veſtire l'abito Religioſo: ma coſa e'fece a prepararſi a una giornata di queſta fatta? Fec' e' peravventura raccolta di gemme e di oro, per nobilmente abbigliarſi? Proccurò danai a pagar Muſici e Sonatori ad accompagnarlo al martirio? V' invitò Dame e Cavalieri, che pur ve n'eran molti tra il Popolo Fedele? Obbligò i ſuoi Parenti a indebitarſi per fare una piatanza a' Fedeli per agevolargli la Divina aſſiſtenza; o per rendere a Dio grazie di aver per lui a ſofferire il ſanto martirio? Nulla di tai coſe la Sacra Storia ne dice. Sappiamo che nell'aſſenza di Nerone, gli fu in Roma come a Cittadino Romano tagliata la teſta, (*b*) e dallo ſteſſo glorioſo Apo-

(a) *Div. Chryſoſt. I. ad Timot. homil. IX.*
(b) *Martyrol. ſub die 2. Jul.*

Apostolo sappiamo, com'egli era del vicino suo martirio informato, e le cose che domandava per accingervisi. Imperocchè nella ultima delle sue pistole, al diletto suo *Timoteo* scrivendo, gli dice: *Ego enim jam delibor, & tempus resolutionis meae instat:* (a) il priega a venirlo a trovare, e seco menargli il suo cappotto: *penulam, quam reliqui Troade apud carpum; veniens affer tecum & libros, maximè autem membranas.* (b)

Or egli è ben difficile a render ragione del perchè un *S. Paolo*, stimasse un massimo ornamento della Santa Legge che professava; l'andarne ad autenticar la verità col suo sangue, senza punto vergognarsi di coprirsi delle povere sue vesti, e che si abbia poi per un disonore del nome Cristiano, che una Donzella non vada in maschera a farsi Monaca: imperocchè come a far maschere la gente prende a fitto e a prestito i suoi abiti e le false gioje di cui la persona adorna; così le nostre Verginelle regolarmente di abiti e gioje la persona adornano, che lor vengono date a prestito dalle persone più vane del secolo. Ma la cosa più singolare da non trovar fondamento, se non che in un mero ridevole capriccio, si è, che coteste Donzelle che così superbamente vanno a trionfar della superba vanità del Mondo; s' immaginano che i Secolari credan daddovero, che sia un coraggiosamente abbandonar le ricchezze e pompe del secolo, il mutar le superbe ricchissime vesti in semplici lane, e il sostituire alle fulgide gemme, un modesto velo: senza riflettere, che esse non depongon già le lor superbe pompe, ma la lor superba maschera: perchè non si spoglian già delle ricche lor vesti, delle lor gemme; ma benvero di vesti e gioje che si hanno a ristituire a' Padroni, che lor le diedero a prestito: e il danaio che alle piatanze, alle musiche, alle tapezzerie in quel giorno si profonde, non è un danaio ch'esse sacrifichino a onor di Dio, ma un danaio che i poveri parenti sacrificano al lor capriccio, come quelle che non avendolo nè acquistato, nè posseduto, nè veduto; non possono in conseguenza aver passione per cosa che non conoscono: che se loro su di una tavola si spandesse in buon contante, tutto quel che per esse si ha da spendere in un sol giorno; oh come allo stante

 diven-

(a) 2. *ad Timot. IV. vers.* 6.
(b) *Ibid. vers.* 13.

diventerebbono economiche, come lo diventano ſubito che cominciano a maneggiar danaio, che conſiderino come proprio, qual' ſi è il vitalizio, fatta la profeſſione: ma il fenomeno con molta facilità ſi ſpiega, ove ſi conſideri, ch' elle veggon volentieri profuſo il danaio altrui in oſſequio della lor vanità, perchè non intendono allora quelche vale; ma lo conſervano ſtudievolmente toſtoche ne comprendono il valore, perchè lo conſiderano come particolare lor patrimonio.

Un altra coſa è pur degna di ſeria rifleſſione, e ſi è quella che le ſavie donzelle che ſi deſtinano a marito, ſi contentano per la dote e per gli ornamenti della lor perſona, che i lor congiunti ſpendano non già a proporzione di chi puo più ſpendere, ma a proporzione delle forze della Caſa in cui ſono nate: e ſe ſiaſi per poco in eſſe acceſa l'amoroſa fiamma, tutto il lor penſiere, tutta la lor cura, tutte le lor mire; ſono e ſi ragirano a preſtamente ſtringerſi con ſanto conjugal nodo coll'oggetto amato, ancorchè ſeco non aveſſero a portare menoma coſa delle vanità, che tanto al donneſco ſeſſo piacciono e dilettano.

Ma le ſante noſtre Verginelle, che ſi dicono così innamorate del Celeſte Spoſo, che per lui e per unirſi a lui abbandonar vogliono per tutto il corſo della lor vita, e parenti, e piaceri e pompe, e vanità, e ricchezze; ſon capaci di sbarbicare dal lor cuore così ſanto amore, ſoltanto che non ſi voglia farnele ſaziare interamente in un ſol giorno, anzi in poche ore a miſura del loro capriccio, il quale non prende mai regola e norma dalle forze della lor Caſa; ma benvero da chi più di ogni altra ha ſpeſo e profuſo: e per tutta ragione altro non ſi dice, che ſia vergogna ſpendere e comaprire da meno delle altre: onde ſovente accade che tal di coteſte che ha rinunziato alle nozze celeſti, per non poterle celebrare con tutta quella maggior pompa che arebbe voluto; ſi diſpone poi a prenderſi un marito del ſecolo con quelle modeſte ragionevoli ſpeſe, che puo la ſua famiglia abbracciare, ſpendendo a maritarla, la metà di quelche arebbe ſpeſo a farla Monaca: e così in ſerviggio del Mondo, ſi veggon trionfar di quella vanità, di cui non ſanno trionfare in ſerviggio di Dio.

Di tutto ciò ſono così frequenti gli eſempli, che non vi ha in tutta queſta Città e Regno, chi non poſſa ſomminiſtrarne a dovizia; ma gioverà alla materia che ſi tratta, addurne un ſolo ben recente, come quello che coſta da pubblici atti giudiziarj, che ſolo baſta a far comprendere la verità di quanto ſinora ſi è detto, contro gli abuſi introdotti ne' Muniſterj delle Monache, per eſſerviſi perduto ogni orrore a ciò che Santa Chieſa ha ſempre deteſtato per *Simonia*, e agli ſconcerti abominevoli e ſtrani che naſcono dall'aver fatta baſe eſſenziale a ben veſtir l'abito della povertà, il luſſo, le pompe, le vanità, la profuſione ſconſiderata e irragionevole del danajo: contentandoſi però chi legge, che ſe gli additi il fatto e gli atti Pubblici con cui ſi verifica, ſenza che ſi nominino nè le perſone nè il Muniſtero.

Aveva un Padre una ſua figliuola educanda in un Muniſtero di Dame di queſta Città, ed era egli di numeroſa famiglia carico, avendo ſino a dodici figli: tantochè le noſtre leggi, gli avean dato i privilegj ſoliti a concederſi a' Padri onuſti. Con otto maſchi dunque e quattro femmine, ebbe a penſare a dare a coteſta ſua figliola lo ſtato religioſo da lei ſcelto, e a queſto effetto a' 5. Agoſto dell' anno 1740. per gli atti di Notar Pietro Cantilena, ſtipulò iſtromento colla Rev. Madre Badeſſa e Suore Diſcrete, mediante il quale ſi obbligò a pagare duc. 2000. al Muniſtero in queſto modo, cioè ducati 500. *per la ſolita piatanza liberi ed eſpliciti in tempo della di lei monacazione, e altri ducati* 1500. *un meſe prima della ſolenne profeſſione: cioè ducati* 500. *anche liberi ed eſpliciti per la piatanza da darſi alle Signore Monache in tempo di detta profeſſione, e ducati* 1000. *vincolati per la dote o ſia limoſina dotale ſolita darſi dalle Monache allo ſteſſo Muniſtero.*

Nel medeſimo giorno avendo il Padre per lo Banco del Santiſſimo Salvatore pagato i primi ducati 500. ebbe dalla Rev. Madre Badeſſa una dichiarazione da lei ſoſcritta, con cui diceva, che col detto pagamento de' ducati 500. per la monacazione, e di altretanta ſomma per la piatanza della profeſſione, reſtava il Muniſtero per intero ſoddisfatto e contento di ogni altra ſpeſa, che occorrea così per detta piatanza, come per le feſti, apparati, muſica, e ogni altra coſa

do-

dovuta o facienda, tanto per detta monacazione quanto per la professione.

Le Signore Monache pensando alla economia per esse, mentre proccuravano la profusione per gli altri, stimarono che la Nobile Donzella avesse a vestir l'abito Monastico nel giorno festivo del titolo della Chiesa, affinchè nella spesa che già dal Munistero si aveva a fare per lo dì festivo del suo titolo; si confondesse quella solita a farsi quando le Donzelle si vestion Monache, e così i 500. ducati pagati per la piatanza e festa, restassero intieramente per piatanza nelle lor borse, e nulla sene profondesse nelle solite feste.

Di ciò pienamente il Padre informato, pretese di non dover dare al Munistero i 500. ducati già promessi, una volta che per la sua figliuola null'aveva speso, avendola fatta velare nel dì festivo del Santo Tutelare; e che perciò soltanto ducati 250. avesse a pagare a titolo di piatanza. Spiacque sommamente al Munistero che se gli si facessero a questo modo i conti addosso, e mossesi una fiera lite sù di questo punto, e ne' nostri Tribunali di Napoli e in quelli di Roma: il Munistero pretendendo che i 500. ducati dati nel velamento della Donzella, per intero dovessero a suo vantaggio cedere, e che altretanti sene avessero a pagare dal Padre, se volea che la sua figliuola facesse la solenne professione: e il Padre dall'altra parte pretendendo, che coll'aver pagato una volta 500. ducati metà di essi andar dovesse in conto della piatanza per lo ingresso nel Noviziato, altra metà per la piatanza nel giorno della professione; stanteche l'uno, e l'altro cadendo nella festa del Santo Tutelare del Munistero, questi di necessità ne dovea far la festa, e la giustizia non consentiva, che sene avesse a coprire la spesa a costo della Donzella.

Un raffinamento di così sordida avarizia, che arebbe fatto orrore in quei tempi in cui Santa Chiesa, i Concilj, e i Padri fulminavano, contro sì fatte spese di feste e di piatanze; fu dal Munistero considerato come una cosa cotanto santa e giusta; ch' essendo scorso già l'anno della Professione, la misera Donzella n' ebbe a vedere con infinito scorno e cordoglio, scorrer anche degli altri, senza poter mai divenire

Sposa

Sposa di Gesù Cristo, rinunziando *Satanae & pompis ejus*; E perchè non avea dal Padre tutta quella somma, che a nome di piatanza e festa dal Munistero si pretendea; e perchè tuttavia stava il Padre ostinato a non dare, quel che credea che da lui giustamente non sidovesse pretendere; si fecero venire ordini rigorosissimi da Roma all'afflitta Donzella, o che fra un mese facesse la solenne professione, o che fusse dal Munistero espulsa. Sicchè posta in queste angustie o di fare la professione pagando la piatanza, o di essere espulsa nel caso che pagar non la potesse; egli è ben facile a comprendere, in quale disperazione si ebbe a vedere, non conoscendo via come soddisfare alle avare voglie del suo Munistero, in una cosa che da lei non dipendeva il rimediarvi. I buoni consigli però di quelle sante Vergini Matrone sue Maestre, gliene aprirono una, la quale comechè niente uniforme a' precetti del Decalogo; si stimò però la migliore, perchè finalmente la piatanza si pagasse. Si ricorse dunque a nome della figlia contro del Padre alla Maestà del nostro Clementissimo Sovrano, e quasichè il Padre, e non la figlia, e non il Munistero, pretendessero delle stranezze, se le domandò che si degnasse ordinare, che il Padre fusse astretto a pagare alla figlia tutte le somme, che rappresentava necessarie a far la sua professione. Ma essendosi la M. S. servita ordinare, che la G. C. della Vicaria facesse giustizia; quivi tantosto a nome dell'umile ancella dello Spirito Santo e futura Sposa di Gesù Cristo; si produssero tutte le sue pretensioni, e furon queste: Che prontamente il Padre pagasse al Munistero i ducati 1500. già convenuti, cioè mille per la dote, e 500. per la piatanza: altri ducati 100. per la festa: altri ducati 500. per farsi gli abiti, comporsi la stanza, fornirsi la cucina, e situarsi il fondo da mantenersi la Serva: altri ducati 900. da doversele pagare in tre volte per le future spese a disimpegnare lautamente gl'impieghi, o sieno uffizj del Munistero, finalmente annui ducati 100. per suo vitalizio, da durare fino a due anni dopo la sua vita.

I Ministri della G. C. per regolarsi in una occasione cotanto dilicata, con quei lumi di giustizia con cui regge e governa tutto il Regno; stimò di mettersi innanzi agli occhi l'ultimo

Pon-

Pontificio regolamento, dal noſtro Eminentiſſimo Paſtore quì pubblicato a raffrenare la ſregolatiſſima profuſione delle Monache, e così fece un prudentiſſimo decreto ſulle iſtanze della noſtra Verginella, con cui però ſe non in tutto, almeno nella maggior parte alle di lei voglie condiſcendea. Ma ella ne fu così malcontenta, che allo ſtante con altra ſua iſtanza ſpiegoſſi, che coteſto ſuo decreto, era tale, che volendoſi da eſsa accettare, e far profeſſione; ſarebbe ſtato lo ſteſso che gettarla in continui odj e rancori col Padre, e che dagl' impedimenti che incontrava, raccogliea bene, che il Signore Iddio la chiamava ad altro ſtato, e che perciò ſe gli daſse un Miniſtro che in compagnia di una Dama, la toglieſſe dal ſuo Muniſtero, e con abiti del ſecolo, proprj alla ſua condizione; la menaſse in qualche luogo terzo, come in un Tempio o in qualche Conſervatorio, perchè con libertà vi poteſse la ſua volontà ſpiegare.

Venute a notizia del Padre coteſti ſanti clauſtrali ſentimenti della Verginella ſua figlia, che con paſſi cotanto violenti il dipigneva al Mondo per un tiranno anzi che un Padre; miſurò le ſue forze co' vaſti deſiderj della figlia, e non trovandole proporzionate a compiacerla: conſiderò che avendo nel medeſimo Muniſtero un altra figlia; e due altre in un altro; ſarebbe ſtato un inſegnare alle altre il domandar lo ſteſso: riflettè che volendo lo ſteſso a tutte accordare, ſarebbe ſtato un rovinar la ſua Caſa, e gli altri otto ſuoi figli, oltre quelli che ancor poteva avere nella virile età in cui era; e così agitato dall'amore per la figlia, dalla impotenza da ſoddisfarla, dalle anguſtie e diſguſti di cui ogni giorno lo caricava; fu ſorpreſo da un accenſione di ſangue così ſtrabbocchevole, che in un attimo gli tolſe la vita: il che nel Muniſtero ſaputoſi, in vece di penetrarvi qualche ſcrupolo di avergli accelerato il fin de' ſuoi giorni; allo ſtante vi ſi battezzò l' improviſa ſua morte, per un caſtigo di Dio, perchè non avea voluto accordare alla ſua figlia, quanto avea domandato. Quindi appena lui morto, non avendo ancor aſciugati gli occhi dalle lacrime il maggior de' ſuoi figli, ſubito ſentiſſi intuonare all' orecchio, nuove e maggiori propoſizioni a nome della ſorella, che nel S. C. de-

du-

ducendo la paterna eredità ; impedì l' interpoſizione del Decreto del Preambolo , e poſe quel buon giovane nello ſtato di non avere facoltà da prender quanto fuſse un carlino dalla paterna eredità , per mantenere la numeroſa famiglia , di cui era reſtato capo . Vedendoſi pertanto dalle violenze della ſanta ſua ſorella , ridotto a ſegno o di conſentire a quanto ella voleva , o a non aver modo da ſuſſiſtere ſino a che non ſi eſaminaſſero le vaſte idee da lei promoſſe ; riſolſe chinar la teſta al duro giogo che ſe gli volle imporre , tanto più che la ſanta Verginella minacciavalo , che ſe non faceſse preſto ; arebbe fatta la ſua rinunzia al minor fratello . Con queſti ſanti evangelici modi , finalmente ſtipuloſſi tra loro un iſtromento con cui ſe l'ebbe ad accordare , tutto quel che le piacque domandare , e piacquele domandare : Che il Fratello, oltre i 500. ducati già per di lei conto dal comun Padre al Muniſtero sborſati , le aveſse a pagare altri ducati 1500. cioè duc. 1000. per la ſolita limoſina dotale , e duc. 500. per un altra piatanza : Che le aveſse a corriſpondere un vitalizio di duc. 80. ſino a due anni dopo la di lei morte : Che le aveſse avuto a pagare altri duc. 1400. per tutto il meſe di Aprile del venturo anno 1746. per gli Uffizj : e come tuttociò non baſtava , volle di più che dal Fratello ſe le faceſse un abito intero da Monaca , perchè da que' 1400. ducati non ne volea toccare neppur i pochi ſcudi , che van di ſpeſa a un abito monacale . Ma quelche poi è il meglio , volle che dal Fratello , ſe le aveſse a dare un anello di oro con rubini e diamanti per affidarſi con Geſucriſto : e finalmente che a ſpeſe ſue aveſse avuto a fare tutta la pompa del giorno che avrebbe fatta la profeſſione , come il tutto ſi legge nel pubblico ſtrumento rogatone per gli atti di Notar Gian Pietro Cantilena a' 15. dello ſcorſo meſe di Maggio : e così lode a Dio fu conſecrata all' eterno Spoſo , coteſta ſanta modeſta Donzella .

Or com' egli è evidente che nell'addotto eſemplo, vi ſi truova quanto ſotto varj titoli e proteſti , ha mille fiate Santa Chieſa per bocca de' ſuoi Concilj , de' ſuoi Pontefici , de' ſuoi Dottori abominato , deteſtato , e condannato per Simoniaco ; così evidentemente vi ſi vedono gli ſcandaloſi e funeſti

neſti effetti che ſene producono. Tante brighe, tanti ſconcerti, tante liti, la improviſa morte di un addolorato Padre; frutto furono di una piatanza non accordata a ſeconda delle voglie delle ſante Religioſe di quel Muniſtero: frutto furono di certe pompe e vanità, da eſſe pretese e lor contraſtate. Ma quel che più importa e più fa orrore, da sì fatte bagattelle derivò la ſovverſione dello ſpirito, e poco men che la prevaricazione di una innocente Donzella, attribuendo a Dio ciò che non era che opera del Demonio. E invero chi ſarà mai cotanto dalle vanità del ſecolo ingombro e cieco, che poſſa arrivare al ſegno di aſſerire, come a nome di quella innocente giovanetta ſi fece aſſerire alla Maeſtà del Re, a tutto un Tribunale, che dal non avere avuto dal Padre tutto il danajo che le Religioſe del ſuo Muniſtero pretendeano per piatanza; ſene aveſſe a dedurre, che Iddio non già nel perfettiſſimo ſtato di Religioſa la voleſſe, ma benvero ne' pericoli del Secolo, mutando le Celeſti con le terreſtri nozze? Se quando la Martire Santa *Perpetua*, il di cui nome fu e ſarà ſempre glorioſiſſimo ne' faſti di ſanta Chieſa, ſi vide a' piedi l' afflitto e vecchio ſuo genitore: ſe quando ſupplichevole e luſinghiero la perſuadea, ſe quando sdegnoſo e irritato la minacciava, ſe quando dalle minacce paſsava alle percoſſe, ſe quando duro e infleſſibile le ſtrappava, ſenza volerglielo riſtituire, il pargoletto bambino che l' era di qualche ſollievo nell' aſpro di lei carcere, tentando con tali diverſi mezzi d'indurla a ſottrarſi a quel martirio a cui anelava, e ottenne (*a*); aveſſe l'invitta Donna moſtrato di cedere, col dire, che tante traverſie l' aveſſero reſa accorta, che Iddio al martirio non la chiamava; l' arebbe il Popolo Fedele compatita? l' arebbe in tale idea confermata? o pure tutto ſe le ſarebbe voltato contro, per farle vedere, ch' ella rifondeſſe a' lumi del Cielo, ciò che dovea rifondere a tenebre dell' Inferno? E pure la noſtra Donzella con un Padre che non la minaccia, non l' ingiuria, non la percuote, le accorda tutto quel che può, ſoltanto priega e ſupplica che da lui non ſi voglia, quel che non può accordare per mancargliene le forze, e le Sacre

(a) *Vide Tillemont Hiſtoir. Eccleſiaſtiq. Tom. III. a pag.* 136. *ad ſeq. edit. Venet. an.* 1732.

ere Leggi il vietano e condannano; ella ſene sdegna, gliene muove aſpre liti, e finalmente nel popolo fedele del ſuo Muniſtero, o truova chi nella lite la conferma, o chi le inſinua anzi che cedere alla piatanza, il rinunziare allo ſponſalizio di Gesù Criſto, e che per render ſanta e glorioſa coteſta ſua rinunzia, ne rifonda la cagione al ſommo Padre degli eterni lumi! Or paſſerà ella per glorioſa ne' faſti della Chieſa, e col ſuo Muniſtero ſervirà di eſempio alla poſterità, a metter la conchiuſione delle nozze delle ſacre Vergini col Divino Spoſo, nel darſi o non darſi la piatanza, nel farſi o non farſi colle dovute pompe e luſſi l'atto della ſolenne Profeſſione? e laddove per l'addietro una Badeſſa che tal coſa aveſſe preteſa, come rea di abominevole *Simonia*, ſarebbe ſtata dal ſuo Muniſtero cacciata, per chiuderſi a penitenza in un altro; paſſerà oggi per ſanta a pertinacemente pretenderle, ſino al ſegno di cacciar dal ſuo Muniſtero qualunque Angioletta Donzella, che ſoggiacere alla piatanza non voglia, o almeno in quella ſomma, che la Madre Badeſſa colle diſcrete ſue compagne, vuole e preſcrive? ma tal non è lo ſpirito di ſanta Chieſa, che poſſa sì fatte ſtraniſſime coſe più lungamente ſoffrire ſenza darvi rimedio.

La ragione onde il ſanto Pontefice *Gelaſio* ſeveramente proibì, che ſi metteſſe come un dazio a coloro che venivano al Batteſimo, vale altresì per quelle che ſi hanno a ſpoſare con Gesù Criſto. *Sacerdotes*, e' dicea, *baptizandis pretia nulla praefigant, nec illationibus quibuslibet impoſitis, exagitare cupiant renaſcentes, quoniam quod gratis accepimus, gratis dare mandamur. Et ideò nihil a praedictis exigere moliantur, quo vel paupertate cogente deterriti, vel indignatione revocati, redemptionis ſuae cauſas adire deſpiciant* (a). Oh quante povere oneſtiſſime Donzelle *paupertate deteritae*, oh quanti poveri oneſtiſſimi Padri *indignatione revocati*, ſi arretrano da' Muniſterj, e cercano di accomodarſi col Mondo, in cui ſi truova ſovente, chi badando alle ſole doti dell'animo, alle fattezze del volto, alla freſchezza degli anni, al luſtro de' Natali; ſi prende in moglie una Donzella, a cui come man-

(a) *Apud Chriſ. Lup. in Diſſert. proemial. 2. De Simon. Crim. cap. VII. pag. m. 65. Tom. IV.*

chi la dote o la piatanza, non vi è Muniſtero che l'accolga ancorchè ſia ſanta, ancorchè ſia nobile, ancorche ſia bella: e a far che lo Spirito Santo cali dal Cielo in terra, o dalla Terra ſene voli al Cielo; baſta che ſi dia o non ſi dia la piatanza, baſta che ſi poſſa o non ſi poſſa celebrar con pompa e luſſo il giorno della ſua profeſſione: baſta che ſi creſchi o manchi l'annuo vitalizio che ſe le ha da corriſpondere: baſta che ſe le accordi o neghi dopo morta!

Pur ſino a tanto che a farſi una Monaca, irremiſſibilmente a nome del Muniſtero ſene aveſſe a domandar la dote; ſarebbe una coſa, che ſebben condannata per ſimoniaca dalla Chieſa; trova però nel velo della povertà, ſempre pronto il preteſto come difenderſi; ma che poi ſi voglian rovinar le caſe colle pompe che hanno da accompagnar la Donzella che ſi fa Monaca, talmentechè non avendo forze da farle, abbia piuttoſto da rimanerſi nel ſecolo che monacarſi; è una coſa che per molto che abbia ſvoltato i miei libri ſcrivendo ſu di queſta materia; non hò finora trovato ne ragione nè autorità di chicchesia da difenderla per innocente; come ho trovato e ragioni e autorità che come grave abuſo la deteſtano. Vagliane per molte, quel che ne ſomminiſtra il Concilio Quiniſeſto tenuto nell'ottavo ſecolo, che in queſti ſenſi ne ſuggeriſce in un ſuo Canone, la ſanta e pura diſciplina della Chieſa ſu di queſto punto. *Quoniam intelleximus in nonnullis Mulierum Monaſteriis, mulieres quae ſacro illo amictu ſunt velandae, prius ſericis & omnis generis veſtibus, praeterea autem & mundis auro & argento variatis, ab iis, qui illas ducunt, exornari: & ſic ad altare accedentes, exui tanto opum apparatu, & ſtatim in illo fieri habitus benedictionem, illaſq; nigro amictu indui; ſtatuimus ne hoc deinceps fiat. Neque enim fas eſt, ut quae jam propria voluntate, omnem vitae jucunditatem depoſuit, & eam quae ſecundum Deum eſt, vitae agendae rationem amplexa eſt, firmiſque ac ſtabilibus rationibus eam confirmavit, & ita ad Monaſterium accedit, per eum qui interit & fluit mundum, quorum jam oblita erat, memoriam revocet: & ex eo anceps reddatur, & ejus anima perturbetur, inſtar exundantium fluctuum, hucque & illuc verſantium: ut nec nonnumquam lacrymam emittens, cordis per*

cor-

corpus compunctionem oſtendat : ſed etſi exigua aliqua , ut eſt conſentaneum , lacryma exilierit , non magis propter affectionem , quam habent propter exercitatorium certamen , quam propterea quod Mundum & Mundana relinquunt , ea a videntibus profluxiſſe putetur (a) .

Oh cura veramente degna di quel Celeſte Spirito, da cui S.Chieſa vien governata e retta, di rimovere ogni benchè lontana occaſione onde dalle vanità del ſecolo , poſſa inquietarſi l'animo di una Donzella che va a conſecrarſi a Dio , e ogni motivo onde ſi poſſa ſcandalezzare il Popolo Fedele che n'è ſpettatore ! Oh come coteſte parole ne fan chiaramente paleſe l'inganno delle noſtre Verginelle, che laddove eſſe credono colle lor pompe e luſſi ingenerar edificazione ; Santa Chieſa vi ritrova motivi da ſcandalo , condannando ciò ch' eſſe più approvano ! Ma non ſi parli dello ſcandalo , delle inquietudini delle amarezze , che puo cagionar la lor vanità deſcritta nell'Ottavo Secolo, che di gran lunga maggiore ſi ravviſa nel tempo in cui noi viviamo ; almeno foſſer di qualche profitto ſpirituale per eſſe che tanto le amano ! Credaſi pure , che ogni Sacra Vergine, ſia ſanta , ſia applicata , ſia penitente quanto un *S. Girolamo* ; ma ſe tal è, perchè quelle che ſono ne' Muniſterj già mature e profeſſe , a quelle che vi hanno a entrare , le quali per ragion della lor freſca età , non ſanno quelche debbon eſſe ſapere nella via dello ſpirito , col medeſimo glorioſo Santo penitentiſſimo Dottor della Chieſa , non fanno quella lezione, che tante volte ſi fa a noi poveri ſecolari tra le onde tempeſtoſe di queſto Mondo, da' Sacri Oratori con queſte ſue troppo memorabili parole . *O quoties in Eremo conſtitutus , in illa vaſta ſolitudine , quae exuſta ſolis ardoribus , horridum Monachis praebebant habitaculum , putavi me Romanis intereſſe deliciis ! Sedebam ſolus , quia amaritudine repletus eram . Horrebant ſacco , membra deformia . Quotidie lacrymae , quotidie gemitus . Et ſi quando repugnantem ſomnus imminens oppreſſiſſet , nuda humo vix oſſa haerentia collidebam . De cibis vero & potu taceo , cum etiam languentes Monachi , frigida aqua ut an-*

(a) *Concil. Quiniſex. ſive in Trullo Can. XLV. Tom. 3. Concil. pag. 1679.*

mantur , & coctum aliquid accepiſſe , luxuria ſit . Ille igitur ego , qui ob metum gehennae , tali me carcere damnaveram, ſcorpionum tamen ſocius & ferarum , ſaepe choris interueram puellarum . Pallebant ora jejuniis , & mens deſideriis aeſtuabat (a). Tanto dunque può, ta' micidiali effetti nell' anima produce , tante penitenze ricerca , la memoria di qualche innocente piacere agli occhi del Mondo , quando ſene conſidera l' indole da' Santi , da pura vera celeſte luce illuminati , che dolgonſi di non poterla da loro sbarbicare !

I noſtri Muniſterj non ſon già le ſpelonche e i deſerti che deſcrive *S. Girolamo* ; ma ſono le più ſuperbe , le più comode , le meglio ſituate abitazioni che fieno nella Città : nè vi è mezzo che ſi tralaſci , a renderle ſempre più magnifiche e dilettevoli , talmentechè neppur delle cantine , ſi poſſa dire : *horridum Monachis exhibent habitaculum* . In quanto all' abito e i letti , nè ſi può dire che *horreant ſacco membra* , nè che *vix oſſa haerentia collidant humo* . In quanto a' cibi , ſon ben aſpre le lor regole ; ma i manicheretti più delicati , ſi ſa bene ch' eſcon da' Muniſterj , ne' quali vi ſi fa cotanto ſtudio , che finalmente ognun di eſſi per qualche coſa di ſquiſito e di ſovraeccellente nel guſto , ſi renda chiaro e famoſo , ſenza mai temere che tra loro : *coctum aliquid accepiſſe , luxuria ſit* . In ſomma le doti che dalle Monache ſi riſcuotono , contro le maſſime di Santa Chieſa , e i vitalizj che ſi riſerbano ; tutto è danajo che s' impiega a render più agiato e magnifico il Muniſtero , e più agiato e ſplendido il trattamento di ciaſcheduna Religioſa . Or oltra ciò , ſi vuole che la giovanetta prima di rinunciare al Mondo , ne guſti quanto ne può innocentemente guſtare , e che nell' avervi a rinunziare , il faccia con tutta la maggior pompa , luſſo , ſplendidezza , abbigliamenti , e moltitudine di perſone , che ſia mai poſſibile , ſulla idea che quella terribile ſentenza : *qui amat periculum , peribit in illo* ; non ſia ſcritta per le verginelle che ſi hanno a far Monache : e che quantunque non abbiano a menar l' aſpriſſima vita di *San Girolamo* ; ſien però certe e ſicure , che la memoria di tai vanità , non abbia punto da allignar in eſſe , e che nella pena di sbarbicarla dalla lor men-

(a) *Div. Hyerony. ad Euſtoch. ep. XXII.*

mente, non abbiano mai a dire: *putavi Romanis me intereſſe deliciis*; mai a dire: *ſaepe choris intereram adoleſcentùm*; mai a dire: *mens deſideriis aeſtuabat*!

Leggiam noi la ſtoria dell'infelice *Nicomaco*, il quale tratto nella Troade avanti il Proconſolo, coraggioſamente confeſsò il nome Criſtiano, e coſtantemente ſoffrì tutt' i tormenti che perciò gli furon dati: ma quando era per render l'ultimo fiato, raccogliendo le poche miſere ſorze che ancor gli reſtavano; rinnegò il nome, l'eſſere, le virtù di Criſtiano, e in un momento diè al Diavolo, quell' anima che aveva a rendere a Dio (*a*). E noi abbiamo a credere che le noſtre verginelle tra' luſſi e tra le pompe nel giorno che vanno a conſecrarſi a Dio, ſieno più a coverto da ogni prevaricazione, che la coſtanza di un Uomo che ſta boccheggiando tra' tormenti per amor di Dio: talmentechè del gran dono della perſeveranza, abbia a far partecipe chi ſi mette ſenza veruna neceſſità, per puro movimento di vanità, nell'occaſione di prevaricare, e non chi per non prevaricare ſi eſpone al martirio!

Ma e' ſi riſponderà che ben rari ſono i caſi, che una Donzella entri in Noviziato per farſi Monaca, e poi dichiari di volerſi maritare. Ma egli è vero altresì, che a dare un tal paſſo, vi ſi ricerca un coraggio e una ſfrontatezza, da non trovarſi ſe non di rado, in una giovanetta di ſedici in diecisette anni: imperocchè come ſa, che il Mondo rimira con orrore, con diſprezzo, e con abominio, chi dopo aver veſtito l'abito religioſo, il laſcia per ritornare al ſecolo: e che tanto è dire ſfratato, quanto dare a intendere, il colmo di ogni malvagità; così non può ignorare, che imprimendo di ſe un tal paſſo idee cotanto ſvantaggioſe; difficiliſſima coſa ſia il poter trovar marito: onde avviene che ſovente ſi faccia come ſi ſuol dire di neceſſità virtù, e di moltiſſime che han tutto l'abito religioſo, pochiſſime poi ſieno quelle che non abbian un cuor del Secolo.

E invero ſe ſi conſidera l' ardore, la premura, gl' impulſi co' quali le Religioſe più mature, inſinuano alle Donzelle che ſon per veſtir l' abito religioſo, il prenderſi tutti gl'

(a) *Fleury hiſt. Eccleſ. Tom. II. livr.* 12. *p.* 174.

gl' innocenti piaceri e ſoddisfazzioni del Mondo, il veſtir l' abito religioſo colla maggior pompa che ſia poſſibile, il fornirſi di buoni vitalizj, e il riſerbarſi groſſe ſomme per gli uffizj del Muniſtero; ſarà ben facile a conoſcere, qual e quanta impreſſione fecero in eſſe quelle che chiamano innocenti ſoddisfazzioni, e giuſte e ragionevoli pompe e ſpeſe, una volta che dopo tanti anni, non ſolamente non han conoſciuto il pericolo che vi ſi corre, la vanità che vi s' incontra; ma moſtrano volerne *quaſi per procuratorem* altra volta godere, col proccurarne il ſimil godimento alle loro allieve più dilette: perchè noi non conſigliamo mai alle perſone a noi care, ſe non quelle coſe che avendo a noi recato maggior guſto e piacere; ne conſerviam perciò più viva più freſca e più dilettevole la memoria.

Egli è inoltre certo che nella età teneriſsima in cui le noſtre donzelle ſi mettono in educazione ne' Muniſteri; nulla affatto intendon di Mondo, come nulla ſene può intender nell' età di cinque in ſei anni: ed egli è anche certo, che i buoni o rei deſiderj, la buona o rea maniera di vivere nella età avanzata; regolarmente provviene dalla buona o mala educazione, che ſi è avuta. Quindi dalle lor caſe non avendo potuto trarre nel Muniſtero quella furioſa voglia di profondere, che in eſſe a noſtri danni ravviſiamo, quando voglion veſtir l' abito Religioſo; uopo è che l' abbian bevuta col latte del Muniſtero ne' tempi della loro educazione. Concioſiacchè ſe le Monache già mature, alle preſſo che bambine loro allieve, moſtraſſero la vanità delle pompe e luſſi del ſecolo, e inſegnaſſer loro che le anime più a Dio dilette, trovanſi per lo più non nelle perſone più pompoſamente e leggiadramente compoſte, ma nelle men conoſciute e più diſprezzate agli occhi del Mondo; certamente che farebbono a gara, non già di farſi ſcorgere nella pompa e nel luſſo, nelle gemme e negli ori, nelle tapezzarie nella muſica e nelle piatanze; ma a ſorpaſſarſi nel totale annientamento della propria perſona: ſicchè divenuta la Chieſa e i lor abiti, nel grande atto di farſi ſpoſe di Gesù Criſto, oggetti da ſvellere e non già da paſcere la vanità; ſene ritornerebbon gli Spettatori pieni

di

di compunzione e di edificazione, e non di vaste idee di ricchezze di vanità e di magnificenza alle lor Case.

Ma come la gran materia de' discorsi che si tengon dalle Monache già provette all' educande si riduce a stabilire, come si abbia a fare per non comparire da meno delle altre nello spendere, e nel premunirsi a potere spendere con prodigalità e nel velarsi, e nel far professione, e nel dover esercitare le cariche del Munistero, e nel doverviſi mantenere, e nel pensare a quel che lor può sopravenire fin dopo morte; quindi è che divenuto per esse importantissimo punto di perfezzion Cristiana il più o meno spendere; non voglian le Maestre che le Discepole faccian meno di quelche esse fecero, e le Discepole sien tutte intente non solamente a sorpassarsi l'un l'altra nello spendere; ma ben anche a lasciarsi di lunga mano dietro le Maestre: talmentechè si è arrivato al segno, di aversi per cosa santa, degna, e glorioſa per la Monaca, l'aver fatto debiti. In fatti a qual altro principio rifonderassi il costume da qualche tempo tra lor introdotto, di pretender dalle lor Case, che lor si abbiano a pagare due annate di vitalizio dopo la lor morte, se non a' debiti che hanno a contrarre in vita?

In uno de' nostri Munisterj più illustri e ricchi di questa Città, nel secolo passato vi si fecero Monache tre sorelle di una ragguardevolissima famiglia. Ciascheduna di esse riserbossi per suo vitalizio annui ducati 250. e si providero al mantenimento di una Serva con altri duc. 50. l'anno, che vale a dire che tra tutte e tre aveano una rendita di annui ducati 800. Ma ciò non ostante ciascheduna di esse riserbossi un annata *post mortem* (a). Sicchè in un Munistero dove si fa voto come in tutti gli altri di perfetta e santa povertà, in un Munistero a cui si è pagata la dote, per dover co' frutti di essa mantenere e alimentare la Religioſa che pagolla; ducati ottocento l'anno non bastano a tre sorelle per poveramente e religiosamente vivere, che bisogna anche a ciascheduna riserbarsi ducencinquanta ducati di

(a) *Vide proces. Origin. Ven. Monast. S. M. Donnae Regin. cum D. Maria, D. Beatrice, D. Elisabetha Acqnavi: & suc. D. Philippo Colonna sup. Arrend. Farin. Vete: fol. 2.*

più da pagarsi dopo la lor morte! e ciò perchè? e chi lo può indovinare? Se al Munistero si da la dote, e sene scusa la Simonia col protesto, che col frutto di essa sene ha da alimentare la Religiosa che la paga; e perchè la Religiosa che l'ha pagata, si ha da riserbare altre annualità per alimentarsi? e se la Religiosa per alimentarsi, vuopo è che si riserbi un'annua pensione; e perchè si ha da dar la dote al Munistero, affinchè l'alimenti e mantenga? E se ne' Munisterj si vive secondo i voti che vi si fanno, chiamerassi viver con povertà, il viver con 250. ducati l'anno di più di quel che dà il Munistero per lo mantenimento di ciascheduna Religiosa? diransi che si osservi la povertà in un Munistero in cui una Religiosa, e con quel che le da il Munistero pe' suoi alimenti, e con un vitalizio di altri ducati 250. non può fare a meno di non riserbarsi un altra annata di pensione per dopo la sua morte, come se fusse ancor viva?

Parlando *Plinio* della Storia di *Cornelio Ruffino* famoso Dittatore Romano, ch'era stato notato da' Censori nell'anno 428. della fondazione di Roma, perchè se gli eran trovate dieci libre di argento, e riflettendo alle cose de' tempi a lui vicini, e alle ricchezze di Scipione Africano, di Quinto Fabio Massimo detto l'Allobrogico, di Livio Druso, soggiugne: *Nam propter quinque pondo notatum a Censoribus triumphalem senem, fabulosum jam videtur* (a): e dello stesso memorando fatto scrivendo *Valerio Massimo*, e facendo le medesime riflessioni sulla frugalità degli Antichi, e il lusso de' suoi giorni, così si esprime. *Ipsae medius Fidius, litterae saeculi nostri obstupescere videntur, cum ad tantam severitatem referendam, ministerium accomodare coguntur; ac vereri ne non nostrae Urbis acta commemorare existimentur. Vix enim credibile est, intra idem pomaerium, decem pondo argenti, & invidiosum fuisse censum, & inopiam haberi contemptissimam* (b), e con ragione così parlava: imperocchè era una cosa assai strana, che in quella stessa Roma in cui già tempo eransi condannate per una ricchezza strabbocchevole in un Dittatore che avea trionfato, dieci libre di argento; a' giorni suoi

(a) *Plin. lib.33. Cap.XI.*
(b) *Valer. Maxim. lib.II. Cap.IX.*

suoi si avesse poi non già per una ricchezza, ma per una povertà vilissima.

Or se noi vogliam badare alla vita di Gesù Cristo e de'suoi Santi Apostoli, se vogliamo attendere agli atti e regole delle Sante Fondatrici degli Ordini Religiosi, se vogliam riflettere a' Canoni de' Concilj, alle Bolle de' Sommi Pontefici, agl'insegnamenti de' Padri della Chiesa, e alla condotta che si tiene a giorni nostri ne' Munisteri delle Sacre Vergini, o dobbiam dire con Plinio: *Propter quinque pondo notatum triumphalem senem, fabulosum jam videri*: o pure con Valerio Massimo: *Vix credibile est intra idem pomoerium, decem pondo argenti & invidiosum fuisse censum, & inopiam haberi contemptissimam*: perchè se anticamente ogni menomo neo di vanità, ogni dote, ogni piatanza per meschina e povera che si fusse, ancorchè sotto speciosissime divise di pietà; credeasi una Simonia, o cosa contrariissima alla vita Religiosa: oggi quanto più si dà in dote, qnanto più si da in piatanze, quanto più si profonde nelle pompe del Monacato, quanto più si spende negli Offici del Munistero, quanto più alti si riserbano i vitalizj; tanto più si crede toccar la perfezione Religiosa, e il mancare in ciò, porta seco una caratteristica di una disprezzevole povertà, per cui o bisogna risolversi a non vestir l'abito religioso, ovvero a sentirsi rimbrocciar durante tutta la sua vita, di esser entrata in Munistero con povertà degna di una vil fantesca, o finalmente a menare una vita disperata, per non aver forze da gareggiar colle altre.

Ma se a ta' riflessioni ne ha condotti l'autorità del Concilio Quinisesto, in detestando già tempo le pompe e i lussi che si usavano nel prender l'abito Monastico nell'Ottavo secolo; molti altri vigorosissimi argomenti contro sì fatti abusi, ne somministrerà il Sommo Pontefice *Alessandro VIII.* con una sua Bolla con maturissima e apostolica considerazione fatta nell' anno 1656. Imperocchè avendo pensato a voler visitare tutte le Chiese e Munisterj e Luoghi Pii di Roma, formossi a tal oggetto una Congregazione de' più savj Cardinali e Prelati che allora vi fossero: ed essendo successivamente passati alla Visita attuale, a misura che trovovvi degli sconcerti, così fa-

ſaviſſime Bolle procuronne l' ammendamento . Or ecco in quella che fece pe' Muniſterj , qua' fuſſero i diſordini e gli ſconcerti che proccurò di emendare .

Pro commiſſo nobis coelitus Paſtorali munere dilectarum in Chriſto filiarum Monialium Monaſteriorum Almae Urbis noſtrae , quae oblitae domum Patris ſui , totas ſe Jeſu Chriſti Domini noſtri , earum ſponſi , obſequiis devoverunt , quieti , & utilitatibus peculiari ſtudio jugiter invigilantes , ipſaſque Moniales ſuperfluis ſumptibus diebus feſtorum cauſa , vel quando puellae , ſeu mulieres habitum regularem in iiſdem Monaſteriis ſuſcipiunt , profeſſionemve emittunt , fieri ſolitis eximere , & populi ad eadem Monaſteria , ſeu illorum Eccleſias ejuſmodi occaſione confluentis turbam evitari cupientes .

§. 1. *De Venerabilium Fratrum noſtrorum S. R. E. Cardinalium , & dilectorum filiorum Romanae Curiae Peaelatorum Congregationis , ſuper negotiis Viſitationis Apoſtolicae , a nobis inſtitutae conſilio , in quibuſcunque earundem Monialium Ecclesiis alias feſtivitates , quam pro Sanctis titularibus ipſarum Eccleſiarum , ſive Monaſteriorum hujuſmodi Patronis , & Ordinum , quorum illa reſpectivè ſunt , Fundatoribus inſtitai , ſive ſolenniter celebrari , auctoritate Apoſtolica , tenore praeſentium perpetuò prohibemus .*

§. 2. *Volentes ut feſtivitates hujuſmodi* , abſque muſica exteriori *omninò celebrentur , adhibito tantum in choro interiori , cantu Gregoriano nuncupato , ſive etiam figurato , quoad Antiphonas Veſperarum pro currenti feſto , aut Canticum Magnificat , pleno tamen choro , & nullis ſumptibus , ſub poenis Abbatiſſae , ſeu Prioriſſae , privationis officii ; Monialibus autem cauentibus , vocis activae , & paſſivae eo ipſo reſpectivè incurrendis .*

§. 3. *Ac eiſdem Abbatiſſis , ſeu Prioriſſis , necnon Sacriſtanis , & Camerariis , aliiſque Miniſtris , & Officialibus dictorum Monaſteriorum , ſub eiſdem poenis reſpectivè pariter interdicimus , ne ornandis Eccleſiis , atque Altaribus apparatus , aut argenteam , aliamque tam pretioſam , quam non pretioſam ſuppellectilem , cujuſvis qualitatis , & ſpeciei a quocunque commodato accipiant , neve in praenarratam cauſam pecunias , aut quaevis alia bona cujuſvis generis , qualitatis , & ſpeciei , a quibuſcunque perſonis certis , vel incertis , etiam ſponte dantibus , ſub*

que-

quotunque praetextu gratitudinis, donationis, ſolutionis debiti, aut reſtitutionis, etiam pro exonerunda conſcientia, aut ex alio contractu, vel quovis quaeſito colore, etiam pro eleemoſyna, ne quidem a conſanguineis, vel affinibus, etiam in primo gradu, aut benefactoribus Monialium, & aliorum praedictorum, etiam occulto nomine, petant, vel accipiant, neque in hunc finem vendant induſtriae ipſarum Monialium opera, eorumque pretium in ſumptus hujuſmodi impendant, aut quidquam tam durante officio, quam eo exacto Eccleſiae, Sacriſtiae, aut quibuſvis aliis dono dent; ſed expenſae neceſſariae ab Abbatiſſa, ſeu Prioriſſa ea, qua majori poterunt cum parſimonia fiant ex ordinariis, & certis redditibus tantum, vel Monaſteriorum, vel Sacriſtiae illorum propriis, ſi adſint, nullum verò prorſus aes alienum propterea contrahatur. Praeterea eadem auctoritate ſub poenis praedictis praecipimus idem ſervari cum puellae, ſeu mulieres ad habitum regularem, & votorum ſolennium emiſſionem, ſeu profeſſionem admittunt, ut ſcilicet omnia ſine pompa, ſine ſumptu, & abſque cerarum, aliorumque munuſculorum quorumcunque diſtributione fiant, comprehenſis etiam eſculentis, & poculentis, neque occaſione feſtivitatum Sanctorum, aut ſuſceptionis habitus, & profeſſionis hujuſmodi, vel quovis alio anni tempore diſpenſari, vel dono mitti poſſint flores, fructuſque, ſive veri ii ſint, & naturales, ſive fictitii, & artificiales, aut pharmaca, placentae, liba, ſcriblitae, cruſtula, ſpirulae, & alia id genus edulia, cupediae, & bellaria quibuſcunque perſonis, ſive Saecularibus, ſive Eccleſiaſticis etiam regularibus utriuſque ſexus, tam intra, quam extra ſepta Monaſteriorum degentibus, ac etiam Superioribus, & Praelatis quovis gradu, & dignitate, etiam Cardinalatus fulgentibus, Protectoribus, Viceprotectoribus, Deputatis, Praefectis, Viſitatoribus, Confeſſariis, Factoribus, & Officialibus Monaſteriorum hujuſmodi, quocunque nomine nuncupentur, aliiſque ab illis quoquo modo dependentibus. Denique mandamus Miſſas ſolennes in Eccleſiis Monaſteriorum hujuſmodi ab illorum Confeſſariis, vel aliis privatis Sacerdotibus decantari, tubarum verò clangores, & tympanorum ſtrepitus, ac tuborum pulvere pyrio oppletorum exploſiones, miſſileſque, & feſtos ignes nulla ratione, nullaque occaſione ante, vel propè, aut

circa

circa Ecclesias, ac Monasteria praedicta permitti, neque tentoria, sive vela ante januas earundem Ecclesiarum expendi, sed & omnes alias non necessarias expensas omninò resecari.

§. 4. *Declarantes Abbatissas, seu Priorissas, Sacristanas, Camerarias, aliasque Officiales, & Moniales Monasteriorum praefatorum, quae in toto, vel in parte praesentibus literis, & contentis in illis quoquo modo respectivè contravenerint, poenas praenarratas, aliasque etiam graviores nostri, & Romani Pontificis pro tempore existentis arbitrio durante earum contumacia ipso facto incursuras: absolutione, condonatione, reintegratione, & dispensatione desuper nobis, & Romanis Pontificibus successoribus nostris duntaxat reservata. Caeterum si quandoque Abbatissae, seu Priorissae, & Moniales praedictae rigorem praesentis constitutionis in aliquo casu particulari remitti, & aliquid ex vetitis in illa permitti desideraverint, non prohibemus quin id postulent a nobis, & Successoribus praedictis, concessuris in scriptis quod in Domino censuerimus, seu illi respectivè censuerint expedire* (a).

Ma invano la Santa Sede, invano quel prudentissimo Pontefice ordinò cose cotanto sante, cotanto giuste, cotanto ragionevoli invigilando *quieti & utilitatibus Monasteriorum*; perchè le Monache e Munisterj, come se le Pontificie Bolle, fussero decreti di un Cadilesker della Turchia; han sempre fatto peggio di prima per procurarsi una vita piena d'inquietudini e di amarezze, con una total rovina de' loro effetti temporali: tantochè non ostante infinite leggi de' Magistrati Ecclesiastici e Laicali, non si è mai arrivato a evitare che non facessero de' continovi contrabandi nella vendita del pane, per procurarsi in questo modo guadagno e danajo; e ciò donde provviene, se non che dalla impotenza in cui le Religiose si veggono di poter supplire, non già al lor mantenimento circa l'abito, il vitto, o la stanza, perchè tutto ciò si ha dal Munistero; ma benvero a quelle strabbocchevoli spese, che in mezzo a una povertà giurata, si hanno a fare per non passar da meno delle altre: e perchè attendendo a provvedersi

(a) *Bulla Alexan. P. M. an.*1656. *Tom.V. Bullar. pag.*255. *edit. Lugd. an.*1673. *col.*2.

derſi di danajo per Simoniache vie, altamente da Santa Chieſa deteſtate; il ducato della Monaca, non vale il carlino del Secolare. Ecco come ne parla il *Tomaſſini* chioſando un luogo del Cardinal de Vitry diſopra addotto. *Affirmat Divinam ipſius Simoniae poenam fuiſſe lapſum omnis diſciplinae, etiam votorum ſubſtantialium.* Sancti Apoſtoli Petri *in Simonem maledictio;* pecunia tua ſit tecum in perditionem, *tranſit ac tranſibit ſemper in omnes ejus ſectatores. Injuſta, praeſertim ſimoniaca bona, invadunt juſta, rodunt, lacerant, abſumunt. Hinc iſtiuſmodi Monaſteria rediguntur in pauperiem, atque ita quiſque cogitur venari propium, peſtem ac exitium regularis vitae* (a).

Due dunque ſono i divini caſtighi che piombano ſu de' Muniſteri per coteſte eſazioni contro delle quali tanto ſi è ſcritto: uno riguarda l'anima nel rilaſciamento della Monaſtica diſciplina, l' altro il corpo o la ſuſſiſtenza temporale, perchè ne vanno a rovina i lor beni. Per lo primo, come quello che riguarda l'interna ſpirituale loro Economia; non biſogna rimetterſene a' noſtri detti; ma benvero di coloro che ne poſſono eſſere appieno inteſi, come ſono i Superiori Eccleſiaſtici: al qual effetto baſterà leggere l' ultima diterminazione fattane dal Regnante Sommo Pontefice, e la maniera con cui ſi eſprime il noſtro zelantiſſimo Sign. Cardinale Arciveſcovo nell' Editto, col quale in queſta Città fu fatta da lui pubblicare, di cui giova rapportarne il tenore, perchè ognun vegga con quanto appoſtolico zelo invigili Santa Chieſa a riparare a quegli ſconcerti, che fan l'oggetto de' lamenti di tutta la gente ſavia e diſcreta di queſta Città e Regno: e piaceſſo a Dio che come penſa al noſtro buon regolamento, così noi penſaſſimo a ſaper ben ubidirla!

GIU-

(a) *Thomaſ. ubi ſupra pag. 46.*

CIV.

GIUSEPPE

PER LA MISERICORDIA DI DIO DEL TITOLO DI SANTA PUDENZIANA DELLA SANTA ROMANA CHIESA PRETE CARDINALE SPINELLI ARCIVESCOVO DI NAPOLI.

L'Eccellenza dello ſtato Verginale paragonato da Gesù Criſto Signor noſtro allo ſtato e natura degli Angeli, innalzato con ſomme lodi da' SS. Padri, ed avuto ſempre da S. Chieſa in alta ſtima e venerazione, ſpezialmente in quelle anime elette, che laſciati gli agi e le pompe del ſecolo, hanno abbracciata l'umiltà della Croce vivendo ſotto regola ed ubbidienza: ha tenuta in ogni tempo applicata l'Apoſtolica cura de' Sommi Pontefici, e la ſollecitudine de' particolari Paſtori: poichè non è mai la Santità ſicura dall' invidia del Demonio, e quanto è più lo ſtato accetto agli occhi di Dio, più aſtute ſono le inſidie e più violenti gli aſſalti del nemico irriconciliabile d'ogni bene. Ciò conſiderando la provida Mente di N. S. Pp. BENEDETTO XIIII. e vedendo non poco intiepidito il fervore della vita religioſa, per eſſerſi introdotta ne' Moniſteri una dannabile profuſione nelle ſpeſe che ſi fanno dalle Monache Officiali, vanamente gareggiando d'inventar nuovi motivi di ſpeſe nelle funzioni da farſi e dentro e fuori del Moniſtero, ha ſtimata parte indiſpenſabile della di lui Pontificia provvidenza il porre freno a sì deteſtabile abuſo, tanto contrario al voto della ſanta povertà, all'eſercizio dell'orazione, ed alla modeſtia e quiete de' ſagri chioſtri. Ha pertanto ſeguendo l'eſempio de' ſuoi Predeceſſori ordinato a Noi di cooperare all'eſtirpazione di tal diſordine con promulgare e procurare la perpetua inviolabile oſſervanza di quanto ſi contiene nella ſeguente lettera traſmeſſaci dalla S. Congregazione de' Veſcovi e Regolari.

EMI-

CV.

EMINENTISS. E REVERENDISS. SIGNOR MIO OSSERVANDISS.

QUantunque altre volte queſta S. Congregazione, e ſpecialmente ſotto il dì 28. Luglio 1708. abbia ordinato, „ che le ſpeſe occorrenti in congiuntura di feſte e degli Uf„ fizj, che ſi eſercitano dalle Monache, ſi doveſſero fare „ colle rendite de' Monaſterj; nulladimeno è ſtato rappreſen„ tato alla Santità di Noſtro Signore, che in molti Conventi „ queſte ſi facciano dalle Monache particolari a conto pro„ prio, dal che molti e gravi inconvenienti poſſono derivare, come la diſtrazione dall'Orazione, e dal Culto Divi„ no, l'occaſione di trattare con troppa frequenza co' Seco„ lari, e qualche altra inoſſervanza delle Regole, la ſover„ chia ſollecitudine di acquiſtar danaro con pericolo di con„ travenire al Voto della povertà, ed in oltre di porre in „ anguſtia i loro Parenti, i quali per non ſoggiacere a re„ plicate gravi ſpeſe, ſi aſtengono talora dal collocare ne' „ Monaſteri altre Fanciulle, che ne avrebbero la vocazione. „ Perciò la Santità Sua, la quale con indefeſſo Apoſtolico „ Zelo aſſiduamente invigila a promuovere il bene ſpirituale „ di tutto il Criſtianeſimo, ed ha ſpecialmente a cuore, che „ ſempre più ſi avanzino nella ſtrada della perfezione le ſa„ gre Vergini, parte la più illuſtre del Gregge di Gesù „ Criſto, ha comandato, che ſi rinuovino gli Ordini ſu que„ ſta materia altre volte emanati, e che s'inſiſta per l'eſe„ cuzione de' medeſimi. Si compiacerà pertanto V. E. inca„ ricare con precetto formale di ſanta Ubbidienza a tutte le „ Abbadeſſe, Priore, Vicarie, Camerlenghe, Sagreſtane, ed „ altre Uffiziali, che non debbano in occaſione, o di Feſte, „ o de' loro Uffizj fare ſpeſa alcuna, o dare alcun donativo, „ quantunque di poco valore, nè alle Monache, nè alle No„ vizie, nè ad altre, che dimorano nel Monaſtero, nettam„ poco a' loro Superiori, ancorchè Regolari, nè a' Confeſſo„ ri, Deputati, Fattori, ed altri Uffiziali, anzi nè meno alla „ Chieſa, e Sagreſtia; ma qualſivoglia ſpeſa nelle ſopradette „ congiunture dovrà onninamente farſi colle Rendite de' Mo-

„ naſterj. E perchè queſti non reſtino di ſoverchio aggra-
„ vati, potrà l'E. V. ingiungere tanto alle Superiore, quanto
„ a' Deputati, Sindici, ed Economi di ciaſcun Monaſtero, che
„ conſiderato lo Stato de' medeſimi, ſtabiliſcano per le ſudet-
„ te ſpeſe una preciſa ſomma, che da V. E. dovrà poi eſa-
„ minarſi, ed approvarſi, *purchè ſia propria, convenevole, e*
„ *proporzionata all' Entrate*. In caſo poi, che qualche Mo-
„ naſtero foſſe così ſcarſo di rendite, che non oſtante tutta
„ la moderazione uſata non poteſſe ſoccombere a queſto pe-
„ ſo; L'E. V. ordinerà, che ſomminiſtrato alle Monache dal
„ depoſito proveniente da' livelli, o vitalizj, quanto occorre
„ per le loro neceſſità Religioſe, il rimanente s'impieghi nel-
„ le diviſate ſpeſe, conforme fu dichiarato coll' altra Lettera
„ circolare de' 25. Febraro 1709.

„ Ed affinchè ſi mantenga perpetuamente l'oſſervanza di
„ quanto viene, come ſopra preſcritto, potrà l' E. V. comandare
„ eſpreſſamente, che ſempre nell' elezione della nuova Su-
„ periora debba in Capitolo leggerſi ciò, che nella preſente
„ lettera ſi contiene. Dichiarando, che la Santità di Noſtro
„ Signore intende, che inviolabilmente debba il tutto oſſer-
„ varſi da qualunque Monaſtero, benchè eſente, privilegia-
„ to, privilegiatiſsimo, e degno di ſpecial menzione, eziam-
„ dio ſoggetto immediatamente alla S. Sede, ed anche dalle
„ Caſe delle Oblate, quantunque non aſtrette alla Clauſura,
„ ſotto la pena in caſo di contravenzione della privazione
„ dell' Uffizio, e della voce attiva e paſsiva da incorrerſi *ipſo*
„ *facto*, e da durare ad arbitrio della Sagra Congregazione.

„ Sarà dunque parte della Paſtoral Vigilanza dell'Eminenza
„ Voſtra il reſtar ſervita di ordinare l'eſatto adempimento di
„ quanto ſi preſcrive, compiacendoſi ſuſſeguentemente dare
„ avviſo dell' operato; mentre bacio alla medeſima umilmen-
„ te le Mani.

Di Voſtra Eminenza

Roma 26. Gennaro 1742.

Umiliſs. Divotiſs. ſervitore
G. Cardinal Firrao.

C. Arc. di Damiata Segr.

Or

Or Noi conſiderando la neceſſità e l' importanza grandiſſima d'ubbedire agli ordini della Santità Sua in coſa che Noi medeſimi non poſſiamo tollerare ſenza renderci rei di gravaſſima colpa nel coſpetto di Dio, il quale richiederà da Noi conto di tutti i peccati, diſtrazioni e diſſipazione di ſpirito, rilaſciamento della diſciplina clauſtrale, diſturbi e vanità, che pur troppo, piangendo, vediamo accadere ne' Moniſteri di queſta Città: dopo aver raccomandati all' Altiſſimo Padre de' Lumi e Noi ſteſſi e le anime di tutte quelle, che per gloria di Dio, e ſalute propria vivono ritirate dal ſecolo ne' ſagri chioſtri, notifichiamo, e colla pubblicazione del preſente Editto noſtro intimiamo gli ordini ſopradetti di Sua Santità a tutte e ciaſcheduna Abbadeſſa, Priora, Sottopriora, Vicaria, Sindica, Cellararia, Sagreſtana, Refettoriera, Portinara, Rotara, Infermiera, Giardiniera, Panettiera, Speziale, Diſpenſiera, Maeſtra, o qualunque altra Monaca officiale in qualunque officio che ſia, o che ſi poſſa inventare in futuro o ſtabilire, de' Moniſteri, e Conſervatorj di queſta Città e Dioceſi, ancorchè ſiano eſenti, e governati da' Regolari, o in qualunque modo privilegiati, privilegiatiſſimi e degni di ſpecial menzione, ed anche immediatamente ſoggetti alla S. Sede Apoſtolica: Ed a tutte le medeſime ed a ciaſchedina di eſſe attuali e future comandiamo, ordiniamo e precettiamo in nome e parte della Santità Sua, e colla noſtra autorità ordinaria con precetto formale di ſanta ubbidienza, che niuna delle ſopradette Officiali, ancorchè ſia Superiora, come ſopra, ritrovandoſi o eſſendo eletta e deſtinata a' ſudetti officj, nè prima nè dopo nè mai per motivo di ſolito e conſueto o di praticato dall'altre Officiali paſſate, nè per ſe ſteſſe direttamente, nè indirettamente per mezzo d' altre perſone così di dentro come di fuori del Moniſtero, qando anche voleſſero i parenti contribuire ſpontaneamente, e per dono gratuito, faccia ſpeſa alcuna in denaro o in robe di qualſiſia qualità e valore benchè minimo, che non ſia propria del Moniſtero tanto nelle feſte e funzioni di Chieſa, quanto per cagione di qualunque altro officio del Monaſtero. Nè dia mai coſa alcuna in denaro, roba, o comeſtibili, con titolo di pietanza, rinfreſco, ricreazione, ricognizione, o qualunque al-

tro che siasi, fuori del Monastero a' Superiori, ancorchè Regolari o privilegiati, al Confessore, Predicatore, Sagrestano, Clerici, Avvocati, Procuratori, Medici, Sindici, Deputati, Spenditori, Fattori, Musici, Artieri, e qualunque altro serviente, o Ministro, e dentro del medesimo Monastero alle Officiali, Monache coriste, Novizie, Educande, Converse, anzi nè pure alla Superiora, ancorchè se le dasse a titolo di sussidio, o limosine per sollievo del Monastero, e sotto lo specioso pretesto di mantenimento necessario per lo vitto delle Monache.

Dichiariamo per tanto, che chiunque delle Superiori permettesse, o quelle Officiali, che tanto in proprio nome, quanto in nome d' altri avessero ardire di fare il contrario di ciò che sta ordinato dalla Santità Sua e da Noi, non solamente rimarranno ipso facto *sospese e private dell' officio, e della voce attiva e passiva per lo tempo ad arbitrio della Sag. Congregazione de' VV. e RR. ma oltre la trasgressione del voto di povertà caderanno nel peccato mortale gravissimo di disubbedienza formale per la trasgressione del voto, e precetto di ubbedienza, dal qual peccato non potranno essere assolute che da Noi soli, come sta stabilito nell' Editto in data de' 28. Agosto dell' anno 1708. pubblicato dalla b. m. del nostro Predecessore, in esecuzione di un' altra lettera circolare spedita allora dalla S. C. de' VV. e RR., che la S. di N. S. oggi rinnova col suo presente ordine, e che intendiamo di rinovare anche Noi, per quanto si uniforma a questo nostro presente Editto: restringendo e togliendo affatto, nè concedendo a qualsivoglia tal facoltà d' assolvere da tal peccato se non solo in articolo di morte: anzi niuno Confessore ordinario o straordinario, o sia Padre spirituale o direttore, o qualunque altro Secolare o Regolare, s' intenda mai approvato a sentire le confessioni di quelle Religiose officiali, così de' Monasterj esenti che non esenti, che trasgredirà questi ordini: Nè s' intenda conceduta facoltà d' assolverle, senza special menzione di questo caso. E se non ostante il difetto di facoltà alcun Confessore ordinario o straordinario, Direttore, o Padre spirituale, o qualunque altro sotto qualunque pretesto anche di necessità o d' impedimento di poterfi a Noi presentare, osasse*

assolvere invalidamente alcuna delle controvenienti a quest' ordini, sia ipso facto *sospeso di sentire le confessioni non solo delle Monache, ma altresì de' secolari dell' uno e dell' altro sesso.*

Ogni spesa dunque grande e piccola per qualunque necessità o convenienza dentro e fuori del Monistero si farà onninamente dopo la pubblicazione del presente Editto, ed in perpetuo da' Superiori, e Superiore de' Monisterj di proprio denaro del Monistero, e delle rendite di esso, senza che per pensiero vi abbia parte alcuna Monaca officiale. Che se si trovasse alcun Monastero, o Conservatorio così scarso di rendite, che in verun conto potesse soccombere anche alle spese forzose e necessarie, basterà che ce ne facciano subito consapevole, perchè non si tralascerà da Noi diligenza veruna per provvedere al bisogno nel miglior modo possibile, senza però che s' intendano fra tanto sospesi gli ordini da Noi dati in questo Editto, o sospese le pene imposte contro de' trasgressori de' medesimi ordini.

E perchè gli stessi inconvenienti devono necessariamente seguire, qualora nelle monacazioni, o professioni si spenda più di quello che è solito darsi da' parenti per tale occasione, sicchè tal volta rimangono le Monache indebitate per così dire anche prima di entrare in Monistero: Noi sotto le stesse pene così contro le persone, che controvenissero a questo presente ordine, come contro i Confessori che le assolvessero, comandiamo che in quei Monasterj e Conservatorj in cui o di stile, o per le costituzioni non è permesso a quelle che prendono l' abito, o fanno la professione o oblazione di far alcuna sorte di spese, così in Chiesa, ed in Sagrestia, come dentro il Monastero o Conservatorio, a titolo di pietanza, di pranzo, regalo, o qualunque altro che fiasi, in verun conto sia lecito in avvenire alle Religiose sudette spendere alcuna somma benchè minima nè per se, nè per mezzo di altri quantunque volessero o i parenti di fuora, o le Religiose parenti di dentro farle a loro proprie spese.

In quei Monasterj, o Conservatorj poi in cui è solito farsi simili spese nè è vietato dalle costituzioni, comandiamo sotto le stesse pene, che per tutto quello che dovrà spendersi così dentro che fuori del Monastero, e per qualsivoglia altro titolo o pretesto, che possa mai immaginarsi, la spesa non possa mai eccedere quella somma che effettivamente si dà da' parenti a tal' effetto,

pur-

purchè quella non oltrepassi la somma solita e consueta a darsi dalla maggior parte, da stabilirsi e ordinarsi da Noi per ciascheduno Monistero, e Conservatorio; dichiarando espressamente non esser lecito di spendere di vantaggio, quando anche volessero i parenti dare di più, o volessero le Monache parenti contribuirvi co' loro avvanzi, o co' loro livelli.

Non intendiamo però con questo di proibire alle Monache di qualsisia Monistero, o Conservatorio di potere colle dovute licenze impiegare in beneficio ed utile del Monistero qualche somma di denaro, che sopravanzasse a' proprj bisogni, purchè non sia per causa, riguardo, o fine degli officj, o in frode del presente Editto: e purchè il denaro sia esistente nella cassa comune de' depositi ne' Monisteri di clausura, e ne' Conservatorj, secondo le proprie regole e consuetudini di ciascheduno; escludendo affatto qualunque spesa che dalle Monache volesse farsi con denaro donato o improntato da altri di dentro, o fuori del Monistero, o con roba comprata a credito, ancorchè si dovesse pagare col risparmio del praprio livello, o comunque perveniendo.

E se con tutto ciò vi sarà Monistero o Conservatorio in avvenire, nel quale per opera del demonio si farà picciola controvenzione a quanto da Sua Santità, e da Noi sta ordinato in questo Editto, dichiariamo fin da ora che non permetteremo che vi si ammetta nessuna fanciulla per educanda, nè alcuna Educanda all' abito, nè alcuna Novizia alla professione, non essendo dovere che nuove piante allignino in quella terra, ove ha poste la dissubbidienza così tenaci, e profonde radici.

Ordiniamo finalmente, e comandiamo, che il presente Editto fissato in una tabella si legga e notifichi sempre in pieno capitolo prima di procedere all' elezione della Superiora, e delle Officiali ogni volta che si dovranno eliggere, o dalla Comunità, o dalla Superiora, e questa lettura si abbia come atto legittimo e canonico requisito all' elezione così della Superiora, come delle Officiali subalterne, e senza di essa ogni elezione in futuro sia nulla ed invalida.

Speriamo però fermamente che la grazia dello Spirito Santo in ogni elezione sollennemente invocato infonda nelle menti e negli animi di tutte le Religiose sensi di vera ubbidienza e di umiltà in cosa tanto necessaria alla perfetta osservanza regolare,

lare, ed allo ſtato lontano dalle vanità del ſecolo, e loro faccia conoſcere che la vera gloria non conſiſte nella oſtentazione delle umane grandezze, e nella vana lode e plauſo che dannoſi l'una all'altra le Religioſe nella profuſione delle ſpeſe, ma nell'oſſervanza della ſanta povertà, e nel cercare di piacere a Dio in tutte le loro operazioni, prendendo ciaſcheduna per ſe la riprenzione che fece Gesù Criſto agli Ebrei: Qui gloriam ab invicem accipitis, & gloriam, quæ a Deo ſolo eſt, non quæritis: *Johan.* v.44.

Dato dal noſtro Palazzo Arciveſcovile queſto dì 30. *di Luglio* 1742.

GIUSEPPE CARDINALE ARCIVESCOVO.

Ecco pertanto dal Sommo Univerſal Paſtore poſto in chiaro il frutto micidiale, che producono le profuſioni del danajo, che ſi riſcuote da chi entra ne' Muniſterj, per fomentarvi e mantenervi una perpetua gara di vaniſſime ſpeſe, per le quali com'è certo che non tutte le Monache e loro famiglie hanno uguali le forze da ſopportarle; così è anche certo, che vi ſi abbiano a produrre gli ſconcerti che dal Sommo Pontefice ſi accennano, e dal noſtro Eminentiſs. Paſtore, *piangendo*, fortemente ſi deteſtano. Egli è però degno di tutta la rifleſſione, la maniera ſeria, e vigoroſa, e tutta uniforme allo ſpirito della Chieſa, con cui ſopratutto ſi eſprime laddove parla della controvenzione alle coſe colla Pontificia lettera e col ſuo Editto vietate. *E ſe con tutto ciò vi ſarà Muniſtero o Confervatorio in avvenire, nel quale PER OPERA DEL DEMONIO ſi farà picciola controvenzione a quanto da Sua Santità e da Noi ſta ordinato in queſto Editto; dichiariamo fin da ora, che non permetteremo che vi ſi ammetta veruna fanciulla per educanda, nè alcuna educanda all'abito, nè anche alcuna Novizia alla profeſſione: non eſſendo dovere, che nuove piante allignino in quella terra, ove ha poſte la diſubbidienza così tenaci, e profonde radici.*

Dunque come non oſtante ordini e pene così vigoroſi, abbiam veduto noi che ſi è fatto quelche ſi facea prima nel luſſo delle feſte e pompe, o ſia per far novizia, o ſia per far profeſſa una Donzella, e le medeſime eſorbitanti ſpeſe ſi hanno avu-

to a ſoffrire per abilitarla agli offizj del Muniſtero, come non ſene può dubitare da quanti viviamo in queſta Città, o in queſto Regno, e perchè meglio una tal verità ſi aſſodaſſe, ſe n' è addotto un pubblico iſtromento; quindi ſi deduce, che sì fatte *non picciole* ma gravi *controvvenzioni* al cennato Editto; ſi ſono fatte *PER OPERA DEL DEMONIO* in tutt' i Muniſteri dove ſi ſon fatte, perchè vi *ha poſte la diſſubbedienza profonde e tenaci le radici*: e il Sommo Pontefice, e l' Eminentiſſimo noſtro Arciveſcovo, e la Real Camera di Santa Chiara, e la Curia del Cappellan Maggiore ſanno quelche ſi è fatto a nome di molti Muniſterj, perchè non ſi eſeguiſſero diterminazioni così ſante così giuſte così degne dello Spirito Religioſo: e ſe mi fuſse lecito, potrei nominare molti degniſſimi Profeſſori meco intervenuti a ſeſſionare in un de' noſtri più coſpicui Muniſterj, ſu de' modi da tenerſi per non ubbidire nè al Sommo Pontefice nè al noſtro Paſtore; ma per degni riſpetti ciò ſi tace, baſtando a me, che chi ſoſtenne che biſognava ubbidire alla Pontificia diterminazione, ne guadagnò l'odio delle Religioſe che più non lo ſtimaron degno di lor ſervire da Avvocato. Sicchè ben ſi vede con quel che deplora il Sommo Pontefice, con quel che *piangendo* dice il noſtro Eminentiſſimo Arciveſcovo, com' e quanto grave ſia il caſtigo di Dio, ne' Muniſterj, ov' e la povertà, e l' ubbidienza, più non vi ſi truova, e contumacemente ſi reſiſte a non farvela rientrare.

Per quelche riguarda poi l'altro caſtigo di cui parla il *Tomaſſini* pe' beni Temporali; egli è anche manifeſtiſſimo. Imperocchè egli è evidente, che come ne' Muniſterj ſempre vi ſono entrati buoni Capitali, colla proibizione di non poterſi alienare, e coteſti han fatto un continovo aumento de' primi fondi, ſenza de' quali niun Muniſtero ſi è potuto ſecondo le Canoniche leggi fondare, che non ſolamente non han mai mantenuto alcun numero di Religioſe a ſpeſe del Muniſtero, ma ben anche da ognuna di eſse han voluta la dote, a titolo di alimenti, ma poi per alimentarſi le hanno obbligate a riſerbarſi il vitalizio, oltre il danajo che vi è di continuo entrato a nome di piatanze e di feſte, e di offizj; dovrebbon eſsere ricchiſſimi e laſtricati di oro e di gemme, ſe con

buo-

buona Economia si fussero governati.

Ciò non ostante a sentir coteste sante Religiose, non vi è Munistero che non sia ben povero, e che non abbia bisogno di continuo ajuto per potersi mantenere, e delle doti, e delle piatanze, e de' vitalizj. Ma tuttochè ciò sembrar potrebbe un paradosso incomprensibile, pur bisogna crederlo vero: non perchè sieno sempre realmente poveri; ma benvero perchè sovente non è possibile che si accorgan di esser ricchi: e ciò per due motivi. Il primo perchè non vi è Munistero, che sia mai contento o delle sontuosità delle sue fabbriche, o degli argenti, o della ricchezza degli utensili della Chiesa; onde sempre si pensa a spendere in ciò danajo sopra danajo ancorchè ne avessero a morir di fame le Religiose. Il secondo si è, che l' Amministrazione delle ricchissime loro rendite, ha da cadere per necessità in mano a Donne, le quali essendo entrate di tenerissima età nel Munistero, per vecchie che vi sieno divenute, potran saper benissimo come vadan le Monastiche faccende della Casa che governano; ma non sapran mai l'abici dell' arte difficilissima di comperare e vendere, nella quale, coloro che sono i più destri nelle cose mondane, appena arrivano mai a intenderla di un modo, da sentirsi sicuri di non essere ingannati: talmentechè tutti già ne siam persuasi, che se mai arriviamo al segno di non farne frodare, nelle spese che passan per le nostre mani; per quelle poi che passano per le mani de' nostri spenditori, i più puntuali regolarmente parlando, sono quelli che ne ruban meno di quelche peravventura potrebbe fare un altro. Or come questa si è una verità, che non si può da noi negare; e come crederem noi, che andranno le cose de' Munisterj, da cui chiostri non potendo la Religiosa escire a vedere i fatti suoi, uopo è che necessariamente stia all'altrui fede? Egli uopo è credere, che cotesto dover dipendere necessariamente dall'altrui fede, sia una cosa che abbia cagionato loro de' gravissimi danni, di cui come tutti potremmo additar qualcheduno; così moltissimi ne avrà avuto presenti il nostro vigilantissimo Pastore: poichè per darvi qualche rimedio, ha presa la via di volerne rivedere i conti, e dar loro Amministratori di sua

ſcelta, sì per moderar le ſpeſe inutili, come per dar ſeſto al modo come ſi fanno, e alle mani per le quali paſsano. Ma e' ſa quante e quali difficoltà arebbe avuto a ſuperare oltre a quelle che ha incontrato il ſuo Appoſtolico zelo per venirne a capo, ſe la poca voglia che han dimoſtrato alcuni, l'aveſſero potuta dimoſtrar tutti i Muniſterj a vederſi minorare l'independenza colla quale le loro rendite ſi ſono amminiſtrate: tuttochè per Divin giudizio ſieno andate a male, e perchè ſpeſe ſenza meta in coſe inutili o ſuperflue, e perchè nelle ſpeſe che ſene ſon fatte, ſi ha dovuto paſſar per mani che non ſon ſempre ſtate le più fedeli del Mondo. Coſicchè dalle loro ricchezze ricavando danno per l'anima, e non ſentendone profitto per lo corpo; quanto più ve n'entrano, tanto ſempre più ſi credon nel biſogno o immaginario o vero di averne delle altre: talmentechè a giorni noſtri non meno che ne' tempi di *S. Antonino*, regna il deplorabile abuſo, che le Monache. *Quanto Monaſterium eſt opulentius, tanto requirunt majores dotes*: (a) o perchè tra loro, come tra gli Uomini del ſecolo.

Creſcit amor nummi, quantum ipſa paecunia creſcit; o perchè: *Cum ſupellex, Menſa, totaq; Monaſterii inſtructio, ex proventibus Monaſterii abundantioribus commenſuretur, etiam majores praetendi poſſe dotes credunt*: e ciò non oſtante ſovente accade, che le Monache, più che ne' meno agiati, realmente ſtianvi a diſagio: (b) o perchè non ſapendo far uſo ragionevole della povertà che profeſſano, non ſanno conoſcer la loro ricchezza, e ſono perciò nel caſo, che ſi immaginano di eſſer poveri, per dar così motivo alla gente ſavia, che di lor profuſione ſi rida.

——— *Quid enim majore cachinno*
Excipitur vulgi, quam pauper Apicius? (c).

di cui ſi ſa la ſtrana ſtoria, che avvolontatamente ſi tolſe la vita, parendogli eſſer divenuto povero: *cum ſubductis rationibus, ex ſeſtertio millies, quod in culinam congeſſerat, cen-*

(a) *Divus Antonin. in ſumma lib.* I. *tit.* I. *cap.* 5. *n.* 18.
(b) *Apud Van-eſpen Jur. Eccl. Univ. par.* 7. *tit.* XXVI. *cap.* 71. *n.* V.
(c) *Juven. ſatyr.* XI. *ver.* 2.

centies tantum ſibi ſupereſſe cognoviſſet (a): che pur era una ſomma di danajo da fare il comodo e agiato mantenimento di una intera famiglia, non che di un uomo ſolo, che aveſſe voluto con una giuſta economia, e non con una ſtrabbocchevole profuſione regolarſi.

Or come ſi è ſomma grazia di Dio che un povero ſi creda ricco, perchè ſi contenta del poco; così è ſommo gaſtigo l'eſſer ricco, e reputarſi, e ſovente anche viver da povero, perchè ſi vuol del ſoverchio. O quanti Muniſterj ſono ricchi e ſi chiaman poveri, perchè miſurano le loro facoltà tenendo gli occhi al più che ſi può ſpendere: ma ſe le miſuraſſero tenendo le mire a tanta oneſta gente che tutto il ſuo mantenimento ricava da'ſudori della fronte, e dallo ſtento delle mani; ſi crederebbon ricchi, in veggendoſi in uno ſtato in cui ſenza menomo ſtento, hanno tutto quelche biſogna al comodo mantenimento della umana vita, e peravventura entrerebbono in dubbio, ſe bene o male ſi adempia al voto della povertà, menando una vita a cui non manchi nulla per paſſarla ſenza incomodo! Noi altri che viviamo nel ſecolo, e ſappiamo come in coppa di oro, ſi ſputi ſangue, ſogliamo chiamar beati, coloro che vivono a ſuon di campanello: ma una tale felicità di cui ſi dovrebbe godere in ogni ſavio Muniſtero, non ſi conoſce e non ſi guſta, e vi ſi ſoſpira tra mille inquietudini, perchè non ſi può ſpendere quanto un vano capriccio può dettare: e ciò perchè la vera Eccleſiaſtica diſciplina, l'imitazione della povertà degli Appoſtoli, l'orrore alla proprietà de' beni, l'amore a una ſanta uniforme comunità, l'eſatta oſſervanza a' voti giurati; o non s'intende o non ſi vuole intendere, per volerſi far oggetto di ſantità e di perfezione religioſa, l'aver molto per avere come ſpendere aſſai.

Dalle coſe ſinora dette, baſtevolmente ſi è dimoſtrato, quanti e quali diſordini per la ſpirituale e per la temporale economia de' Muniſterj ſieno derivati, dall'averſi voluto apportare dalle maſſime più ſode di Santa Chieſa, de' ſuoi Pontefici, de'ſuoi Concilj, de'ſuoi Dottori: onde ne reſta a parlare de' rimedj, che vi ſi avrebbero da apportare, e che ſenza

 molto

(a) *Senec. de Conſol. ad Helviam cap.x.*

molto ſtudio, par che ſaltino agli occhi, e che tutti ſi riducano a due: l'uno che i Muniſterj non abbiano da ammettere maggior numero di Monache, di quel che poſſan colle Lor rendite ſoſtenere; l'altro che colei che ne vuol profeſſar l'abito, non abbia per qualunque titolo, e ſotto qualunque preteſto a facilitarſene l'adito col danajo che ſi ſuol dare col nome di dote, di piatanza, di vitalizio, di officj, di feſta, di muſica &c. Ma il caſo ſi è che ove i mali ſono arrivati al colmo, producon due perniciosiſſimi effetti: l'uno che più non ſi conoſcon per mali, che anzi ſi reputano coſe buone; l'altro, che ſe mai ſi dimoſtrino eſſer quelche ſono, non ſolamente ſi proccurano ſcuſe infinite, perchè ſene moſtri impoſſibile il rimedio; ma ben anche ſi rimira con orrore e come capital nemico, chi voglia riprendergli. *Qui faciendo quod malum eſt, etiam conſuetudine ſe implicant, ut ipſa conſuetudo non eos ſinat videre quod malum eſt; fiunt defenſores malorum factorum ſuorum, iraſcuntur cum reprehenduntur . . . . . ut jam nequitia ſit juſtitia, & prohibitor potius reprehenditur, quam factor* (a).

Egli è chiaro che ſe doveſſe aver luogo la dottrina coſtantemente da ſanta Chieſa inſegnata, come ſi è avuto per punto fiſſo, che i Muniſterj, non aveſſero a pretender doti, nè piatanze, nè vitalizj, nè altre ſomme ſotto qualunqee titolo o preteſto per non inciampar nella *Simonia*, e perciò che non aveſſero a ricever maggior numero di Monache di quello che fuſſe proporzionato alle ſue rendite; quindi il rimedio al primo male ſarebbe che ogni Muniſtero miſuraſſe le ſue forze, e ſenza mai domandar doti nè altro, ammetteſſe al ſuo abito tanto numero di donzelle, quante colle ſue rendite poteſſe mantenerne.

Ma guai a chi voleſſe dalla Santa Sede sì fatto rimedio domandare: perchè oltra l'odio che ſi conciterebbe contro, e ben ſene intende la ragione; allo ſtante ſi farebbe naſcere la difficoltà, che un tal rimedio cagionerebbe un gran male al Pubblico: perchè potendo il numero delle Donzelle che voleſſero veſtir l'abito religioſo, avanzar il numero di quelle

(a) *Divus Auguſt. ſerm.* 98. *de verbo Evangel. Luc.* VII. *de trib. mor. pag.* 362. *tom.* V. *Oper. edit. Antuerp.*

quelle che ſenza veruna dote doveſsero eſser mantenute colle proprie rendite del Muniſtero; ecco che avrebbero a reſtarſi nel ſecolo, e coteſto ſarebbe un gran male: e invano ſi riſponderebbe, che a un dottiſſimo e ſanto Cardinale, anzi che ſembrar un gran male, dall'aver veduto moltiplicarſi ſenza numero alla giornata i Muniſterj, ebbe a eſclamare. *Impletum eſt illud Iſaiae*: Multiplicaſti gentem, non multiplicaſti laetitiam. *Inde nata ſunt ſcandala gravia & multiplicia omnibus nota, quæ materiam uberem praebent Columbae gemendi & plangendi relaxationem, ne dicam corruptionem Ordinum Religioſorum* (*a*).

Comunque però ciò ſia, vuopo è sfuggire un tale intoppo, vuopo è dare tutto il peſo a coteſta difficoltà, vuopo è penſar coſe per le quali con giuſto temperamento e ſi sfuggan le *Simonie*, e non vi ſia timore, che per l'addotto motivo ſi chiudan le porte de' Muniſterj, a chiunque vi voglia entrare. A queſto effetto egli è da riflettere, che vi è chi da *Simonia* che ſi dice *Juris Divini*, e *Simonia* che ſi dice *Juris Eccleſiaſtici*. A riguardo della prima non ſi può mai permettere, ciò che per dritto Divino ſi hà per *Simoniaco*; ma a riguardo della ſeconda, può mercè la Pontificia autorità, non eſser *Simoniaco* ciò che vien dal Dritto Canonico per tale condannato. Quindi comechè il domandar checcheſia dalle Monacande, ſieſi come ſinora ſi è fatto vedere, generalmente con ſeveriſſime leggi da Santa Chieſa condannato così pe' Muniſterj ricchi come pe' poveri; a ogni modo i Canoniſti le hanno interpretate di modo, che pe' Muniſterj ricchi, ſia *Simonia Jure Divino* proſcritta, ma pe' poveri ſia ſoltanto proibita *Jure Eccleſiaſtico*, a cui ſenza dubbio può il Sommo Pontefice diſpenſare, e in conſeguenza abilitargli a ricever tanto, che baſti al mantenimento di chi vuol entrarvi: e a una tale benigna opinione, debbe dare tutto il peſo la dottrina, e l'autorità di *S. Tommaſo*, di *S. Bonaventura*, e di *S. Carlo Borromeo*, e di altri Scrittori diſopra accennati, e la pratica che ſen'è introdotta, la quale ſe ſi conſideri al lume dello ſpirito di Santa Chie-

(a) *Bellarm. lib. 2. de Gemitu Colum. c. 6.*

Chieſa, e de' Sommi Pontefici, che l' han veduta, tollerata, e anche voluta; ſi troverà aſſolutamente parlando, ragionevole e giuſta, e alle coſe ne' due precedenti Capi propoſte, niente contraria.

Ma affinchè in una materia cotanto dilicata da me ſi cammini colla più ſicura ſcorta che mi ſia poſſibile; ſceglierò tra' più chiari e dotti Teologi e Canoniſti, chi raccogliendo in breve la teorica dottrina di Santa Chieſa, e mettendola affronte della pratica che vi corre, uſando della diſtinzione teſtè propoſta; ne farà con chiarezza vedere, qual ſia il giuſto temperamento per cui l'una coll'altra ben ſi poſſi accordare. Mi avvalerò dunque dell'autorità del dottiſſimo *Franceſco Suarez* luminoſiſſimo fregio della inſigne Compagnia di Gesù, e comechè lungo ſia il luogo che ſarò per traſcriverne; a ogni modo, ſono così gravi così ſode così giuſte le obbiezzioni che ſi fa, le riſpoſte che adduce; che ogni parola che ne toglieſſi, farebbe loro peravventura perdere, tutto quel vigore e tutta quella chiarezza colla quale ſi propongono, e che mirabilmente ſervono al diſegno per cui queſta Scrittura ſi è formata: e dall'altra parte le ſue Opere nè ſon di quelle che van per le mani di ognuno, nè di quelle che facilmente fuor de' Chioſtri, in cui ſono in quell'alta ſtima che meritano, ſi poſſan conſultare. Eccone pertanto le parole.

Excommunicatio contra Simoniacos in religionis ingreſſu exponitur.

Secunda excommunicatio lata eſt ab Urbano IV. in Extravagante prima de Simonia, contra eos, qui dant vel recipiunt aliquid ob ingreſſum religionis per modum pacti & conventionis. Quæ conſtitutio difficilis redditur propter communem uſum, quem nunc etiam ſervari videmus, præſertim in conventibus monialium, de quibus expreſsè lex loquitur. Quia fœminae non recipiuntur ad habitum religionis, niſi cum promiſſione & pacto dotis perſolvendae, & multis aliis expenſis, partim ad communem uſum conventus, partim ad ſingularium monialium commodum: quae omnia videntur contraria huic conſtitutioni. Quin etiam aliquando in religionibus virorum, praeſertim quan-

quando egeſtate premuntur, ſolet aliquid ab ingredientibus ad eorum ſubſtentationem poſtulari, vel, ſi bona temporalia habeat, ſolet ab eis ante profeſſionem exigi, ut vel ea Monaſterio donent, vel ſaltem de eis non teſtentur in favorem aliorum, ut jus haereditandi per profeſſionem eorum in Monaſterium transferatur: quod, ſi hoc facere recuſent, ad profeſſionem non admittunt, ſed potiùs expelluntur.

Eſt ergo in primis advertendum, hic ſolum puniri actionem Simoniacam ex reali pactione dandi, vel recipiendi aliquid temporale pro ſpirituali admiſſione ad ſtatum ſeu habitum religionis. Ita intelligunt omnes, quos ſtatim referam; & colligitur ex textu in illis verbis: Omnique pactione ceſſante. *Quapropter actio propter quam haec poena infertur, non ideò mala eſt quia in eo textu prohibita, ſed potiùs ideò ibi ſpecialiter punita, quia vel ex ſe mala eſt, & ſimoniaca, vel antiquis juribus prohibita, ut patet in cap.* De regularibus, *& in cap.* Quoniam *extra de Simonia, & in eiſdem dicitur, per antiquiores canones fuiſſe prohibitam: qui canones non videntur eſſe alii niſi illi, qui generatim prohibent acquiſitionem cujuſcunque Eccleſiaſtici gradus per ſimoniam, & afferuntur latè in decretis, 1. qu. 1. & 2.*

Hinc ergo fit primò, ut quoties aliquid mera ſponte datur & rerecipitur in ingreſſu Religionis, nulla incurratur cenſura: quia hoc per ſe malum non eſt, nec in illa lege prohibitum, imò potiùs permiſſum. Addo verò, hic dici ſponte fieri, quidquid fit ſine pactione tacita, vel expreſſa, ut patet ex citatis verbis textus. Quapropter, qui aliquid daret vel reciperet ſiniſtra intentione, dando ſcilicet, vel recipiendo pro ipſo ingreſſu, ſeu pro ſuffragio in favorem talis perſonae praeſtando, ut in religionem admittatur, non incurreret hanc cenſuram. Cujus ratio reddi ſolet, quia talis Simonia eſt mentalis, quam Eccleſia punire non poteſt. Sed re vera illa non eſt purè mentalis, in actum enim exteriorem, prodit interna intenſio ſimoniaca, &, ut ſupra vidimus, Eccleſia poteſt per cenſuram punire actum exteriorem, quatenus a tali prava intentione interiori procedit, etiamſi alio pacto vel ſigno non manifeſtetur intentio. Ratio ergo non eſt quia Eccleſia non poſſit hoc punire, ſed quia de facto non punivit per hanc cenſuram, cum exceperit omnem dationem vel receptionem abſque pacto factam: & haec, de qua

agi-

agimus, licet male fiat, ſine pacto tacito vel expreſſo fieri ſupponitur. Et ita advertit Cajet. cap.73. quem ſequitur Armilla: ver. Excommunic. *n.*60.

Obiici tamen poſſunt illa verba hujus textus: illa dumtaxat quae perſonae ipſae ingredientes, purè, & ſponte, & plena liberalitate, omniquae pactione ceſſante, dare vel offerre voluerint, cum gratiarum actione licite recepturi. *Non ergo ſatis eſt abſque pactione dare, vel recipere, ſed ultra hoc ex parte dantis exigitur, quod* purè, ſponte, & plena liberalitate *id faciat: at verò qui hoc facit intentione obtinendi ſpirituale pro temporali, nec purè, nec plena liberalitate id facit; ex parte verò accipientis petitur ut licitè recipiat: non recipit autem licitè, qui praedicta intentione quidpiam recipit. Reſpondetur, haec omnia intelligenda eſſe de actu ipſo dandi vel accipiendi quantum ad actum externum, ita ut ipſe purè & liberaliter, & ſine ulla circumſtantia, quae exterius illum reddat ſimoniacum, fiat: nam quandiu lex humana non exprimit conditionem purè mentalem, ſeu habitudinem ſolam ad actum internum, non debet ad illam reſtringi, quia eſt nimis odioſa & rigoroſa.*

Secundò ſequitur, quoties aliquid datur vel accipitur in ingreſſu Religionis, non pro ipſo ingreſſu ſeu receptione, ſed in ſuſtentationem ejus qui ingreditur, quia fortaſſe Monaſterium non habet ſufficientes redditus ad illum alendum, nec incurri hanc cenſuram, etiamſi pactum intercedat. Ita Navar. n.106. ex Cajet. ſuprà, & in 2.2. quaeſt.10. art.3. Soto lib.9. de Juſtitia quaeſt.6. art.2. ad 4. *Ratio* Cajetani *eſt, quia hoc eſt jus naturale. Ratio autem* Soti *eſt, quia non eſt Simonia, cum non petatur ſpirituale pro temporali, ſed pro re alia licita, ſcilicet pro ſuſtentatione. Unde infert, non ſolum Monaſterio egenti, ſed etiam diviti, per ſe loquendo, & ex natura rei, licitum eſſe petere aliquid ad ſuſtentationem ejus, qui vult ingredi Religionem. Quia, ſi illa in egente non eſt Simonia, nec in divite erit, nam in utraque, idem pro eodem petitur: ergo, ſi in una non petitur temporale pro ſpirituali, neque in alia: ergo, ſi in paupere illa non eſt Simonia, nec in divite erit: ergo licita, quia non eſt contra juſtitiam, neque contra aliam virtutem. Nam, licèt Monaſterium ſit dives, non tenetur bo-*

na

na ſua expendere in ſuſtentationem hujus perſonae, maximè ſi ipſa poteſt ſecum afferre, unde alatur: ergo nulla deformitas in tali actu apparet: imò videtur hoc poſſe eſſe laudabile, ut aliqui pauperes ſine ullo hujuſmodi ſubſidio poſſint in Religione recipi, vel ut Religionis bona conſerventur, & ad majorem ſpiritualem profectum augeri poſſint.

Haec verò amplificatio Soti, *quamvis, ſola ratione inſpecta, veriſimilis appareat, tamen conſiderando dicta Doctorum, & Canonum, quae in re morali majoris ſunt ponderis, videtur difficilis. Nam* D. Thom. 2. 2. quaeſt. 100. art. 3. *ad* 4. *cum limitatione dixit*: Si Monaſterium ſit tenue, *& iterum*: Si ad hoc non ſufficiant Monaſterii opes. *In* 4. *verò* diſt. 25. qu. 3. art. 2. quaeſtiune 2. ad ſeptimum, *poſt eandem limitationem expreſſius addidit*: Si autem ſine gravamine Eccleſiae, poteſt recipi (*ſcilicet religioſus*); ſimoniacum eſt aliquid pro receptione exigere. *Praeterea expendi ad hoc poteſt cap.* Quam pio, 1. *quaeſt.* 2. *quod* D. Thomas *citat*, *ubi* Bonifacius *omnes hujuſmodi exactiones prohibet, niſi* quaſi ſubſidii gratia: *& hoc ipſum ſubſidium vult ſubſequi potiùs, quàm praecedere, ut omnis praeſumptio tollatur, ut ibi notat* Gloſſa. Item in dict. cap. Quoniam, de Simonia: *prohibetur hujuſmodi receptio, etiam* ſub paupertatis praetextu: *propriiſſimè autem dicitur praetextus paupertatis, quando re vera paupertas non ſubeſt, & allegatur. Unde* Gloſs. *ibi*; *ait*, Si Religioſi verè pauperes ſint, ita ut non poſſint alium ſuſtentare, poſſe illi dicere: Non habemus quod demus tibi pro victu, niſi tu portes unde vivas: *dummodò hoc non dicatur in fraudem: ergo ſecluſo vero titulo paupertatis, hoc eſt prohibitum. Imò* Gloſs. Bernardi *ibi addit, etiam interveniente paupertate, tutiùs eſſe neminem admittere, quam illo modo aliquid exigere: quod quidem ſcrupuloſius dictum eſt. Praetereà* Sylveſt. verb. Simonia, *n.* 15. *latè hoc diſputans, dicit eſſe communem ſententiam plurimorum* (*quos ibi refert*), *exigere aliquid pro ſuſtentatione in Monaſterio tenui, licitum eſſe; in opulento verò, eſſe Simoniam. Ipſe verò* Sylveſter *addit*: Sed intellige praeſumptivè ſcut ſemper fecerunt, & faciunt aliquae Moniales, &c. *Praeſumptivè autem declarat eſſe Simoniam, vel quantum ad forum contentioſum, vel in conſcientia, ſi habetur reſpectus non*

ad victum, ſed ad ipſum ingreſſum: & ita ſentit hoc non eſſe illicitum, ſi debita intentione fiat.

Difficile tamen videtur ita interpretari dicta doctorum, & canonum: nam Divus Thomas *abſolutè in conſcientia loquitur, & reliqui Doctores. Et canones non tantùm puniunt vitium quod praeſumunt, ſed abſolutè prohibent, ne tale factum cum talibus circumſtantiis fiat: ergo non ſolùm praeſumunt, ſed conſtituunt tale factum verè pravum & illicitum, etiamſi aliàs non eſſet. Quod praeter dicta colligitur ex hac* Extravag. *quatenus diſtrictius prohibet aliquid exigere quoquo modo a volentibus ingredi religionem, quocunque titulo, etiam ad pios uſus: ſed praecipit liberaliter eis dare omnia, quae ad victum & ad veſtitum pertinent. Quapropter, licèt ratio* Soti, *ſecluſo jure poſitivo, habeat efficaciam; tamen, illo ſuppoſito, non habet: quia, cum bona religionum Eccleſiaſtica ſint, de eis diſponere ad Summum Pontificem maximè pertinet: ſtatuit ergo Summus Pontifex, ut religionis reditus liberaliter in ſuſtentandis Religioſis expendantur, & ut cum eadem liberalitate, & omnino gratis religioſi recipiantur, ut ex eis ſuſtententur; abſtulitque conſequenter ab hujuſmodi religioſis, omne jus petendi aliquid ab ingredientibus religionem ob ſuſtentationem eorum, quia ipſa bona religionis, jam ſunt ad hoc munus deſtinata. Quapropter, quoties opulentum Monaſterium hoc titulo aliquid exigit, titulus eſt falſus, & fictus. Sicut qui a paupere, quem gratis alere tenetur, aliquid exigeret pro ejus ſuſtentatione, falſum titulum praetenderet. Secluſo autem hoc titulo, ſolum ſupereſſe videtur, ut pro ipſa receptione exigatur, quidquid illo titulo peti videtur: ergo, licèt religioſi hoc petentes dicant, ſe non habere hanc intentionem, & re vera intentius ad hoc conentur; tamen in facto ipſo non poſſunt hoc evitare, quin implicitè & indirectè id intendant: ſicut, licèt quis dicat ſe non intendere aliquid pro mutuo accipere, tamen, ſi aliquid ad ſuam ſuſtentationem petit ab eo cui mutuum praebet, quod ille aliàs dare non tenebatur, nec ab eo poterat juſtè exigi, convincitur pro mutuo illud poſtulare, & uſuram committere. Sic ergo eſt in praeſenti. Propter quod cenſeo ſimpliciter loquendo, & in conſcientia veram eſſe D. Thomae doctrinam, & communem opinionem juri, & religioſae inſtitutioni valde conſentaneam.*

Ad

Ad uſum verò religioſorum reſpondeo in primis, quod ad religiones virorum attinet, rarum eſſe, inuſitatumque, ut ex pacto tacito, vel expreſſo ita petatur aliquid in ſuſtentationem, vel ſubſidium religionis, ut aliter habitus vel profeſſio denegetur: ex ſingularibus autem factis aliquarum perſonarum, non debet argumentum ſumi. Deinde, cum in hac re ſit opinionum diverſitas, fieri poteſt ut opinionem Sylveſtri *& Soti ſecuti, practicè bona fide procedant. Rurſus attentè conſiderandum eſt ſaepè fieri poſſe, ut licèt Monaſterium aliàs dives & locuples habeatur, nihilominus hic & nunc, vero neceſſitatis titulo aliquid in ſuſtentationem petat ab eo, qui ibi cupit admitti, ſcilicet quia jam habet expletum numerum eorum, quos commodè alere poteſt; vel quia ſunt alii, quos admittere expedit, & non poſſunt aliquid in ſuſtentationem afferre, & omnes ſimul ſine aliquo ſubſidio recipere non poteſt, vel quia ita expedit, ut creſcant reditus Monaſterii ad augendum religioſorum numerum, cum convenienti ſuſtentatione. In his enim & ſimilibus caſibus non condemnarem hujuſmodi petitionem bona intentione factam. Solum admoneo, quod etiam* Soto *advertit, magna prudentia opus eſſe, ne ſequatur ſcandalum: & ideò rarò & cum magna moderatione hoc permittendum eſſe. Quapropter, quando multò plus exigitur, quam ad unius perſonae in tali ſtatu conſtitutae ſuſtentationem commodè ſufficit, non video qua ratione, aut titulo id honeſtari poſſit. Ultimo vero addo, ſi quid minus rectum fiat bono zelo, & ignorantia etiam culpabili, id ſatis eſſe ad excuſandam cenſuram hujus* Extravagantis, *ut* Cajetanus, *& ferè omnes notant, ex proprietate illius verbi:* praeſumant: *ſaepe a nobis ponderata.*

Atque ex his conſtat, quid dicendum ſit de uſu Monialium: quas aliqui excuſare volunt quoad dotes ſolo titulo ſuſtentationis, quoad alia verò, quae ab eis interdum petuntur vel ad communem uſum domus, aut Sacriſtiae, vel ad proprium commodum ſingularum perſonarum, ſolo titulo conſuetudinis, id eſt, quia non petuntur ex pacto, ſed ex quadam conſuetudine. Quod precipuè Armilla ſignificat. Sed hoc poſterius non videtur carere ſcrupulo: quia in hac Extravagante dicitur: Ex ſtatuto etiam, ſeu conſuetudine, quae corruptela eſt potius dicenda: *& poſteà in prohibitione dicitur:* directè, vel indirectè,

vel quoquo modo: *Illud etiam de ſuſtentatione, licèt regulariter verum habeat, tamen Monaſteriis ditioribus poteſt ſcrupulum ingerere. Unde* Soto *ait, in illis non ſine ſcandalo dotes exigi, & magis auget rationem ſcrupuli, quod hae dotes indifferenter petantur ab omnibus, etiam ab his, quae non habent unde ſolvant; & quod hac de cauſa multae privantur habitu & ſtatu religionis, ad quem eſſent idoneae, & a Monaſteriis ex redditibus eorum ſuſtentari poſſent; & aliae fortaſſe recipiantur minus idoneae, quia dotem perſolvunt. Dicendum verò eſt, regulariter loquendo, ſatis hoc honeſtari praedictis titulis: nam rariſſimè inveniuntur Monaſteria Monialium, quae non indigeant his ſubſidiis ad ſuam ſuſtentationem: & conſuetudo illa etiam poſt hanc Extravagantem tolerata, aut potuit contra illam praevalere, aut certè omnia illa ad convenientem ſuſtentationem reduci poſſunt. An verò in particulari, in hoc ſit aliquis exceſſus propter ſpeciales circumſtantias hujus domus, aut perſonae; id Epiſcoporum, aut Praelatorum curae remittendum eſt.*

Quod verò ſpectat ad cenſuram, jam non habet locum in receptione Monialium, etiamſi contingat indebito modo fieri. Refert enim Anton. 3. par. tit. 24. cap. 67. *ſe audiviſſe a fide dignis Martinum quintum dixiſſe, ſe nolle ut Moniales incurrant aliquam cenſuram propter ea, quae in ingreſſu dant vel recipiunt: quod etiam ait* Felinus *in* dict. cap. Quoniam, *de* Simonia. *Et* Navarrus *refert Innoc. VIII. declaraſſe: Moniales non incurrere hanc cenſuram, niſi ob receptionem cum pacto, aut alicujus non idoneae ob largitionem. Clementem autem VII. conceſſiſſe, ut Moniales nullam ſimoniae poenam incurrerent propter pacta, & conventiones, circa dotes Monialium in commodum earum victum, ex compendio privilegiorum verb.* Moniales, num. ult.

Ultimo tamen advertendum eſt novum jus Concilii Tridentini ſeſſion. 25. cap. 16. de reform. regul. *ubi prohibet*: ne ante profeſſionem, excepto victu, & veſtitu Novitii, vel Novitiae illius temporis, quo in probatione eſt, quocunque praetextu a parentibus, vel propinquis, vel curatoribus ejus Monaſterio aliquid ex bonis ejus tribuatur. *Quamvis autem hoc praecipiat Concilium ſub anathematis poena, & ideò grave pec-*

peccatum ſit, hoc non ſervare; non tamen imponit illam, ipſo facto incurrendam. Hinc vero colligere licèt, tribuere aliquid Monaſterio, vel Monialibus in ipſa profeſſione non pro ipſa, ſed pro ſuſtentatione ſua, & Monialium, & pro ſolennitate & feſtivitate profeſſionis, juxta conſuetum morem, non improbari a Concilio; ſed potius ſupponi ut licitum: nam dum unum tanquam ſpeciale prohibet, aliud in ſuo uſu & conſuetudine relinquere videtur. Rurſus animadvertendum eſt, quod idem Concilium ſtatuit ibidem cap.3., *ut in Monaſteriis is tantum numerus Religioſorum admittatur, qui ex redditibus propriis Monaſteriorum, vel ex conſuetis eleemoſynis commodè poſſit ſuſtentari. Per quod, quantum ad Monaſteria Monialium ampliari, vel explicari videtur, quod in* cap.1. §. Sane, *de Statu regular. in 6. ſtatutum fuerat, quod Moniales non plures in Monaſteriis non mendicantium recipiantur, quam ex bonis vel proventibus Monaſterii ſine penuria valeant ſuſtentari: Concilium enim Tridentinum addidit* eleemoſinas conſuetas, *vel tacite declaravit inter bona Monaſterii computari: & ſub eiſdem bonis vel eleemoſynis, nos comprehendi dicimus dotes, & alia dona quae Moniales ingredientes ſecum afferre ſolent: ideòque non fieri contra hanc legem, ſi recipiantur, etiamſi ex propriis redditibus bonorum immobilium Monaſterii ſuſtentari non poſſint, nec etiam fieri contra noſtram Extravagantem, vel alia jura, ſi ad ſupplendam ſuſtentationem hujuſmodi ſubſidia ab illis exigantur (a).*

Ecco pertanto come il dottiſſimo *Suarez* chiaramente ne inſegna, che ſia *Simonia Juris Divini* pe' Muniſterj il domandar checchefia *ratione ingreſſus* da una Donzella che ne voglia veſtir l'abito, ſenza che nè ragione, nè conſuetudine, nè autorità veruna in contrario vaglia a iſcuſarnegli. Ma ch' eſſendo *Simonia Juris Poſitivi ſive Eccleſiaſtici* il domandarlo, qualora ſieno realmente poveri; poſſano *ratione ſubſtentationis*, precedente diſpenſa del Sommo Pontefice, andar eſenti da un tal graviſſimo peccato: e benchè verſo il fine par che vada a conchiudere, che ſotto nome di con-

(a) *Suarez Diſput.* XXII. *Sect.* V. *de Excomun. Papae reſer. a pag.* 388. *Diſputationum de Cenſur. Tom.* V. *ſuor. Oper. edit. Lugdun. an.* 1608.

consuete limosine, da noi si comprendano le doti e i doni che soglion dare le Monache; a ogni modo, sempre ricorre al caso, in cui: *ad supplendam substentationem, hujusmodi subsidia ab illis exigantur*.

Se dunque il solo titolo della *sustentazione* può scusar dalla *Simonia*, e pur è ben difficile il guardarsene, vuopo è che la pratica introdotta di ricever certe diterminate somme dalle Donzelle che hanno a prender l'abito Monastico a titolo di alimenti, per esser giusta, irreprensibile, uniforme allo spirito di Santa Chiesa, e alla intenzione de' Sommi Pontefici, abbia per base le seguenti condizioni. I. Che il Munistero sia realmente disposto a riceverla *gratis*: ma che non la riceve, perchè gli manca il modo da mantenerla. II. Che questa impotenza a mantenerla, sia vera e reale, non già immaginaria e mendicata, misurandone le forze a mantenerla, non già alle regole delle pompe, del lusso, delle magnificenze; ma benvero alle regole propie di uno stato di povertà e di penitenza. III. Che dalla Donzella si riscuota quanto realmente ha da servire al di lei mantenimento; e non già checchesia che dovesse servire o a utile delle altre Monache, come son le piatanze, o in soddisfazione di capricciose spese, come sono quelle che si hanno a fare nel dì che si prende l'abito da Novizza e da Professa, o per vantaggio e maggior comodo del Munistero, sia per ampliarne la fabbrica, sia per arricchirsi di argenti e suppellettili la Chiesa o la Sacristia, sia per estinguere i suoi debiti, sia per portarne gli Uffizj.

Or e' non si può negare che questa opinione così modificata, non sia a ogni diritto, alla ragione, e alla equità sommamente conforme. Quindi con buona ragione domandata l'Università di Lovanio da un Munistero di Canonici Regolari, che per l'andar del tempo, erasi fra sei secoli ridotto a una estrema povertà: se fusse lecito all' Abate, di ricever prima per Novizzi e poi ammettere alla professione, nuovi allievi, colla condizione però, di pagare alla sua Canonica una certa somma onde essere alimentati? rispose che qualora non vi fusse altro modo da riparare a tanta povertà, ben si potesse prender il mezzo proposto dall' Abate. Avendo perciò

que'

que' savj Teologi dimostrato, come Santa Chiesa avesse abominata per *Simoniaca* ogni esazione, che fiesi mai voluta fare nell' ammettere i Religiosi all' abito Monastico, anche a titolo d'insufficienza a mantenergli; finalmente così conchiudono. *Ne tamen Monasterium de quo agitur omni remedio destituatur, sed quantum fieri potest, de convenienti modo succursus ei provideatur, addimus: Dum Monasterium ad tantam inopiam redactum est, ut media requisito numero alendo non sint, potest legitima authoritate interveniente, postulari ab ingredientibus, quantum necessarium est pro supplemento alimentationis eorundem, quamdiù in Religione vixerint. Quare ut Sacris Canonibus ac Summorum Pontificum menti satisfiat, ut quoque caveatur manutenendae disciplinae, & tollendis & praecavendis variis abusibus falsorum praetextuum Simoniae palliandae deservientium; interponenda foret authoritas illorum Superiorum, ad quos pertinet statuere numerum de quo in Concilio Tridentino, & quorum est attendere, ne Monasterii bona, impendantur ad usus non necessarios.*

Insuper arctari nequeunt admittendi ad pendendum Monasterio reditum perpetuum, cum ita Monasterium non nudae suae indemnitati consuleret, nec merè admittendi alimentationi provideret, ast lucrum potius captaret, quod nec probandum, nec a justis secularium obmurmurationibus liberum. Sed petenda dumtaxat pensio temporalis & vitalitia, quae duratura non sit, nisi pro tempore quo Monasterium gravaretur subsstentando istam personam. Nec amplior peti potest, quam quae, omnibus pensatis, necessaria reputantur pro admittendi alimentatione. Ita resolutum Loviani, salvo meliori &c. die 27. Octobris 1671. &c. (a).

Or in questa nobilissima Capitale e Regno, le Monache non si alimentan già in alcun determinato numero da' Munisterj; ma debbon dar la loro dote, che colla lor morte, da' Munisterj si guadagna, e inoltre sene riscuote un annua pensione o sia il vitalizio, che serve per suo mantenimento, per nulla dire di qualche Munistero in cui si vuol la dote, e inoltre si tassa poi in capitale il vitalizio, che pur senza regresso, va a benefizio del Munistero. Dunque se dovessero

(a) *Vide apud Van-espen de Vitio Simon. par.* II. *cap.* V. §. X. *pag. m.*48.

ſero aver luogo i Sacri Canoni, ſe le diſpoſizioni de' Sommi Pontefici doveſsero aver tutta la oſſervanza, preſſo coloro, che batton la via della perfezione ne' Muniſterj; giuſtamente ſi potrebbe pretendere, che que' delle Monache ſi regolaſſero come que' de' Monaci, che vi ſono ammeſſi, e appena in qualche Iſtituto, ſene riſcuote quanto baſta a veſtirgli nel primo loro ingreſſo.

Ma volendo adottare i più miti propoſti principj, ſarebbe a deſiderarſi. I. Che ſi aveſſero a eſaminare le rendite de' Muniſterj delle Monache, e regolarne l'uſo che ſene fa. II. Che bilanciandoſene i peſi, e le ſpeſe ineſcuſabili; ſi aveſſe da quel che ſopravanza, a mantenere *gratis* un determinato numero di Donzelle. III. Che volendovene oltra del numero prefiſſo, entrar delle altre, aveſſero a pagare un annua penſione, proporzionata al frutto che può dar la dote che oggi ſi riſcuote, ſino a tanto che per ragion di anzianità, ſubentrar poteſſero ne' luoghi che di tempo in tempo andaſsero vacando. IV. Che cotesta annua penſione, non ſi aveſſe già a regolare ſulle vaſte idee de' Muniſterj ove più eccelſive ſono le doti; ma benvero ſulla modeſta condotta, di quelli che meglio intendono e praticano lo ſtato della povertà religioſa, e della mortificazione. V. Quando oltra la penſione che ſi aveſſe annualmente a corriſpondere al Muniſtero, e che dovrebbe baſtar per tutto, ſi voleſſe permettere, che le Donzelle qualche ſomma ſi poteſſero riſerbare, per qualche particolare loro diſiderio a nome di vitalizio, ch' è quanto abilitarle ad avere qualche coſa in propietà; ſi doveſſe tenere un mezzo, con cui com' è uniforme in ciaſchedun Muniſtero ciocchè ſi paga dall' educande, così uniforme fuſse il vitalizio per le Monache: di modo talè che, nè la povera aveſſe di che invidiar la ricca, nè la ricca mezzi da recare invidia alla povera: perchè non vi è coſa, più contraria alla quiete e perfezione religioſa; quanto il metter diſuguaglianza nelle facoltà delle religioſe, per farvi naſcere riſse, diſcordie, invidia, ſuperbia, avarizia, e tutti que' diſordini che nel Mondo naſcono per la diſuguaglianza che vi è e, per l'uguaglianza che vi ſi vorrebbe ne' beni di Fortuna. Finalmente che morta la Monaca, aveſſe a ceſſare ogni qualunque aſſegnamento o a lei o al Muniſtero fatto.

Non

Non vi è chi non vegga quanto ragionevoli sieno tali disposizioni: imperocchè se i Munisteri han già un numero di Monache proporzionato alle lor rendite, e perciò sieno inabili a mantenerne delle altre; egli è ben giusto, che chi vi vuol' entrar da sopranumeraria, porti seco il modo da alimentarvisi, fino a tanto che si faccia luogo a una vacanza, per cui possa poi esser mantenuta a spese del Munistero. Egli è ben giusto, che qualora il Munistero non ha modo da mantener le Monache per la sua povertà; paghi la Monaca il suo mantenimento, fino a tanto che viva: ma come lei morta, non è più a carico del Munistero; non è ragionevole che il Munistero ritragga dalla famiglia onde escì la Monaca, quel medesimo frutto che servir doveva a mantenerla quando era viva, e perciò se le debbe ristituire il Capitale che fu assegnato per mantenerla. In fatti le Doti delle Monache sono destinate a similitudine delle Doti del secolo, queste per mantenere i pesi del matrimonio carnale, quelle per mantenimento del matrimonio spirituale. Dunque come mancando la Donna senza figli nel matrimonio carnale, tocca per cagion del patto reversivo la Dote al Dotante e non al Marito, perchè non portando più il Marito il peso del matrimonio, non è giusto che più goda de' frutti della dote, e molto meno che ne diventi assoluto padrone; così per morte della Monaca, sciolto il matrimonio spirituale, non portando più per lei verun peso il Munistero, non è giusto che goda del frutto della dote della Monaca, e molto meno che diventi Padrone del Capitale, per la ragione disopra additatane da' Teologi di Lovanio, che altramente facendo: *Monasterium non nudae suae indemnitati consuleret, nec merè admittendi alimentationi provideret; ast lucrum potius captaret: quod nec probandum, nec a justis secularium obmurmurationibus esset liberum.*

Oltrechè qualora si voglia il contrario sostenere, com' è indubitato che mancando il titolo della *sustentazione*, s' incorrerebbe nella *Simonia*; così naturalissima cosa sarebbe, che ne' Munisterj si avesse a fomentare un continuo disiderio, che ogni giorno vi si facesse una Monaca, e una ne morisse: perchè così rendendosi padroni del capitale, ogni gior-

no vi si accrescerebbe una nuova dote per la Monaca che vi entrasse, e ogni giorno vi mancherebbe il peso che si portava per la Monaca che vi morisse. Or ciò sarebbe come un far negozio co' ricchi dell' abito Monastico, col prender all' amo la gente, promettendole facile la via al Cielo per lo stato della perfezione religiosa: e come tal disse degli Uomini del suo tempo in Roma; si potrebbe altresì dire delle Monache e Munisterj de' nostri giorni. *Quascunquae foeminas in hac Urbe videritis, scitote in duas partes esse divisas: nam aut captant, aut captantur* (a): imperocchè *captarentur* quelle che mercè la Dote si ammettessero al Munistero: *captarent* quelle che colla dote e le piatanze e le spese per gli Ufficj, vi si facessero ammettere. Le antiche Gentilesche Leggi sommamente detestarono quelle che noi chiamiamo: *Captatorias Institutiones*: per non aprir la strada onde si disideraſſe, e dal disiderjo si passasse anche a proccurarsi scambievolmente la morte tra' Popoli di que' tempi: ma si videro al disotto di poterne additare e svellere tutte le varie specie, colori, e sutterfugj, colle quali si coprivano; *Ipsae leges*, scrisse non ha guari un Supremo Magistrato, *contra hanc vafritiem insurgunt, & sua authoritate, hoc hominum genus compescunt, non quod obviam eant omnibus fraudibus, & omnibus speciebus, quae in captationem incidunt, has enim prohibere, non opis est humanae, sed quod captatorias institutiones, quod in oculos incurrunt, damnent ac proscribant* (b). Or come si vogli accordare, che i Munisterj abbiano a guadagnar la dote colla morte della Monaca, che vale a dire tolto di mezzo l' unico titolo della *Sustentazione*, onde possono andar esenti dalla Simonia; egli è evidente che l' ammettervele o non ammettervele, unicamente dipenderà dall' avervi o non avervi che guadagnare: e perciò oltra l' incorrere nella Simonia *Jure Divino* proscritta; si darebbe appunto in una specie *di Captatione*, da non permetterſi nel Sacrario di Gesù Cristo, per non coltivarvi un con-

(a) *Apud Petron. c.116.*

(b) *Cornel. Van. Bynkershoeker. de Captat. Institut. in praefat. pag.301. Opuscul. edit. Lug. Bat. an.1719.*

continovo disiderio, che ogni giorno vi si facessero e morissero le sue Spose, per guadagnarne la dote e non portarne verun peso.

Nè si può comprendere qual sia la ragione, per cui i Munisterj, dalle ragazze che ammettono alla educazione, si contentino della pension temporaria, fino a tanto che non risolvan di farsi Monache, e in consequenza fino a tantochè vivendo da secolari, e non avendo fatto voto di povertà, sono esenti da molte severe leggi, a cui hanno a soggiacere le già Professe; e che poi il voto di povertà, porti con seco l'indispensabil necessità, di avere a dare non più un annua pensione al Munistero, ma benvero una entrata perpetua coll'alienazione senza regresso del Capitale, caricandosi inoltre del vitalizio per lo proprio mantenimento, e delle spese del Munistero per le feste e per gli uffizj.

Ma regolandosi le cose della maniera disopra additata, verrebbono altresì i nostri Munisteri a sottrarsi al rigore de' decreti Sinodali de' più glorios illustri Arcivescovi, di cui si celebri il nome nella Napoletana Chiesa. Imperocchè ove a persuadersi degli abusi introdottivi, non si voglia badare alle Canoniche Disposizioni di tanti Concilj, de' quali disopra si è fatta menzione; sarà almeno ben ragionevole, che si dia una occhiata, a due Sinodi quì celebratì, Diocesano l'uno, Provinciale l'altro, di cui mi è stata somministrata la notizia opportunamente, nell'atto ch'era per darsi alle stampe questo foglio, dal dottissimo Monsignor Vescovo di Arcadianopoli *D. Giulio Torno*, di cui come di *Plotino* si può dire, che sia una Biblioteca Viva, così ha presente nella ben grave età in cui è, quanto ha mai letto, e pur hà letto quanto di meglio si truova scritto. Fuvvi il primo celebrato sotto il Cardinal Carrafa, che il cominciò a' quattro, e il terminò a' sedici del mese di Febbrajo del 1565., i di cui atti Originali si conservano in questa Curia Arcivescovile, e furon dati poi alle stampe colla permissione e privilegio dell'Arcivescovo Mario Carrafa nell'anno 1568. sotto il Pontificato di S. Pio V. e per quanto si raccoglie dalla *pag.* 103. sembra il primo che siesi in questa Città è Diocesi tenuto. In esso dunque leggesi inculcata alla *pag.* 166.

la esecuzione del *Capo III.* della *Sessione XXX. De Regularib.* del Concilio di Trento, e rinnovata la Costituzione di *Bonifazio VIII.* che comincia: *Periculoso* in cap. *Periculoso de Statu Regular. in* 6. di cui disopra si è parlato. Ed eccone le parole, che ben meritano di esser lette. *Præsentem Canonem & innovatam Bonifacii VIII. constitutionem* Periculoso, *prout jam Deo favente cepimus tam in visitatione quam extra, eam studebimus observari: mandantes ne ullam ignorantiae causam prætendere vel allegare valeant, hunc ipsum Canonem una cum memorata Constitutione, quam hic inferius adscribendam duximus, specialiter in singulis quorumvis Ordinum, tam nobis subjectis quam exemptis Monasteriis publicari, & eorum singulis Abbatissis & Prioríssis quibuscumq; ac Monialibus & Sororibus notificari, & ad ipsarum cujuslibet certam & indubitatam notitiam deduci:* e indi siegue la Costituzione di *Bonifacio VIII.* Abbiam poi il Sinodo Provinciale celebrato nell'anno 1576. sotto Mario Carrafa, e approvato e confermato dal Sommo Pontefice Gregorio XIII. nell'anno 1579. e stampato in questa Città nell'anno 1580. mentre n'era Arcivescovo Annibale di Capua, e in esso appoggiandosi i Padri di cui si compose a' decreti del S.T.C. alla Costituzione di *Gregorio XIII.* e alle disposizioni di molti altri Concilj Provinciali da noi mentovati, e al Cap. *Authoritate de Institutionibus;* formarono il seguente Decreto: *In Monialium Monasteriis, is tantum constituatur numerus & in posterum conservetur, prout Sacrosanctum Concilium Tridentinum decrevit, qui vel ex propriis Monasteriorum reditibus, vel ex consuetis eleemosinis pro modo & facultate loci, commodè sustentari possint, ut in Constitut. Sanctissimi Domini Nostri* Gregorii XIII. *videre est. Neque hunc numerum liceat augere, nisi sufficiens annuorum redituum Monasterio fiat accessio.*

Perlaqualcosa non solamente non sarebbe strana cosa a pretendere, che i Munisterj a loro spese e colle loro rendite e limosine, avessero a mantenere un diterminato numero di Sacre Vergini; che anzi sarebbe un pretender l'esecuzione e l'osservanza delle generali e particolari Canoniche Leggi, soverchiate da quegli abusi contro a' quali furon dirette e promulgate. Sicchè se col proposto temperamento, non si vuol tanto, ma si propongo-

no

no mezzi co' quali e le *Simonie* ſi evitino, e il numero delle Monache non ſi reſtringa, e il lor oneſto e comodo mantenimento ſi aſsodi; egli è ben chiaro, che le Monache non abbiano nè poſsano avere giuſto motivo da non abbracciarlo, con quella prontezza e raſsegnazione, colla quale chi ſi preggia di ſenno, e molto più chi fa profeſſione di ſanta vita e Criſtiana perfezione, abbraccia le coſe giuſte che dirittamente vi menano e conducono.

Adunque com' egli è ben evidente, che i Muniſterj non poſsano nè direttamente nè indirettamente far negozio de' lor abiti colle Donzelle che voglian veſtirgli; così chiaramente ſi ſcorge, che ove vogliano riſcoterne, più di quel che porta il ſemplice e nudo lor mantenimento, ſieno in pericolo di dare a credere che ne voglian far mercato, contro ogni ragione e dovere: perchè non vi è legge che abbia ancor ordinato, che i Muniſterj ſieno mantenuti dalle Monache, come ve ne ha migliaja che hanno ſtabilito, che le Monache ſieno dalle rendite de' Muniſteri mantenute. Ma ſecondo il teſtè propoſto ſiſtema di ridurre le doti a penſioni vitalizie, come ſi eviterebbono aſſolutamente parlando le *Simonie*; così reſterebbe libero e non riſtretto l' adito a' Muniſterj, per quante mai Donzelle fuſſero capaci di accogliervi. Ed ecco come non ſolamente sfuggiremmo la reſtrizione temuta, qualora non ve ne poteſſero entrare, ſe non a proporzione delle rendite de' Muniſterj; ma ben anche ne allontaneremmo dalla rigoroſa opinione di coloro, che ben prevedendo, quanto difficil coſa ſia l' evitar le *Simonie*, ove ſi apra a' Muniſterj la via da riſcotere e ſtipulare queſto e quello da chi vi vuol entrare, ſotto preteſto d' impotenza a mantenerla; han ſoſtenuto, che il miglior rimedio fuſse quello preſo dalla ſanta memoria d' Innocenzo X. di ſopprimerne molti, per aggregarne le rendite, o a' Muniſterj del medeſimo, ovvero a' Muniſterj di diverſo iſtituto. Ma paſſiamo dalle Doti alle altre ſpeſe che ſi fanno per le noſtre Donzelle che hanno a veſtir l' abito Monaſtico.

A prima viſta e' ſembra che niuna coſa doveſſe eſſer cotanto facile, quanto rimediare al luſſo, alle pompe, alle feſte, che ſi ſoglion praticare ne' Muniſterj, o all' occaſione, che

ſi dia l' abito a una Novizia , o nell' occaſione della ſua ſolenne Profeſſione , o finalmente quando ſi carichi dell' uffizio di Sacriſtana , di Portinara , di Rotara , di Refettoriera , d' Infermiera . Egli è certo che coteſte ſpeſe , non ſervon nè per l'anima nè per lo corpo della Monaca , e regolarmente non aumentan le ricchezze del Muniſtero ; ma tutto in un attimo ſi conſumano e diffondono, mentre nella famiglia donde eſce la Monaca, ſi piange e ſi geme , penſando all' aver profuſo in men di un giorno , i ſudori e gli ſtenti di molti anni , e ſovente per avere ſpeſo quello che non avea , per caricarſi di debiti da ſoddisfarſi Dio ſa quando . Dunque niuno ſtento ſi arebbe a ſoffrire per perſuadere e alle Monache e a' Muniſterj , il non permettere ſenza verun loro vantaggio , ma per pura boria e vanità , tanto danno nelle loro famiglie . Ma e' biſogna non ſapere , che coſa ſia Donna , e Donna Monaca , per creder facile una coſa, che la ſperienza ne la dimoſtra troppo difficile . Volea *Catone* por freno alle vanità Donneſche , ma che ne avvenne ? *Matronae nulla nec authoritate , nec verecundia , nec imperio virorum , continerì limine poterant . Omnes vias urbis aditusq; in forum obſidebant, viros deſcendentes ad Forum orantes , ut florente Republica, creſcente in dies privatâ omnium fortunâ , matronis quoque priſtinum ornatum reddi paterentur . Augebatur haec frequentia mulierum in dies : nam etiam ex oppidis conciliabuliſque convenerant &c.* in ſomma tra gli Uomini prudenti , e le Donne vane , durò venti anni la guerra , e finalmente queſte n' ebbero la meglio (*a*) , forſe per la ragione che ne addita *S. Girolamo* laddove ſcriſſe : *Imperfectiſſimus mulierum affectus . Semper in veſtibus , ſemper in auro , lapidibus , & ornamentis extrinſecus gloriam ponunt* (*b*) . Che non fece Luigi XIV. Re di Francia , di cui ſempre ſarà grande e glorioſo il nome , per reprimere il luſſo delle Donne (*c*) !

Ma

(a) *Vide Livi: lib.* XXXIV.

(b) *Divus Hieron. in Epiſt. de Virginì: Servan.*

(c) *Voiez les lettres hiſtoriq; du Mois de Mai* 1700. *pag.* 574. & 575.

Ma che ne avvenne? *Res ipsa loquitur*. Che non fece il glorioso e Santo Pontefice Innocenzo XI. (*a*)! Gli valsero peravventura i fulmini più terribili del Vaticano (*b*)? *Res ipsa loquitur*. Ma che a raffrenare le vanità Donnesche non arrivassero i più savj Legislatori Romani, il più grande de' Re di Francia, uno de' più Santi Pontefici di cui si preggi la Santa Sede; non fia maraviglia, perchè finalmente se la presero con Donne del Secolo. Ma che la Dottrina di Gesù Cristo, de' Sacri Canoni, de' Concilj, le Bolle de' Pontefici, le insinuazioni de' Padri, de' Teologi, de' Moralisti, abbiano avuto a essere soprafatte dalle vanità donnesche, anche nelle azioni più serie del Sacrario, quali sono e debbon esser quelle delle Monache; è cosa cotanto maravigliosa, che se con nostro dolore non la toccassimo a dito, non la crederemmo: tanto maggiormente che coteste sante Religiose, tra i voti della lor povertà e ubbidienza, vogliono spendere in un sol giorno, quanto non profonde in un anno, una Donna mediocremente savia del Secolo, che regolarmente le sue spese, non le fa già come le Monache, per farne pompa di poche ore; ma per farne uso per più anni. Pertanto chiunque voglia ammirare fin dove arrivi l'ostinazione delle Monache in non ceder di un punto a' loro capricci, quando arrivino a persuadersi, che la vanità sia santità; legga un poco le Opere di *Matteo Bosso* glorioſissimo freggio de' Canonici Lateranesi, scelto dal Sommo Pontefice Sisto IV. appunto a riformare i costumi delle Monache (*c*). Egl' il buon Ecclesiastico non avendo risparmiato nè fatiche nè stenti in pubbliche e private prediche per venirne a capo, quando credeva aver fatto qualche profitto; trovò che le Monache aveano avuta l'abilità, di far prevaricare a forza di doni il Governatore di Genova, dove sì grande affare trattavasi, per mettersi dal lor canto. *Quae plane res*, e' dice, *Christo propitio & Magistratibus suffragantibus, eo tum loci pervasit, atque iis fuit vallata & constituta proesidiis, ut qui desiderabatur exitum foret habitura, nisi Urbis tunc*

Pre-

(a) *Vojez Valesiana a pag.45. ad seq.*
(b) *Novvel. de la Rep. des Lettres Mai 1686. ar.11.pag.495.*
(c) *Vide Cels. de Rosinis in Lyceo Lateranen. Tom.II. pag.49.*

Preſidens, alienatus magna vi munerum, quod maximum eſſe ſolet ad omne ſcelus incitamentum, a nobis turpiter defeciſſet, coeptaq; omnia perturbaſſet, & quae erant jam acta ſanctiſſimè, avarus ille atque infidus evertiſſet (a). E noi pure come ſappiamo a noſtri giorni, con qual zelo Apoſtolico il Sommo Pontefice e l'Eminentiſs. noſtro Arciveſcovo, abbian ſimilmente proccurato di por freno al luſſo e alle pompe de' Muniſteri delle Monache; ſappiamo altresì con quali arti le Monache, abbian proccurato di render vani i lor ſanti regolamenti: e la Real Camera di Santa Chiara, e la Curia del Cappellan Maggiore ſa, di quanti opportuni mezzi ſieſi ſervita, per ovviare alla eſecuzione di certe diſpenſe, che per via di ſorpreſa ſi eran proccurate, a dar libero corſo alla sfrenata lor voglia di ſpendere. Finalmente il buon *Matteo Boſſo* niente ributtato da quelche gli era avvenuto, ritornò alla carica, e talmente diſpoſe il Governo e Magiſtrati Genoveſi, che a frenare la bravura delle Monache s' induſſero a far un decreto col quale fu ordinato, che non fuſſe lecito il riceverſi per Monache, quelle Donzelle che vi voleſſero entrare con pompa e luſſo, com' egli ſteſſo in queſti ſenſi, bene ſpiega. *Quod ſcribis modo, concordi, publicoq; decreto quaeſitum, ſimulque definitum omnibus atque praepoſitum, ne puellae videlicet, ea ipſa in Monaſteria, ullo modo amplius excipi poſſint: videtur mihi ſane optimus modus; optima ratio . . . . addunt acquè foeminis iſtis magnae opes, & ingerunt fomenta libidinum, ambitionis, delitiarum, & ſumptuum, quibus ſi vel ex parte caruerint in his fortaſſe frigeſcet ardens & petulca luxuries* (b).

Ecco dunque a qua' forti riſoluzioni appiglioſſi il Senato di Genova, a mettere a ſegno le Religioſe del ſuo Stato: e come da *Matteo Boſſo*, che ben conoſcea la loro indole molto ne fuſſe lodato, perchè finalmente erano le ſteſſe di cui altra volta eraſi Santa Chieſa ſervita, a sbarbicar le *Simonie* da' Muniſterj, in cui l'abondanza delle ricchezze, ſveglia,

(a) *Matth. Boſſus Epiſt.87. apud Celſ. de Roſin. in Lyceo Lateran. Tom.II. pag.41.*

(b) *Apud eund. Celſum de Roſinis Lycei Lateranen. tom.II. pag.42.*

glia, coltiva, e fomenta ciò che ne diſtrugge la diſciplina, e ne altera la ſantità.

Checchenesia di ciò, e' sembra che la sperienza fin da' tempi più antichi ne abbia ammaestrati, a non doverne molto fidare a sì fatte severe leggi: imperocchè l'umana natura è cotanto imperfetta e guasta, che sovente si fa un punto di onore e di bravura, il burlarsene: almeno è certo che pochissimo effetto producono, che ben presto si rallentano, che finalmente affatto la memoria sene perde: ed e' sembra che miglior rimedio non vi sia a reprimere l' umana albagia, quanto mettendo in preggio quelche men si stima, e dando stima a quelche più si disprezza. *Licurgo* il di cui nome, ancorchè per tanti secoli da noi lontano, tuttavia chiarissimo si conserva per le savie leggi che pensò; non ne trovò miglior di cotesto. Il volgo crede che sia una gran signoria, il menarsi appresso un gran numero di servi, e invano le leggi han proccurato con severe pene l' opporvisi: ma e' senza mettervene alcuna, lasciò libera la facoltà di menarne alle Donne quanti volessero; purchè Donna che schiava o briaca non fusse, seco non menasse più che una Serva. L' andar pomposamente vestita, di gioje ornata, e colla testa superbamente composta, credesi dalla Donna, attributo necessario alla sua essenza; e' non lo vietò loro, ma ben volle: Che Donna che non fusse prostituta, non potesse portar gioje, nè oro, nè ricche vesti (*a*). Di questo modo, come niuna onesta Donna, volea passar o per una schiava, o per una briaca, o per una prostituta; meglio che con mille rigorose pene, aggiunse al segno che si contentassero di una sola Serva, e di comporsi con una semplice e virtuosa modestia, per timore di non soggiacere alla infamia di aver de' gran vizj, quai sono l' ebbrezza o la prostituzione: talmentechè la più briaca, la più lasciva Donna di quel tempo, anzi che passar da tale, si sarebbe piuttosto vestita di sacco e di cilicio sene avesse avuta cognizione. Leggesi di un savio Principe, che sentendo la briga nata tra due Dame

(a) Γυναικὶ ἐλευθέρᾳ μὴ πλείω ἀκολυθεῖν μιᾶς θεραπαίνιδος, ἐὰν μὴ μεθύῃ..... μηδὲ περιτίθεσθαι χρυσία, μηδὲ ἐσθῆτα πυρφυρομένην, ἐὰν μὴ ἑταίρᾳν. *Diodor. Sicul. lib. XII. Cap. XXI. Tom. II. Edit. Rhod.*

di Corte, a chi doveſse entrar la prima in Chieſa; la deciſe col dire, che la più ſtolta doveſse entrar la prima (*a*). Non ha gran tempo *eſſendoſi introdotta in Wittemberga una moda nova e diſpiacevole al Principe, che fec' egli? La diede al Boja: e con tale atto le tolſe ogni ſeguito ed ogni ſtima* (*b*). Or come coteſto mezzo penſato dal ſaviiſſimo Licurgo, e abbracciato da molti prudentiſſimi Principi, per far abominare le pompe, i luſſi e le vanità; vien da molti ſommamente lodato (*c*); così vano ſarebbe ſtato l' eſpediente penſato da *Giovanni di Caurres* Canonico della Chieſa di S. Nicola d' Amiens, a sbarbicar tra le Donne del ſuo tempo, la ridevole vanità di portar lo ſpecchio ſu del ventre. *Plut a la bontè de Dieù, qu' il fut permis a toutes perſonnes d' appeller celles qui les portent, paillards & putains, a fin de les en corriger* (*d*). Imperocchè alle Donne altre coſe di queſte ſi ſono da' Sacri Pergami ſovente intonate, e ſempre ſenza profitto: laddove ſe il Re di Francia aveſse fatto un editto, che tutte le Meretrici aveſsero a portar lo ſpecchio ſu del ventre; le Meretrici ſarebbono ſtate le prime, non che le oneſte donne, a dar bando a sì ſtolta coſtumanza.

Adunque ſe i voti della povertà e della ubbidienza, non han ſinora potuto inſegnare alle Monache il rimirar con orrore ciò che Santa Chieſa, i Sacri Concilj, i Sommi Pontefici, hanno altamente deteſtato, e a ſeveriſſime pene ſottopoſto, ma ſempre ſenza profitto; forſe ſi ottenerebbe l'intento, ſe mai ſi penſaſse a qualche coſa ſimile alla penſata da Licurgo, e dagli altri ſavj Principi che ſi recarono a gloria l'imitarlo, e arriveremmo peravventura ben preſto a vedere frenate tutte le vane ſtrabbocchevoli ſpeſe de' Muniſterj.

Ella

(a) *Apud Puffendor. Droit de la Natur. & des Gens liur.*VIII. *Chap.*IV. §.XV. *in fin. pag.*520.

(b) *Preſſo il P. Paolo Segneri nell' Incredulo ſenza ſcuſa p.*I. *cap.*XXI. §.X. *propè fin.*

(c) *Voyez Montagne livr.*I. *chap.*43. *Les Avant. de Telemaq: par M. Fenelon livr.*XXII. *tom.*II. *edition. de Paris de* 1717. *le Parrhaſiana de M. le Clerc. tom.*II.

(d) *De Caurres Oeuures Moral. Liv.VI. Chap.XI. fol.*305.

Ella ſarebbe invero una legge ben giuſta e ſanta, che ordinaſse, che alle ſole Donne che da una vita licenzioſa paſsar vogliano a convertirſi a Dio, e a ritirarſi ne' Chiostri a far penitenza degna di lor ſcellerata vita; fuſse permeſso lo ſpendere e ſpandere quanto mai lor piaceſse nel veſtirſi di ſacre religioſe lane, e ciò per due motivi. Il primo ch' eſsendo le facoltà da ta' Donne poſsedute, frutto ſordidiſſimo del peccato; non ſi recherebbe danno a niuna oneſta perſona o famiglia, col profonder che ne voleſſero fare nel prender l'abito religioſo. Il ſecondo che il malamente acquiſtato, eſſendo realmente da eſse poſseduto, ove lo veniſsero a ſpendere e profondere, o in piatanze, o in muſiche, o in tapezzerie, o in uffizj per lo Muniſtero; verrebbono a ſacrificare l'idolo più diletto della lor vita, a quel vero e buon Dio, le di cui ſante leggi tante volte ebbero a ſacrificare all' abominevole Idolo della lor incontinenza. Ciò però che in eſſe ſarebbe un atto veramente eroico, e d' infinita edificazione a quanti fuſsero ſpettatori del lor trionfo ſulle vanità del ſecolo: non può produrre i medeſimi effetti nelle oneſte ben nate Donzelle, che vanno a veſtirſi Religioſe. Come mai non han poſseduto ricchezze, mai non han ſaputo come ſi acquiſtano, mai non vi hanno avuto attacco, che regolarmente non vi ſi può avere ove non ſi poſseggono, e regolarmente mai le han poſsedute quelle che vanno a monacarſi; in conſeguenza le ſpeſe che per eſse da' lor Congiunti ſi fanno, nè ſono un trionfo delle vanità del ſecolo, nè portano edificazione; ma benvero adducono ſcandalo a chi le vede, dolore a chi le ha da fare, danno alle Monache per cui ſi fanno, pericolo alla Donzella che le vuole. A queſta porta pericolo, perchè corre riſchio d' invogliarſene appunto allora che va a ſacrificarle a Dio, perchè allora ne comincia a vedere e aſsaporare il micidiale peſtifero ſapore. Porta danno a quelle, perchè ſovente poſson diſiderare la Monaca per la piatanza, per le feſti, e per gli uffici del Muniſtero, piuttoſto che aver le feſti e le ſpeſe per la Monaca, perchè trovandoſi diſsanguate, ſmunte, e indebitate, ne venga un altra dopo loro a rovinare in lor ſoccorſo, ſe ſteſsa e la ſua famiglia. *Quod ſi hæc vera ſunt*, ſclamereb-

be il Dottiſſimo *Martino Azpilcueta*, detto il *Navarro* nella Opera da lui in Roma Stampata e dal Santiſſimo Pontefice Pio V. approvata, *quid quæſo dicemus ad prodigas illas expenſas & prophanos apparatus fieri ſolitos ex pacto tacito vel expreſſo, dum vel ingrediuntur Monaſterium, vel profeſſionem emittunt? Quid aliud moderatius quam ut hæc vehementer interdicantur & culpentur, & puniantur illæ, quæ talia faciunt? Et ſimul etiam doceantur, quanto honeſtior apparet cunctis hæc inſpicientibus, modeſta quædam humiliſque temperantia, ſpirituali conjuncta contemplationi, quam pompoſa prophanitas, mundanæ cuidam admiſta voluptati in funeralibus ejus, quæ per profeſſionem moritur Mundo, & naſcitur vel excreſcit Deo* (a)?

Nella Chieſa di Dio vi ha Religioſi e Religioſe: quelli, e queſte fanno i medeſimi voti, e ſotto i medeſimi iſtituti per lo più vivono. Quelli ſi veggon prima profeſſi, che non ſi ſappia di aver veſtito l'abito Monaſtico: non ſi menano in giro per la Città, non ſi fa un numeroſo invito, non una ſcelta Muſica, non ſi adorna più del ſolito la Chieſa, non rimboban le vie o per lo ſparo de' Mortaretti, o per lo ſquillo delle Trombe: non ſi parla di piatanze, non di feſte, non di uffizj da farſi a ſpeſe delle loro famiglie. Non ſi pretende dal Muniſtero che ſeco adduchi un buon capitale a nome di legittima, da doverſi incorporare alle facoltà del ſuo Muniſtero, non ſi diſcorre di vitalizio anche dopo la ſua morte, e appena piccioliſſima penſione ſoglionſi riſerbare durante la lor vita: in ſomma ſenza faſto, ſenza pompe, ſenza ſtrepito, ſenza rovina delle lor caſe, quietamente rinunziano al Mondo, e ſi votano a Dio. Or qual dunque ragione Divina o umana ſi può addurre, a difendere e ſoſtenere quel che ſi fa per una Donzella che voglia prender l' abito religioſo, che ſi è appunto il roveſcio di quel che ſi fa per un giovanetto che abbraccia il medeſimo iſtituto? perchè tanto ſilenzio, tanta modeſtia in dar l'abito religioſo all'Uomo, tanto ſtrepito e luſſo teatrale in dandolo alla Donna? perchè l'Uomo ſenza piatanze,

(a) *Navar. tract. de Reditib. Benef. Eccleſ. edit. Rom. an.* 1568. *q. 4. n.* 101. *in fin. pag.* 157.

ze, ſenza feſte, ſenza legittima, ſenza obbligo per le ſpeſe degli uffizj del Muniſtero, generoſamente vi ſi accoglie; e ſenza piatanza, ſenza feſte, ſenza dote, ſenza caricarſi delle ſpeſe per gli uffizj del Muniſtero, avaramente la Donna ſi rifiuta? S'egli è matrimonio ſpirituale, la profeſſione Monaſtica di una Donzella; matrimonio ſpirituale ella è altresì la profeſſion Monaſtica di un giovanetto: ſe quella abbracciando la Religione ſi ſpoſa con Gesù Criſto, con Gesù Criſto o collo Spiritoſanto la Religione abbracciando, altresì il giovanetto ſi ſpoſa: e in una parola come tra' Teologi diceſi in un certo modo la Religione un ſecondo batteſimo; così per l'Uomo o Donna che l'abbraccia, addivien preſſo che lo ſteſſo, che addiviene nel primo batteſimo: *proindè quum ad fidem*, che vale lo ſteſſo che *ad baptiſmum*, ſecondo la dottiſſima interpretazione del non mai abbaſtanza lodato Sig. Canonaco D. Aleſſio Simmaco Mazzocchi (*a*), *pervenit anima reformata per ſecundam nativitatem ex aqua & ſuperna virtute .... excipitur etiam a Spiritu Sancto .... Sequitur Animam nubentem Spiritui Caro, ut dotale Mancipium, & jam non animae famula ſed Spiritus* (*b*): dunque per l'Uomo o Donna che ſia: *Sequitur animam nubentem ſpiritui caro:* quando vanno a veſtir l'abito Religioſo. Or vi è peravventura luogo del Vangelo, Canone di Concilio, Bolla di Pontefice, autorità di Padre della Chieſa, Regola di Fondatore d'Iſtituto Monaſtico, che inſegni che il buon Gesù in unendoſi all'anima dell'Uomo, ſi contenti che a lui ſi accoſti pieno di umiltà e di modeſtia, povero nello ſpirito e nel corpo, e che ſenza veruna ſpeſa, il ſerva e ne continovi l'amicizia ne' ſuoi Templi e ne' ſuoi Muniſteri; ma che per unirſi all'anima della Donna, vuopo ſia che a lui ſi accoſti, veſtita alla reale, coronata di gemme, accompagnata da ragguardevole ſtuolo di Uomini e Donne, tra il lieto ſuono di Muſici iſtromenti, di ſquiſite voci, ricevendo inchini, occhiate di ogni ſpezie, e ſovente anche ſoſpiri, nel mentre che a lei rivolti quanti vi ha nella Chieſa,

(a) *Alex. Sym. Mazzoch. Epiſtol. poſter. ad Domin. Georg. pag.*52. *in Collect. Opuſcul. Philip. Mazzoc. in Cauſa Hilari ſide Conſtit. Neap. an.* 1745.

(b) *Tertullian. de Anima cap.*41.

ſa, non vi è chi a lui penſi, o chi al Sacramentato Divin ſuo Corpo, come ſi conviene, pieno di ſanto orrore renda riſpetto e venerazione: e che finalmente la Trionfal Donzella, vada a profonder in piatanze e in mal inteſe doti, le ſuſtanze ſovente troppo meſchine della ſua famiglia, ſenza ſperanza d'incontrare il di lui gradimento, ſe nuovo danajo non profonda a ſervirlo o ne' Sacri Templi, o negli Ufficj del Muniſtero?

Or come tai coſe non ſi poſſon penſare non che dire dell' Amabiliſſimo noſtro Redentore, che col Diviniſſimo eſempio della ſua vita, ne ha inſegnato quanto più facilmente coll'umiltà de' poveri, che non colle pompe de' ricchi ſi accompagni, cominciando perciò le conquiſte per lo ſuo Celeſte Regno da' primi e non da' ſecondi; ne reſta a dire che la difformità che ſi vede nella condotta che ſi tiene tra Uomo e Donna nella vita Monaſtica, naſca unicamente da quella vanità Donneſca, per cui appena eſcita dalla coſta dell'Uomo la prima noſtra Madre Eva, vergognando di andar con lui del pari, aviſoſſi divenire una Dea, e sì portò il micidiale colpo di una fatal rovina a tutto il genere Umano. Ond'è che badando le noſtre Donzelle al modo più toſto, come ſi poſſan render celebri e famoſe, nella gran pompa con cui veſton l'abito Religioſo, e nelle graviſſime ſpeſe con cui l' hanno a portare, più che alla modeſtia e umiltà colla quale vanno gli Uomini a fare un azione cotanto ſeria; punto non curano di ſottrarſi alle leggi e maſſime di Santa Chieſa, per far moſtra del grande impero che ritengon ſopra gli Uomini, i quali col velo di compatir la fragiltà del ſeſſo, naſcondono il timore che hanno di diſguſtarle. Ma ſe ciò può aver luogo nel ſecolo, certamente non lo debbe avere nel Sacrario: poichè come la Donna ugualmente che l'Uomo, va a trionfar del Mondo in prendendo l'abito Monaſtico; non ſi può ſotto colore di compatir la fragilità del ſeſſo, fomentarne la vanità; ma benvero ſi debbono iſtruire a tenere la medeſima condotta che tengon gli Uomini, perchè la Divina legge in niuna ſua parte ne ha laſciato documento, per cui ciò che per male ſi condanna nell' Uomo, ſi aveſſe a ri-

putar

putar buono nella Donna, diventando virtù nella Donna ciò ch'è vizio nell'Uomo.

Perlaqualcoſa ſe con evidenza ſi è dimoſtrato, che Santa Chieſa coſtantemente hà condannato per Simoniaco tutto ciò che chiamaſi e dote, e piatanza, e vitalizio e ſpeſe per gli uffizj de' Muniſteri, e le feſte, e le pompe, e la vanità colla quale il ſanto abito Monaſtico ſi veſte: ſe invano il timore di diſguſtare il bel ſeſso, ha fatto di vani veli, le Monaſtiche Simonie occultare: ſe gravi diſordini e nella ſpirituale e nella temporale economia de' Muniſterj ſi ſono introdotti, per eſſerſi dalle maſſime di Santa Chieſa allontanati ſu di queſti punti; qual coſa più giuſta, quale più degna di un Cattolico Sovrano, quanto quella di proccurare preſso il Sommo Paſtor della Chieſa, che i di lei Canoni, che le Bolle de' ſuoi Predeceſſori, che le giuſte e ſante propie ſue diterminazioni, producano il loro effetto, e partoriſcano quella ubbidienza che ſe gli debbe, ſopratutto tra gente, che co' voti della ubbidienza alla via della Criſtiana Perfezione s'incammina, adattandoſi a dare que' rimedj che dagli Eccellentiſſimi noſtri Eletti ſi domandano a nome di tutta queſta Città e Regno? Coteſti finalmente ad altro non ſi riducono, che a render uniforme la condotta delle Donne nel veſtire l' abito Monaſtico e nel viver da Monache, a quella che con edificazione del Popolo Credente tengon gli Uomini: modeſtia ſenza luſso, trionfi ſenza ſtrepiti, vita ſenza diſpendj, mantenimento ſenza profuſione.

In tutti i tempi il Sacerdozio e l' Imperio, ſono andati di concerto a far la guerra, a tutto ciò che nell'ordine Eccleſiaſtico olezaſse di *Simonia*. Attaccolla *Gennadio* Patriarca Coſtantinopolitano, ed ecco che a ſua imitazione, coll' autorità imperiale, vi ſi oppone Leone il ſavio, per renderne in tutti i ſuoi Stati univerſale la legge (*a*). *Gregorio Magno* con molte ſue piſtole invitò i Re di Francia *Childeberto* (*b*), *Teodeberto*, *e Teodorico* (*c*) a unirſi con lui a sbar-

(a) *Phot. in Nomocan. Tit.*7. *Cap.*XXIV. *Johan. Sarisberion. in Policrat. lib.*VII. *Cap.*XX. *Baron. ad Ann.*499. *num* 9.

(b) *Div. Gregor. Lib.*IV. *Epiſt.*51.

(c) *Idem Lib.*VII. *Epiſt.*114. *& Can. fertur* 1. *q.*1.

sbarbicarne dalla Chiesa ogni neo . Nel Sesto Concilio di Parigi troviamo da que' venerandi Padri , ordinato ; *Odibilis haec pestis primum necesse est , ut Imperiali autoritate & potestate , cum consensu Venerabilium Sacerdotum a Romana Ecclesia amputetur* (a) . Errico III. Imperatore nel Concilio da lui congregato di Vescovi della Francia e della Germania , ne fece altretanto (b) . Quindi avendo la Santità del Sommo Pontefice Regnante mostrato un simil santo zelo a frenare le pompe , i lussi , le spese de' Munisterj delle Monache ; sarà cosa ben degna della religiosissima pietà del nostro Augusto Sovrano , non solamente l' adoperarsi a far di modo che le Pontificie Diterminazioni , colla Real sua poderosa mano vengan rinvigorite e sostenute , perchè abbiano quella esecuzione , che tuttavia non hanno ; ma benanche il proccurare che il Sommo Pontefice , pieno com'e dello spirito appostolico de'più santi e glorios suoi Predecessori , sbarbichi da'Munisterj delle Monache , gli abusi già mille volte detestati e condannati da Santa Chiesa , sia per le doti senza regresso , sia per le piatanze , sia pe' vitalizj sin dopo morte , sia per le pompe e lussi con cui l' Abito Religioso si veste , sia pe' dispendj con cui gli ufficj sene sostengono . *Profecto enim quis locus tutus , & quae causa poterit esse excusata , si veneranda Dei Templa pecuniis expugnentur ? Quem murum integritatis , aut vallum fidei providebimus , si auri sacra fames in penetralia veneranda proserpat ? Quid denique cautum esse poterit , aut securum , si sanctitas incorrupta , corrumpatur ? Cesset altaribus imminere profanus ardor avaritiae , & a sacris adytis repellatur piaculare flagitium* : (c) Riducansi le doti senza regresso , a pensioni vitalizie per que' Munisterj , ove le proprie rendite non bastino a mantenervi tutte quelle che ne voglian vestir l' abito . Dove si ricercan doti o sieno annue pensioni a mantener la Monaca , e inoltre il vitalizio al medesimo fine ; non si possa più per l'avvenire se non una delle due cose permettere . Aboliscansi finalmente tutte le spese che sotto qualunque titolo o di uffizj , o di feste , o di pia-

(a) *Lib.1.Cap.XI.pag.1303.Apud Harduin.Tom.IV.Conc.*
(b) *Glaber Rudolfus hist. lib.XII.*
(c) *L.31. Cod. de Episc. & Cleric.*

piatanze, o di pompa, o di Muſica, o di doni gratuiti, ad altro non ſervono che a palliar le *Simonie*, o a fomentar la vanità, in quelle che dovendo rinunziare al Mondo, vanno a conſecrarſi ne' Sacri Chioſtri a Dio: e ove qualche coſa pur vogliaſi lor permettere a nome di vitalizio, tuttochè il Muniſtero coll' annua penſione che ne veniſse a riſcotere, avrebbe a ſupplire a tutto il lor comodo mantenimento; ciò ſia con una certa diterminata uniforme ſomma, di modo che tra le più povere e le più ricche, non vi poſſano eſser motivi di diſprezzi o d'invidia per la diſuguaglianza tra chi può più o meno ſpendere.

Se a ottener coſe cotanto ſante non baſtano, gli Spirituali Direttori delle Monache, che inſegnin loro e da' Pulpiti e da' Confeſſionali, quelle maſſime, quelle leggi, que' Canoni, que' Concilj a' quali ſi ſottraggono: non perchè nelle anime loro innocenti, alligni voglia di non abbracciargli, ma ſibbene perchè non gli ſanno, non gli conoſcono, e peravventura non ſe gli hanno ſentiti mai come ſi debbe inculcare; ha S. Chieſa le ſue Cenſure e altre ſpirituali pene Canoniche, ha la Regia Sovrana Poteſtà le temporali ſue pene. Dunque ſe di concerto l'una e l'altra ſi uniſcano; egli è da ſperare, che ſi abbiano a veder eſauditi i pubblici voti, con molta maggior facilità che non ſi crede. Imperocchè come l'umano intelletto bene illuminato, cede alla ragione; così dubitar non ſi debbe che le Monache, ove vengan bene illuminate; non ſieno per abbracciar quelle maſſime di Santa Chieſa, che alla lor maggior perfezione e ſantità conducono. E come l'umana natura è tale, che ſovente la volontà ſi ribella dall' impero dell' intelletto, quindi ove mai, il che non è poi da credere, tal ve ne fuſſe, che voleſſe far ſervire la ragione al capriccio; ben potrebbon le Cenſure, la privazion di voce attiva e paſſiva, il traſportamento a penitenza da uno a un altro Muniſtero, metterla a ſeſto, come già tempo fu profittevolmente praticato. E quando poi coteſti mezzi, rieſciſſero infruttuoſi, come per altro troppo ſovente lo ſono ſtati, perchè i Muniſterj intieri hanno adottato per coſa ſanta e buona, ciocchè altamente da ſanta Chieſa è ſtato deteſtato e proſcritto; non

ſarebbe forſe la men ſecura via da rieſcir nella impreſa, il ſequeſtrarſene le rendite in qualche determinata porzione, per diſtribuirla a que' Muniſteri, ove la ubbidienza alla legge eſattamente ſi trovaſſe. I Muniſteri e le Monache ſentiranno ſul principio con dolore e con amarezza, qualunque leggi che ſi oppongano agli abuſi in cui vivono; ma il tempo le renderà poi avvedute, che tutte tendono al lor maggior profitto nello ſpirito, a loro maggior comodo nel temporale loro mantenimento, a viver con quella comodità che a Religioſe ſi conviene, e che perciò non di maggiori ricchezze, di pompe, di luſſi, di piatanze abbian biſogno; ma di una fedele, ſavia, prudente economia: e sì benediranno e il Sommo Pontefice e la Maeſtà Sua, che colle leggi che ſtabiliranno, le abbiano abilitate a eſſer anche più ſante di quel che già ſono, e abbiano dato tal ſeſto all' amminiſtrazione delle loro rendite, onde per l'avvenire realmente a lor ſervizio, e non ad altrui profitto s' impieghino.

Queſto è quanto tra le infinite coſe che ſi avrebbon potuto dire, ſi è ſtimato conſiderare ſu di queſta importantiſſima materia, per reſtrignerla al meglio che ſi è potuto, badando ſempre per quanto ho ſaputo, a non avanzar coſa, che altronde che da' più limpidi ſacri fonti di Santa Chieſa o di approvati ſuoi Scrittori derivaſſe: e come a proporzione della pochezza della mia mente, ho proccurato tener ſempre l'occhio fiſſo a così fedele ſecura ſcorta, così alle ſue ſante determinazioni, umilmente tutto da me ſi ſottomette.

Comechè molti sieno gli errori scorsi nella Stampa, a ogni modo si dà soltanto la correzione di que' pochi che seguono, lasciandosene degli altri al giudizio cortese di chi legge.

ERRATA	CORRIGE
Pag.2. lin.36. giammai?	giammai!
Pag.3. lin.2. concordate?	concordate!
Pag.4. lin.36. cene	ce ne
Pag.9. lin.20. vigor	rigor
Pag.14.lin.7. fece *Tertullo*	diceſi fatta da *Tertullo*
Pag.15. In not.lin.ult. *Cap.I.X.De Inſtitut.*	*Cap.I.Extra De Inſtitut.*
Pag.17. In not. lin.6.*Cap.VIII.X.De Simon.*	*Cap.VIII. extra De Simon.*
Pag.19. lin.9. quantuuque	quantunque
Pag.32. l.6. non ammettendo non ſolamente:	non ſolamente non ammettendo
Pag.33. lin.17. & 18. Don-ella	Don-zella
Pag.43. lin.9. *conſtituendo*	*conſtituendo.*
Pag.67. lin.20. quello	quella
Pag.74. lin.4. volion	voglion
Pag.84. lin.30. comaprire	comparire
Pag.86. lin.13. i 500.	gli altri 500.
Ivi lin.14. fatte velare nel	fatta velare, e dovendola ammettere alla profeſſione nel
Ivi lin.15. e che perciò ſoltanto ducatti 250. aveſse a pagare a titolo di piatanza	e che perciò da' primi duc.500. già pagati, ne aveſse a uſcir la ſpeſa della feſta e della piatanza.
Pag.91. lin.13. *deteritae*	*deterritae*
Pag.99. lin.32. Aleſſandro VIII.	Aleſſandro VII.
Pag.116. lin.23. qualunqee	qualunque
Pag.126. lin.1. da noi	*dele*
Ivi lin.2. ſoglion dare le Monache	foglionſi dare alle Monache
Pag.132. lin.1. Seſs.XXX.	Seſſione XXV.

1500

9381896
04 no 2021

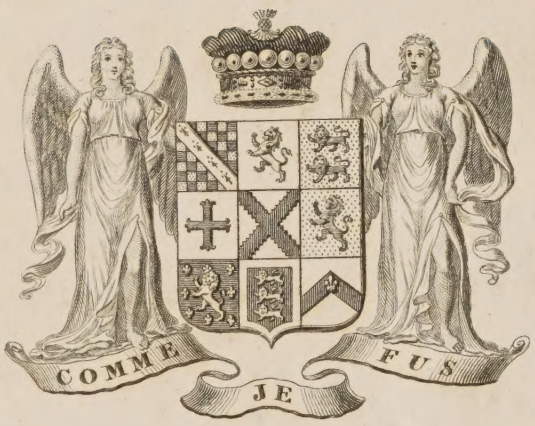
COMME
JE
FUS